

LUIGINA CHIUSOLE, *Processi a presunte streghe, da documenti della Biblioteca civica di Rovereto : [primo contributo]*, in «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. Contributi della Classe di scienze umane, di lettere ed arti [Fasc. A]» (ISSN: 1122-6072), s. 6 vv. 16-17 (1976-1977), pp. 101-172.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/ataga>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



LUIGINA CHIUSOLE (*)

PROCESSI A PRESUNTE STREGHE,
DA DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA CIVICA
DI ROVERETO

PREMESSA

Nella Biblioteca Civica di Rovereto sono conservati gelosamente una serie di manoscritti che documentano la vita dei ceti più emarginati della popolazione della Valle Lagarina nel secolo XVII. Particolarmente interessante è il volume con gli atti dei processi contro le streghe di Nogaredo. Esso consta di undici fascicoli dei quali vengono qui riportati, per ora, i primi cinque. In questi sono descritti per esteso e nei minimi particolari le denunce di morti improvvise (causate, secondo le dicerie del tempo, da malefici o stregonerie), i processi e le torture cui furono sottoposti i condannati ed i presunti rei.

Molti dei nomi citati in queste pagine, quali testimoni a difesa od a carico dei condannati, sono ricordati anche nel testo di Tullio Dandolo (1885): *La signora di Monza e le streghe del Tirolo*. Vi troviamo infatti fra le altre: Domenica Camelli, Lucia sua figlia, Domenica Graziadei, Maddalena Andrei, Caterina Baroni detta Fitola, Ginevra Chemolli e lo stesso Santo Paterlini.

Nel primo manoscritto si parla della morte improvvisa di Anna Carbonari di Brancolino, trovata cadavere nella sua stanza, delle deposizioni dei testimoni e dei loro interrogatori per far luce sulle cause del decesso.

È poi narrato il processo contro Caterina Pederzini di Castellano e le relative torture cui fu sottoposta perché confessasse di essere una strega e di aver compiuto dei malefici, come era stata accusata infatti da alcune compagne, già condannate come streghe.

Nonostante i suoi continui dinieghi, gli interrogatori e le torture

(*) Presentata dal socio prof. Valentino Chiocchetti.

si susseguirono ininterrottamente ed alla fine fu rinchiusa nelle carceri di Nogaredo.

Il manoscritto più consistente, il quarto, narra minuziosamente il processo contro Santo Peterlini e le interrogazioni di numerosi testimoni pro e contro, interrogazioni cavillose che scendono nei minimi particolari per cercare di mettere spesso i testimoni a disagio ed in contraddizione tra loro e magari su quanto avevano deposto in precedenza.

Santo Peterlini fu condannato per aver suggerito alcuni «medicamenti» ad un suo amico, per sortilegi vari (dicerie di poco conto), per aver scatenato una furiosa tempesta, per aver fatto morire dei buoi, per aver avuto delle relazioni intime con donne di cattiva fama e reputazione e ritenute streghe dall'opinione comune.

È annessa allo stesso manoscritto la difesa, in latino, dell'imputato, difesa assunta dall'avvocato Giovanni Passerini, che demolisce tutte le accuse e dicerie, citando vari passi di opere di celebri giuristi, relativi ai vari argomenti toccati e ciò per avvalorare maggiormente la difesa.

Il quinto manoscritto riporta il processo contro Elisabetta Baldessarini di Piazzo, accusata di aver minacciato ed offeso Caterina Baldessari detta Perotina da Pedersano. Quest'ultima aveva tolto un pidocchio dalla spalla del bambino che Elisabetta aveva in braccio e da quel momento il bambino incominciò a deperire e morì. Elisabetta per questo minacciò Caterina chiamandola strega ed incolpandola della morte del figliolo; al processo poi svelò altri fatti relativi all'arte magica della Perotina. Alla fine del processo Elisabetta fu assolta e venne indetto invece un processo contro Caterina Baldessari.

Era opinione comune in quel periodo che esistessero veramente le streghe e si radunassero in luoghi preferiti sotto forma di gatti, scimmie, gufi ed altri animali, per abbandonarsi a strane ed orrende orgie.

Si credeva che si cibassero di carni di bambini uccisi o dissotterrati nei cimiteri, che commettessero inenarrabili oscenità e che offendessero i riti religiosi con empie parodie.

Le scienze occulte nel secolo XV costituirono il ramo più ammirato e ricercato delle conoscenze umane: la predizione e la spiegazione di ogni avvenimento era affidata alla magia ed alla stregoneria.

Considerando i fenomeni naturali come altrettanti prodigi si ricorreva alla negromanzia per porvi rimedio o per impedirne l'attuazione: un fanciullo preso dal mal caduco, un adolescente che moriva di tisi, un subitaneo arricchimento, un temporale devastatore, un incendio, il mal d'amore e la gelosia venivano posti nella categoria dei malefici e si ricorreva, per sventarli, a fantastici patti col demonio.

La superstizione popolare, venuta in aiuto a bassi sentimenti di invidia, rivalità, calunnia, risvegliò il primo sospetto di stregoneria. In tal modo povere donne, denunciate dalla voce pubblica, o meglio da persone nemiche ed ostili, erano condotte in prigione e condannate come streghe. Le accusate dovevano essere difese: era assegnato loro un avvocato, che però non si preoccupava per nulla della difesa ed il processo proseguiva intermezzato da torture a non finire, finché le disgraziate erano costrette a confessarsi colpevoli ed a nominare, o, meglio, ad inventare i nomi di ipotetiche complici.

Per avere un po' di tregua nei tormenti, spesso rivelavano nomi di amici, di conoscenti, le loro stesse figliole, innocenti come loro, ma non ne potevano fare a meno.

Talvolta i nomi che dettavano erano di persone a loro ostili ed in ciò erano mosse spesso da desideri di vendetta o di invidia. Cominciarono così le denunce ed i processi contro tali persone; alcuni di questi processi sono giunti fino a noi scritti in italiano ed in latino e sono stati qui fedelmente trascritti.

La giustizia e le affermazioni dei giuristi erano prese ben poco in considerazione in questi processi, cavillosi e tendenziosi, senza alcun fondamento di considerazione umana, ma seguendo tutti uno stesso binario, specialmente per quanto riguardavano le interrogazioni dei testimoni sulle credenze e pratiche religiose dei presunti colpevoli.

Le disgraziate sotto gli atroci dolori della tortura confessavano fatti ed avvenimenti inventati molto spesso di sana pianta. La conferma poi delle deposizioni fatte o delle denunce, anziché essere eseguite nei momenti di interruzione della tortura, erano richieste sotto «la levata in alto al tormento», cioè nel momento più acuto della sofferenza.

Oltre a ciò spesso vi erano giudici assolutamente incompetenti che condannavano senza chiarezza di colpa, nel dubbio appena appena velato; spesso suggerivano all'interrogato le risposte che dovevano dare.

Le difese finali degli avvocati non erano quasi mai ascoltate o seguite ed il tempo trascorreva senza portare alcuna soluzione, mentre i presunti colpevoli languivano in carcere e tutto il processo si trasformava a poco a poco in semplice questione d'ufficio. Con la massima facilità si lasciavano trascorrere giorni, mesi ed anche anni, prima che tutti si mettessero d'accordo per una definitiva decisione e prima che la sentenza venisse pronunciata ed eseguita.

Questi processi non ci danno solo un quadro di come veniva amministrata la giustizia, ma ci lasciano intravedere molti degli usi e dei

costumi dei quali troviamo ancora traccia nella popolazione contadina dei nostri paesi.

Un particolare interesse linguistico hanno i processi scritti in italiano, poiché troviamo in essi molti vocaboli che stanno ora scomparendo e dei quali troviamo traccia nella parlata della gente delle frazioni più lontane dai grandi centri.

Manoscritto: 69.7.(4)

De Mandato del M.Ill.e et Clar.mo Sign. Dottor Franc. Scutellari Comiss.o della Giurisdizione di Castel Nuovo.

Invigilando alla publica quiete et desiderando di estirpare ogni radice infetta che possa in qualunque tempo diguastare la regolazione del pubblico bene massime negli incontri delle presentanee rivoluzioni detestabili degli iscoperti et quasi resi notori esecrandi eccessi di stegarie et simili aggiunti inconvenienti. Quindi col tenor delle presenti in albo affisse a chiara et universal notitia di chiunque suddito si fa publico proclama che cadauna persona che sappi, habbi veduto et anco inteso che alcuna persona di che stato et conditione esser si sij esser diffamata o suspeta di malefitio di strega tenuto et obligato sia nel termine di giorni dieci continui quelle o quelli denontiare all'officio di S.Ecc.Ill.ma in pena non solo di Rg. 25 Fisco ma di soggiacer alle medesime pene che potesseron e dovessero esser castigate et punite le persone non palesate et denontiate. Con espressa dichiarazione che li denontiatore sarà non solo tenuto secreto ma con un sol testimonio di qual conditione esser si sij creduto con l'assignatione d'un quarto delli beni del denontiato o denontiatia che potesseron esser devoluti al Fisco sud.to.

Die 13 men.is Maij 1647 in Canell.a Jurisdit.s Castellani coram perill.i et clar.mo D.Comiss.o Ropele.

Comparuit quidam Graciadeus Peterlinus interveniens nomine m.Sancti patris, et actualiti praesentavit capitula probanda ad illius defensionem, non se tamen instando ea admitti et diem atque horam indici pro testibus recipiendis inducendis, neorum inductionem frustatorie fieri con-

tinga ad maiores expensas. Insuper ipsis testibus examinatis, petit illorum depositiones sibi communicari videndas et in iure roborandas, nec non terminum ad perficiendas defensiones in factò et in iure prorrogari per octiduum, ne angustiari illum contigat et ita (omni) salvis quibuscumque exceptionibus.

Perill.s et Clar.us D. Comiss.s obtulit condignam habere considerationem super capitulis praesentatis, necnon et modula testium et deliberare (1).

Praesentata die 13 Maij 1647 coram.

Magister Sanctus Peterlinus pro favore jurium suorum et ad magis probandum suam innocentiam occasione sibi impositi criminis sortiarij, vel strigonis, et ad omnes bonum finem, et effectum, capitulat, et probare intendit ut intra non se tamen (omnibus).

P.o che m. Santo Peterlino da Villa é persona di buona qualità, di buona voce, et fama, solito vivere nel timor d'Iddio et frequentare le messe et Sant.mi Sacramenti, et che avanti la sua captura non é mai stato voce ne fama in Villa, ne fuori, che lui habbia fatto stregarie, ne mancamenti simili, et così vien tenuto, et reputato.

2) che l'anno 1646 mentre vene il cattivo tempo con tempesta zoso da Daiano, e contorni, esso predetto Santo si trovava a lavorare in un suo campo a Mior lontano circa due miglia dalli boschi sopra Daiano, et per salvarsi dal tempo si retirò sotto una nogara, et prout.

3) che Lucia Cavedana era donna povereta, meschinella, bugiarda, maldicente, et ladra, et così era tenuta et reputata.

4) che detta Lucia figliuola, et Dominicha Thomasetta madre erano mall'affette al detto m.Santo, havendogli anche fatto insolenza con gettargli urina, o altre imondicie sopra 'l pane, che facevano li suoi di casa, et prout.

5) che Dominicha Graciadei, Madalena Andrei et Chaterina Fitola, erano poverette, meschine che gli conveniva con fatica guadagnarsi 'l vivere, et parte mendicarlo per campar la vita.

6) che Genevra Chemola era poverina, meschinella, di mala vita, et fama, et così era tenuta et reputata.

7) che detto m.Santo è ferraro maraschalco intelligente, et ch'anche ha pratica di guarire qualche infirmità alle persone dandogli rimedij giovevoli, et prout.

8) che delle cose predette é publica voce et fama.

Praesentata die 13 Maij 1647.

Doveransi esaminare li testimonij induti per parte di m.o Santo sopra li capitoli infrascritti.

Sopra il P.o Capitolo et 8°

Ms Jacomo Benvenuti di Villa

Lazaro Benvenuti di Villa

Jsepo delli Aldrigetti di Pedersano

Jacom Sguaizer di Pedersano

Gio Batta Baldesarel di Pedersano

Sopra il 2° Cap.lo et 8°

Bortholamio Dioch famei di m.s Santo pred.to

Maria moglie di Valentin Caliarì di Castellano

Giovanna filiola di Bortholamio Chemol di Castellano

Antonia moglie di Agniben di Castellano

Sopra il 3tio Cap.lo et 8°

Antonio Cavedan di Villa

Sopra il 4to et 8° Cap.lo

Thomaso delli Marchi di Villa

Sopra il 5to et 8° Cap.lo

Pietro f.lo di m.s Delai Cavaler di Villa

Antonio Andrei di Villa

Sopra il 6to et 8° Cap.lo

Bortholamio Chemol di Castellan

Gio Batta Pedercin di Castellan

Sopra il 7to Cap.lo et 8°

Santo Peterlin di Villa

Sop.a 8°: Antonio Vesentin di Villa

Die 15 Maij 1647 in Palatio Nogaredi.

Perill.s et Clar.mus Comiss. Ropele visis capitulis, ac salvis semper impertinentibus et non admittendis, suis loco et tempore cognoscendis; mandavit induci testes nominatos pro die veneris proxima futura in mane, offerens illos esaminare tam super capitulis, quam super interrogatorijs ex parte Fiscì fiendis – reservando quascumque exceptiones suis loco et tempore dignoscendas-tam contra personas, quam contra eorum dicta – et ita (omni) (²).

Die Veneris 17 mensis Maij 1647 in Cancell.a coram Nob. et sp. D. Iudice Delegato, cum assistentia perill.is et Clar.mi D. Commiss.: Ropele.

Comparuit Ill.s et excell.s D. Doctor Passarinus interveniens nomine m. Sancti Peterlini detenti in carceribus et dicto nomine induxit in testes examinandos infrascriptos.

Jac.m Benvenuti Villae super p.o Cap.o et 8°

Lazarum Benvenuti Villae sup. p.o et 8°

Josephum de Aldrighettis sup. praemissis

Jacobum sguaicerin Pedersani sup. praemissis

Ant.m Caveden Villae sup. 3° cap. et 8°

Thomam de Marchis Villae sup. 4 et 8°

Petrum Cavaleri Villae sup. 5° et 8°

Sanctum Peterlinum Villae sup. 7 et 8°

Mariam uxorem Valentini Caliarì sup. 2do

Barth.m Dioch famulum m. Sancti sup. 2do

Joannam filiam Barth.i Camoli Castellani sup. 2do

Antoniam uxorem Omniboni Brazzo sup. 2do

Barth.m Chemolum Castellani sup. 6 et 8

Jo Bapta Pedercinum Castellani sup. praemissis

Salvo iure alios inducendi sic et quat.s non se tamen astringendo ad superflua et ita (omni)

Nob. et sp.D. Delg.s sedens obtulit testes inductos sub solito iuramento examinare (3).

De mandato del Nob. et sp. S. Giudice Deleg.to della Giurid.e di Castellano.

Ad istanza di Graziade Peterlini di Villa facendo per nome di m.Santo suo padre carcerato in queste forze. Con le presenti saranno citati gli sottoscritti che personalmente comparino a deponere, et testificare di quel tanto essi saprano, et saranno interrogati, et ciò per venerdì prossimo la mattina in pena di Rg L per cadauno.

Jac.o Benvenuti di Villa

Lazaro Benvenuti di Villa

Jseppo delli Aldrighetti di Pedersano

et Giacomo Sguizar di Pedersano

Ancor di Villa

Ant.o Caveden

Thomaso delli Marchi

Pietro Cavaleri
 Santo Peterlin Tentore
 Di Castellano
 Maria moglie di Valentin Caliarì
 Antonia moglie di Ogniben
 Borth.o Chemol
 Gio Batta Pederzini
 Borth.o Dioch famei di d.o m. Santo

Comiss: die 15 Maij 1647

Constantinus Frisingbellus Cancell.s m.to

Citatis per officialem ut retulit

Die Veneris 17 mensis Maij 1647 in loco Juris coram perill.s et Clar.mo
 D. Comiss.o Ropele sedente.

*Jac.s Sguaiceri Pedersani testis ad deffensam inductus ex parte Sancti
 Peterlini carcerati, citatus, monitus, iuratus, et examinatus super p.mo
 Cap.o, et int.s.*

R. dit: Capitulum continere veritatem.

*Int. s: in causa scientiae - R.dit Io lo sò perché é stato a casa mia
 a ferrar delli buoi et gli ho commandato pertanto lo tengo per buona voce
 et fama, et se fosse stato altramente non gli avrei comandato.*

*Int.s: super interrogatorijs ex parte Fiscì quid sit bona vox et fama,
 et quid requiratur ad faciendam bonam vocem et famam.*

*R.dit: Che cosa volete sapi mi, quello sij buona voce et fama, et
 che cosa si ricerca a fare una buona voce et fama - solo la mia intentione
 che lò conosco per huomo da bene.*

*Int.s: quomodo sciat quod praedictus Sanctus solitus sit habere Deum
 prae oculis, frequentare missas et reliqua Ecc.ae Sacramenta.*

*R.dit: Io l'hò visto in Chiesa diverse volte a Messa, nel resto non
 sò d'haverlo visto confessarsi ne comunicarsi, nè sò se esso sapi il Pater
 noster, l'Avemaria, il Credo ne gli dieci Comandamenti.*

*Int.s: an sagae et strigones soleant frequentare Ecc.m et reliqua
 Ecc.ae sacramenta idque facere tantummodo in Dei spetrum.*

*R.dit: S.r si che credo che le streghe frequentano le Chiese perché
 ancora mi hò più volte visto la Meneghina altre di quelle giusticiate andare
 alla Chiesa, anci che anco la vecchia Thomaseta che fu giusticiata l'ho
 agiutata zo per gli scallini della Chiesa essendomi imbatuto a caso perché
 essa stentava andar dentro.*

Int.s: se crede che gli striamente possano esser fatti con tanta segretezza che non possono esser scoperti quelli che gli fanno et che al più le streghe et stregoni mentre sono occulti in apparenza esterna paiono huomeni da bene.

R.dit: Io non sò dire che si possano far secreti gli striamenti over nò perché mi non son dell'arte ma dico che quelle che sono state giustitiate per strie avanti capitasseron nella giustitia le reputava et teniva per donne da bene al par d'altre per gli segni che davano nell'andar alla Chiesa, et anco per le strade.

Int.s: sup. octavo Cap.o: R.dit: Per mio sapere io lo teneva per huomo da bene, presso poi alli altri non sò per quello sij tenuto ò reputato. Sup. generalibus confessus et communicatus.

Int.s ex parte Fisci an eidem fuerint lecta Cap.a: R.dit: Il figlio de Graziade Peterlino nominato Ant.o m'hà ritrovato a Pedersano, et mi disse che saria stato citato, et che saria domandato sop.a la buona voce et fama di suo nono.

Joseph de Aldrighettis Pedersani testis ad defensam inductus ex parte Sancti Peterlini detenti, citatus, monitus, iuratus, et examinatus, ac interrogatus super p.mo cap.o R.dit: Per quanto ch'io l'ò praticato l'hò conosciuto per buona voce, et fama, et huomo da bene – ne hò sentuto dir altramente della sua persona – et l'hò visto molte volte a messa a Villa, confessarsi non hò visto, ne comunicarsi ne sò che lui habbi fatto striaria ne mancamenti simili.

Int.s: ex parte Fisci quid sit bona vox et fama, et quae requiratur ad faciendam dictam bonam vocem, et famam.

R.dit: Quanto a me stimo che l'esser da bene sij la buona voce, et fama, et che le buone opere sijno quelle che la faci – et per quello che sò mi non hò mai sentuto dir altramente n'anco da altri –.

Int.s: quomodo scit quod dictum Sanctus solitus sit habere Deum prae oculis frequentare Missas, et reliqua Ecc.ae sacramenta.

R.dit: Io lo sò per haverlo visto in Chiesa et alla Messa, et con la corona in mano – ma confessarsi, ne comunicarsi non l'hò visto – et stimo che vivesse da Christiano.

Int.s: an credat d.m Sanctum sufficienter edoctum esse de oratione Dominiali, de simbolo Fidei, et de Praeceptis Decalogi, et Ecc.ae.

R.dit: Io non sò che lui sapi il Pater noster, il Credo, ne gli Comandamenti perché non l'hò sentuto recitargli – stimo però che lui gli sapi, et se non gli sapesse si giudica che non sarebbe un buon Christiano.

Int.s: an ipse scit quod strigae et strigones soleant Ecc.am et reliqua Ecc.ae Sacramenta idque tantummodo faciant in spretum Dei.

R.dit: Io credo ben che le streghe et gli strioni vadino alle Chiese, et le frequentano in sprezzo di Dio perché n'hò visto l'esperienza da quelle son state abbruggiate perché avanti fosseron prese le stimava per donne dabene, massime quella Meneghina perché l'hò vista andare alla Chiesa, ne mai hò sentuto dir male di quelle.

Int.s: an ipse credat quod fascinationes et maleficia fieri possint tam secreto et clam, ut conficientes similia de facili detegi non possunt, et quod lamiae et strigones priusquam detegantur externe apparent viri probi et mulieres piae ac devotae.

R.dit: S.r si mi che credo che possino far queste cose secretamente, et che non possino essere scoperte così facilmente se Iddio non l'ò permette perché in apparenza parono devoti com'se n'hà l'esempio di quelle che sono state abbruggiate che per avanti non si sapeva cosa alcuna.

Int.s: sup. oct.o Cap.o - R.dit: Io non posso miga mi dire che sij publica voce, et fama cioè che tutti lo tenghino per tale come dice il Cap.o mà ben apresso di me sò che l'hò tenuto sempre per tale, et anco l'hò sentuto da altri.

Int.s ad instantiam Fiscì sup. generalibus.

R.dit: Io son confessato, et communicato, non son stato istruito, ne mi è stato leto Cap.o alcuno.

Ant.s Caveden Villae testis inductus ad defensam Sancti Peterlini detenti, citatus, monitus, iuratus, et examinatus, ac interrogatus sup. tertio Cap.o.

R.dit: Il Capitolo non contiene la verità che Lucia Cavedena già mia moglie fosse ladra; ma che sij stata povereta, et meschina, et busiadra questo s; che sij stata ne anco maldicente.

Int.s: in causa scientiae.

R.dit: Io sò che non era ladra perché mai hò scoperto che lei habbi ad alcuno levato del suo, ne manco portato in casa, ne maldicente perché essa non diceva mal d'alcuno - che sij poi stata povereta, et meschina pur troppo è la verità, et è nottorio ad'ogn'uno.

Int.s: sup. 8° Cap.o R.dit: nil scire praeter praemissa.

Confessus, et communicatus.

Joanna filia Barth.i Chemoli Castellani testis ad defensam inducta ex parte Sancti Peterlini - citata, monita, iurata, et examinata, ac interrogata sup. secundo Cap.o.

R.dit: L'Anno passato al tempo dell'Istà non mi ricordo il mese ne giorno mà sò che era dal tempo che si cavavan le vezze che vidi m.Santo,

sua moier, et il famei che ha adesso in un suo campo fuori nella campagna de Castellano ditto a Mior che cavavan delle vezze et perché io haveva un paro di manzotti, et una vacca, et due vitelli che parava al pascolo, andai ivi nel suo campo, et esso mi mandò via dicendo che gli dovesse parar in altri luogbi, così feci e gli parai in un'altro luogo lontano dal suo che non si poteva più veder detto m.Santo ne gl'altri-ne all'hora non pioveva, mà era buon tempo-et da li a due hore incominciò a piovere, et mi partij verso casa con il bestiame predetto ma non gionsi del tutto a casa che mi toccò della tempesta-et mi bagnai tutta- ne doppo mi partij dal d.o campo di s.Santo che erano due hore circa non lò vidi più ne sua moglie ne il famei ne altri- et di queste cose lò dirà anco Maria moglie de Valentin delli Caliarì di Castellano alla quale agiutai cavare delle vezze in un suo campo a Mior lontano da quel di m.o Santo perché ve ne sono delli altri campi tra mezo che non si potevan più vedere.

Int.a: R.dit: Confessa, et communicata.

Lazarus Benvenuti Villae testis inductus ad defensam m.Sancti, citatus, monitus, iuratus, et examinatus, ac int.us sup. p.mo Cap.o.

R.dit: Per quello che l'hò conosciuto avanti esso fosse preggione, mi l'hò trovato per galantomo, et homo dabene, perché l'hò visto andar alla Chiesa, alli vespri, messe, et anco comunicarsi, et con la corona in mano- ne mai hò scoperto, ne saputo che lui habbi fatto striarie ne simili malimà ha sempre hauto buona voce, et fama.

Int.s: in causa scientiae.

R.dit: Io lò sò perché n'hò auto pratica di lui havendogli agiutato in casa sua diverse volte.

Int.s ex parte Fisciquid sit bona vox, et fama, et quid requiratur ad faciendam bonam vocem et famam.

R.dit: se nil scire.

Int.s an sciat quod dictus Sanctus sit sufficienter eruditus in Articulis Fidei, et sciat orationem Domenicalem Symbolum Apostolorum, et Praecepta Decalogi.

R.dit: Nil scire.

Int.s: An credat quod strigae, et strigones solent frequentare Sacramenta Ecc. ae idque tantummodo faciant in spretum Dei.

R.dit: Io credo certo che queste sorte di gente possino far questo per apparenza, et in sprezzo di Dio perché hò visto anco la Meneghina una delle strie che sono state brusade avanti che essa fosse posta preggione che si confessava, et comunicava spesse volte, et io la teneva per una donna honorata, et anco da tutti così reputata.

Int.s: Credat quod strigae et lamiae possint conficere maleficia, et fascinationes tam secreto, et clam quae non possint detegi nisi solum a Deo, vel ad aliquo strigone, et complice.

R.dit: Io stimo, et tengo per cosa certa perché se n'hà visto l'esperienza per le strie brusade.

Int.s sup. 8° cap.o: Appresso di me si, mà appresso altri non posso dire perché non lò sò.

In reliquis confessus, et communicatus.

Die 17. Maij 1647, a Prandio in Cancell. a coram Nob.et sp. D. Iudice Deleg.to:

Jo: bapta Pedercinus Castellani testis ad defensam inductus ex parte Sancti Peterlini detenti, citatus, monitus, iuratus, et examinatus, ac interrogatus sup. sexto Cap.o juxta instructionem.

R.dit: Io non sò cosa alcuna che la q. Zinevra Chemola sij stata di cativa vita ne cativa fama; dell'esser poi poverina questo si, et gl'anni di quella carestia quando fù qui il S.r Prencipe essa andava cercando per la gran carestia insieme con gli figli: - mà doppò tal carestia non è andata più cercando, mà é andata agiutando in opera per guadagnarsi il vivere-ne tant'puoco sò che sij mai stata tenuta, ne reputata donna di cativa vita.

Confessus, et comunicatus.

Thomas de Marchis habitator Villae testis inductus ad defensam ex parte m. Sancti Peterlini detenti, citatus, monitus, iuratus, et examinatus, ac interrogatus iuxta instructionem sup. 4° Cap.o.

R.dit: Io non sò che Lucia et Dom.ca Thomaseta havebbe mal affetto a m.Santo gli ho ben sentuti contrastare insieme più, et più volte, et essendo una volta alla Fenestra in casa dove habito sentij m.Santo che gridava et si lamentava con queste Tomasete dicendo che gl'havevan butato zò del pisso dalla sua stanza addosso al pane ch'inforlava, et esse dicevano che non era vera, anzi Lucia diceva che era un puoca d'acqua che haveva spanduto un suo putello.

Int.s R.dit: Questo m.Santo hà il forno in casa che era del q.Matthe Peterlino et queste Thomasete havevano stanza di sopra via, cioè Ant.o Caveden suo marito, et per questo gridavan insieme, come ho sentuto.

Confessus, et comunicatus.

Jacobus Benvenuti Villae testis inductus ex parte m. Sancti detenti, citatus, monitus, iuratus, et examinatus, ac interrogatus sup. p. mo Cap. o iuxta instructionem.

R. dit: Per quello ch'io l'hò conosciuto m. Santo l'ho sempre conosciuto huomo honorato, et di buona voce, et fama, et viveva nel timor di Dio, et andava a messa alli vespri.

Int. s: in causa scientiae, R. dit: Quello ch'hò detto é stato perché mi l'hò visto andare alla Chiesa, alla messa, et vespri.

Int. s: ex parte Fisci quid sit bona vox, et fama, et quid requiritur pro facienda tali bona vox, et fama.

R. dit: Voce bona é quando uno é da bene, et galantomo, et che si dica pubblicamente, et cosi hò sentuto da diversi nominarlo per tale, ma non mi ricordo da chi.

Int. s: an strigones et saghae solitae sint frequentare Ecc. m et reliqua Ecc. ae sacramenta-et quo id faciant tantummodo in spretum Dei.

R. dit: Io credo pur troppo che ciò facino le streghe, et l'esempio l'havemo visto nelle strie brusade che frequentavano ancor esse le Chiese et pur han inganato- et anco la Mercuria che é stata quella ch'hà scoperto l'altre.

Int. s: an credat quod Sanctus praedictus sit sufficienter eruditus in Articulis Fidei- nempe quod sciat orationem domenicalem, sjmbolum Apostolorum, et praecepta Decaloghi.

R. dit: Io non sò altramente che lui sij ammaestrato, ne sapi il Pater noster, Credo, o Dieci comandamenti, tuttavia credo che saprà ogni cosa, é se non gli sapesse sarebe un gran mancamento nella sua persona, et pervenirebbe anco dal padre, et dalla madre.

Int. s: an credat ipse quod facinationes et strigariae fieri possint tam secreto ut conficientes similia de facili detegi non possint, nisi a Deo, vel ab aliquo strigone, et complice.

R. dit: Nil scire.

Int. s: sup. oct. o Cap. o: R. dit: Per quello io hò inteso a dire da diverse persone, hò sempre inteso a dire che d. o m. o Santo non hà comesso robbe simili, et per questo stimo che la pub. a voce, et fama sijno diverse persone. Ex parte Fisci interrogatus: sup. generalibus recte R. dit: confesus, et communicatus Anno.

Barth. s Diocb Vallis Camonicae famulus m. Sancti Peterlini detenti testis ad instantiam dicti Sancti inductus, citatus, monitus, iuratus, et examinatus iuxta instructionem sup. Capitulo secundo.

R. dit: Dirò a V. S. l'està passato dell'anno 1646 mi ritrovava un

giorno con m.Santo mio Patrone, sua moglie, et Antonia moier de Ogniben del Brazzo in un campo nominato a Mior reg.la et campagna Castellano a cavar delle vezze, et quelle havendo cavate, et cargate sop.a del carro incominciò a piovere alquanto, cosi io condussi gli buoi ed il carro cargo a casa insieme con la vecchia moglie di d.o m.o Santo, et esso stesso ed Antonia moglie del Blazzo anted.to andorno per un altra strada sù dà un sentiero -et quando fui fuori del campo con il carro non vidi più detto m.Santo, perché incominciò a tempestare subito, et non vidi più detto m.o Santo sino che non fui a casa à Castellano-ma però vene doppò di me a casa, se bene doveva giongere per avanti per esser andato per il sentiero più curto- gli domandai però dove era stato tanto tempo perché ci fece aspettare perché lui haveva le chiave che non potevemo mutarsi de' drappi se ben eremo bagnati- lui rispose che s'era fermato sotto una nogara al coverto per la tempesta veunta, insieme con Antonia del Brazzo.

Int.s R.dit: Io non so sotto qual nogara perché io non lò vidi più subito che mi partij dal campo, sino poi che vene a casa.

Int.s: de die, et mense R.dit: Io non mi racordo, mà sò ben che il giorno drio era festa.

Int.s an dictus Sanctus eidem dixerit sub qua Arbore nucis se contulisset eo tunc.

R.dit: S.r nò non mi disse cosa alcuna ne mi lò ricercai ne il lò sò.

Int.s: ex parte Fiscis sup. generalibus.

R.dit: Io son confessato, et communicato non son stat'instruto, ne mi é stato letto il capitolo solo al presente.

Examinata cum assistentia perill.i et Clar.mi D.Comiss.ij Antonia uxor Omniboni dicto il Brazzo Castellani testis ex parte dicti Sancti Peterlini inducta, citata, monita, iurata, et examinata, a interrogata sup. secundo cap.o iuxta instructionem.

R.dit: Quest'Anno passato d'està essendo ad agiutare a m. Santo a cavar delle vezze in un suo campo da Mior reg.la di Castellano dove era lui, sua moglie, et Barth.o suo famei; incominciò a sgozzolare, et tutti noi caricassimo il carro in furia, et strenzuto ch'avessimo vene zò un temporativo di neve, et tempesta grossa, et minuta che non ne potevemo salvare, cosi il Famei incominciò a viarse via, et gli seguitò drio la moglie di m.Santo- et esso m.Santo, et mi andassimo sù per un sentiero da Mior, et andassimo a salvarse sotto ad'una nogara in un campo de Ant.o D.nico Zuambei de Castellano-lontana puoca cosa dal campo di d.o m.Santo qual é una nogara grande.

Int.s: se la tempesta pred.ta che dice vene doppo che il carro fù

partito, òvero avanti, et se precisamente questo se lò racorda òvero gli sij stato posto in mente da altri.

R.dit: V.S. sapi ch'il carro non era ancor strenzuto che la tempesta con quel tempo vene-et vi era anco il famei cioè d.o Barth.o ivi presente che si parti poi doppo che cominciò tal tempo - et non mi racordava bene n'anco di questo se d.o Borth.o non mi veniva a ritrovare l'altro giorno a Castellano, et dirmi se mi racordava quando gli agiutai a cavar le vezze a Mior, et che vene tal tempo altramente mi non mi racordava, et lui mi fece dire, et redire diverse cose col raccontarmi che mi fece venir a memoria queste cose - et per segno v'eran delle donne con le bestie et una che cavava delle vezze et mi racordo ch'il giorno drio era Festa.

In.a R.dit: Io non mi racordo certo che festa era il giorno drio che vene tal tempo, mà sò però che era una festa.

Int.a: an fuerit instructa a similia recensendum.

R.dit: S.r nò che non son stata instructa da alcuno a dir questo; anzi che Gratiade m'hà ditto che dica là verità di quel che sò- et il famei mi disse solo le parole che hò raccontate.

Monita, et bene hortata ad dicendam veritatem mandando sua sp.pro favore Fisci eidem legi depositionem factam per Barth.m Dioch famulum dicti Sancti ex qua apparet quod grandinare coepit tantummodo post discessum factum per dictum Sanctum. Qua depositione lecta, et per eam bene intellecta.

R.dit: S.r mi sò che la tempesta mi vene a chiapar li nel campo, et me lò racordo bene, et vi era ancor Borth.o pr.to con m.Santo- et non era n'anco strenzuto il carro.

Int.a R.dit: Vene la Patrona di m. Santo a ricercarmi che dovesse andar ad agiutargli-et andai a domandar mio missere, et lui disse che dovesse andare, cosi consignai gli figli a mia cog.ta et andai via- perché com'hò detto hebbi licenza da mio misser d'andar ad agiutargli quel giorno.

Int.a: an ipsa sit illa mulier quae comisit Adulterium cum dicto Sancto prout deposuit in suo constitutto facto in hoc officio.

R.dit: S.r si che son quella che hà hauto da fare carnalmente con d.o m.o Santo; mà pazienza non sò che farvi altro.

Int.a: Quae verba Sanctus protulerit dum erat sub Arbore nucis.

R.dit: S.r esso non disse parola alcuna perché havevemo da fare a scappare per salvarsi dal tempo et coressimo a casa tutti bagnati, et bissati et quanto fossimo al Capitel de m. Martino m. Santo andò a casa sua, et mi andai sù per la via adritura a casa mia.

Int.a R.dit: Io non sò se il carro andasse avanti, ò doppo a casa perché mi andai a casa mia, mà a mio giuditio noi altri dovevemo zonzar

a casa più presto del carro perché correveno per il tempo, et la strada è assai più curta-mà non l'ò vidi perché come hò detto andai a dritura a casa mia et m. Santo a casa sua.

Int.a: an in die sequenti opem suam praestitisset etiam d.o Sancto, vel alicui alteri personae.

R.dit: S.r Non agiutai a lui ne ad'altri il giorno seguente, et mi racordo che restai a casa mia et attendeva alli fatti miei, a filare, et cosire come si fà nelle case.

Int.a: Quomodo hoc fieri potuerit quod in die sequenti incubuerit rebus domesticis nempe in nendo et suendo cum fuerit dies festus ut ante dixit.

R.dit: Mi non mi racordo se fosse festa si ò nò; mà mi pare che quando gli agiutai venisse una festa drio.

Int.a: de die, et mense.

R.dit: S.r Io non mi racordo ne il giorno, ne il mese,

Int.a: Quomodo ipsa scire possit quod in die sequenti quo grandinavit esset dies Festus-si non recordatur neque de mense.

R.dit: Io non mi racordo il mese, ne giorno, mà mi racordo però che era una festa che seguitava non s'ò però se era D.nica, ò altro giorno festivo.

Int.a: an fuerit citata, et in quo loco.

R.dit: Io era zò in casa de m. Santo con Gratiade suo fig.lo che l'ufficiale m'hà citata-mà il fig.lo del Gratiade mi è venuta a chiamare a Pomarol a casa di mio Padre -dicendomi che dovesse venir via da parte di suo Padre per una cosa che importava; et cosi son venuta via, et con quell'occ.ne gli hò agiutato a pellare un sacherel di foia, et m'hà datto un pan, et da bere.

Int.a: sup. generalibus. R.dit: Io son confessata, et communicata non son stata instruta-son stata con m. Santo per massara, et fu quello che trattò anco il matrimonio con mio marito - et ha detto la verità.

Tunc Nob. et sp.is D. Judex visa variatione dictate Antoniae per-nunc illam relaxavit sub cominatione tamen quod ipsa se repraesantare debeat toties quoties fuerit requisita pena bene, visa sua spe.i.

Petrus Cavalieri testis inductus per partem Sancti Peterlini detenti et ad sui defensam - citatus, monitus, iuratus, et examinatus iuxta instructionem et interrogatus sup. quinto Cap.o.

R.dit: Capitulum non continere veritatem.

Int.s in causa scintiae - R.dit: Perché la Meneghina Gratiadei essa haveva casa, un campeto et bonissima arte d'incanare et andare alla cal-

dera della seda, andava vestita honoratamente, et mai l'hò vista andar mendicando. Ne tam puoco Maddalena Andrei andava mendicando mà stava in casa continuamente, et haveva marito che ha una buona arte de caliar, oltre del far il Pistore, et altri essercitij in quali s'adopra, et guadagnava sostentando la sua famiglia insieme con sue fig.le qual han buonissima arte di far corde di seta, filisello, et d'incanare per le qual cose essa non andava mendicando, anzi che viveva bene massime per esser per il più stata amalata et questo saperlo per esser tutti dentro da una porta. Della Fitola non l'hò mai vista mendicare, anzi veduta vestita honoratamente quando veniva zò da Castellano et sò che suo marito hà delli luogi, et casa che è sua con vacce per lavorare - come è nottorio.

Int.s sup. B° cap.o: R.dit: Mi rimetto à quanto hò detto.

Confessus, et communicatus.

Die Martis 28 mensis Maij 1647 in Cancell.a

Comparuit Gratiadeus Peterlini una cum Ill.o et excell.o D. Doctore Passarino Defensore m.Sanctis detenti-et cum ante ac sibi relatum fuerit adhuc extare aliqua inditia superventa contra eundem, oblatumque fuerit ad sui pepetitionem de illis sibi tradendis per copiam, vel aliter per Clar.m D. Comiss.m tunc iubentem in praesenti Cancell.a mihi Cancell.o ut ea habito otio traderem, et hucusque ea non habuerit toties oretenus requisita protestatus fuit eorum nullam rationem esse habendam, et occ.ne ipsorum eundem m.Sanctum non molestari nisi ipsius habitis, et per defensiones sublatis alia omni cum reverentia protestatus fuit de nullitate actorum et agendorum huic actui, et protestationi contrariorum ac de recursu humilimo et quibuscumque alijs protestabilibus contra officium. Interim vero respectu antea sibi traditorum indiciorum ne videatur ipse stare praesentavit suas iuris allegationes suo tempore retrohabendas instando admitti, videri, et inconsiderationem haberi, et non secus fieri, necnon reproductis omnibus in proficuis eundem m.Sanctum dimitti, et relaxari, et ut latius in ipsis productis, et ita omni meliori modo- et omnino provideri, ne ulterius eundem senem in carceribus consumi contingat.

Salvo iure ulterius ad deffensam examinandi si, et quat.s non obstante communicatione testium ad deffensam receptorum usqua ad sententiam, non denegando teste Natta cons. 359 n.º p.mo.

Perill. et Clar.us Commiss.s visa instantia praemissa et stante quod alia nova inditia supervenerint quae nondum in textu sunt purgata iis purgatis, copiam illorum decrevit cum termino dierum trium (ad habita

copia) ad faciendas defensiones et hoc sine praeiuditio semper ulterioris processus, et novos recipiendi testes et prout-et ita- et non aliter nec alio modo (*).

Praesent. die Martis 28. Maij 1647.

Allegationes iuris ad defensam m.i Sancti Peterlini de Villa Villa - 1647 - Joanne Passarino J.U.D. et in causa Advocato (5).

Illumina quaeso Domine me servum tuum, et splendore graetae tuae circunda cor meum, ut te duce exprimere valeam quae iuris sunt in praesenti casu. Reo nunquam denegantur deffensiones etiam non petenti Marsil L.unius cognitundum N° 44-45 ff. quaest. fol. mihi 123 etiam in delictis magiae Peregrinus cons. 2 N° 144 lib. 2 Martinus Delvius tract. disquisitionum magicarum lib. 5 quaest. 38 et per statutum tolli non possunt Marsil dicto loco N° 46 quia sunt de iure naturali N° 47.

Hinc. quia m.r Sanctus Peterlinus quaerellatus, vel inquisitus, aut aliter delatus pro strigone, hucusque pro tali non aparet, Advocatus pro eo admittitur ad deffendendum etiam in atrocioribus Mantua singul suo 15 quem sequitur Peregrin. dicto cons. 2 N° 151 et quia illum huius criminis innocentem existimo, illius defensionem pro debili facultate mea amplectendam censui, quod non fecissem si aliter de ipso existimassem, et ita profiteor coram Deo, et hominibus, quia non intendo eum aliter tueri nisi secundum ea, quae admittuntur à Sancta Matre Ecclesia, et Sacris Constitutionibus, cum intersit Reipublicae bonos tueri, et infestis hominibus presertim huiusmodi delicti complicitibus Provinciam expurgare.

Visa itaque copia indiciorum contra ipsum praetensorum incipiente ex constituto Luciae Cavedenae facto sub die 18 Xbris 1646, et finiente super generalibus, confessus et comunicatus, reor ipsum fore dimittendum et a carceribus relaxandum, ac liberandum quia ex copia mihi data non constat de aliqua denuntia, aut inquisitione generali, vel speciali, et ubi constare possit ex actis non visis, ad illam non potuit deveniri non precedente difamacione, et indicatijs text. in c. qualiter, et quando et secundo de accusat. Rimisi omns. crim. divers. Zilletae 96 N° 18 lib. I Catus cons. crim. 99 N° p.o lib. I ubi dixit totum mundum hanc tenere conclusionem, quia sine praecedentibus difamacione, et indicatijs inquisitio nulla dicitur nulla Marsil cons. crim. 78 N° 2 ubi N° 3; quod licet testes delictum probent, attamen non obsessent inquisito, eoque magis nulla dicitur quia creditur carere loco, et tempore comissi delicti, L. libellorum

ff. accusat. Petrus de Ubaldis cons. crim. 26 N° lib. p.o, et quia et quia nullibi constat de corpore delictorum impictorum nempe Boves Scarambeos, Christophorum Sparamanum, et Augustinum de Augustinis esse, nec fuisse maleficiatos, et infirmos, minusque ipsos Boves, et Augustinum mortuos ex delicto scelere commisso et eidem Sancto imposito, ut ante omnia constare oportuisset ad hoc ut ad aliquam querellam, vel inquisitionem specialem, et torturam in qua tractatur de preiudicio irreparabili deveniri potuisset contra ipsum Sanctum Marsil. L. p.a N° 5 de quaest. text. in L. p.a par.item illud ad Sjllam Angel. Aret. malefic. in verbo fama publica N° 108 vers. 12. In Judex fol. mihi 262; et aliter faciendo Judex, et non expectatis defensionibus tenetur in syndacatu Mars. d. a. L.p.a N° 8; quibus reus non potest renuntiare, (ut nulliter videtur renunciasse ipse Sanctus sub die 25 Januarii 1647; et renunciatio peius fuit acceptata, quia si renunciatio admittiretur, sequeretur quod quilibet esset dominus membrorum suorum, quod non est dicendum 23 quaest. 5 cap. non est nostrum, et L. liber homo ff. ad L. acquil.) L. I fin ff. de quaest. Felin. c. pastoralis N° 15 de off. deleg. Paris de Putt. de syndic. in Verbo An potestas N° 11 fol. mihi 94; non constituto autem de delicto omnia corruunt, et tortura illata iniuriosa dicitur, iudexque puniri debet licet per ipsam torturam reus repertus fuisset crimen obiectum commisisse, et ratio afferutr per Franc. Casonum tit. de tormentis cap. 5 N° 1:2, quia Judex delinquit in officium contra eiusdem officii naturam, et quando aliquis committit illicitum, ab illiciti poena non excusatur, quamvis tale illicitum devenerit ad optimum finem, et licet in atrocioribus, difficilius probationis iudex debeat esse promptior ad torturam, attamen ad illam non devenitur nisi prius constet de corpore delicti Cason. tract. de in ded. et torment. tit. de non torquendo reo nisi constet de delicto cap. 2 Marsil. L. I in princ. N° 6 ff. de quaest.

Non obstant sagarum depositiones,

Dominicae Chemollae Thomasettae matris,

Luciae Cavedenae filiae

Dominicae Graciadeae matris

Benvenutae filiae,

Magdalenae de Andreis,

Chatherinae Baronae Fitolae, et

Juniperuae Chemolae, pluribus causis, et rationibus contra ipsas omnes militantibus, potissimum quia in ipsarum depositionibus se faciunta socias criminis, infames Gramat. dec. 40 N° 16; et ipsis uti talibus non creditur ad effectum questionandi praesertim non concurrentibus alijs indicijs Gramat. dec. 56 N° 1:2. Natt. cons. 668 N° 30, Mancinus tract. de confess.

in caus. crim. cap. 3 art. 4 N° 75, Bart. tract. de reprob. testium reprobandur si sunt participes, et socij/criminis fol. mibi 167; etiam si Sanctus nominatus esset malae condicionis, et famae Gramat. dec. 28 N° 17 videndus omnino etiam N° 18; ubi per bonam famam nominati tolluntur indicia in eum laborantia Jacob. Novell. tract. ad defens. reorum N° 39 fol. mibi 48 Cravet. cons. 99 N° 11; concurrente praesumptione quod Christianus nomine Sanctus huiusmodi scelus non comiserit; et licet septem fuerint mulieres deponentes contra ipsum, attamen omnibus non videtur magis credendum quam uni soli, quia ex testimonio unius iuvari non potest testimonium alterius imperfectum, et defectuosum, esset enim absurdum quod unus testis inhabilis, et qui ipse auxilio, et suppletionem aliorum indiget, vitia, et defectus ipsorum supplere posset Cran. cons. 99 N° 10; quomodo enim fidem aliis testibus addere poterit, quam ipsemet non habetur L. nemo plus iuris ff. de reg. iuris, et ad hoc ut unus testis supplere possit defectus alterius requiritur quod ipse sit bene idoneus, et integer, immo valde dignus, et omni exceptine maior Cranet, cons. 6 N° 25, et si bene considerentur D.D. loquentes de hac materia suppletionis, semper dicunt quod inhabilitas unius testis suppletur ex habilitate aliorum, cumque ipsae omnes foeminae sint inhabiles una aliam iuvare non potest, quia nemo dat quod non habet, minusque deponunt de loco, tempore certo, et modo habito, ad hoc ut ad inquisitionem procedi posset Delvius disquisit. magicarum lib. 5 sect. 3 lit. e in 3 requisito.

Et posito semper veritatis preaeiudicio, quod in hoc casu forent attendendae licet infames, attamen ad praesumptionem solam faciendam admitterentur non autem ad talem probationem, ex qua condemnari posset Corn. cons. 58 infin. lib. p.o, ubi nec ad torturam, gl.in c. I delictibus ibi ad testimonium gl. fin. in I fin. c. de accusat. Scacc. tract. de iudic. causarum civil. crim. et haeret. cap. 82 N° 8 lib. p.o ubi N° 10 habetur quod si striges testantur de delictis commissis tempore, quo erant in Diabolica tragedia, eo casu earum dictum non solum non faceret indicium ad torturam, sed neque ad inquisitionem specialem, quia lamiae cum reperirentur in illis choreis, Demonis illusionibus deceptae, multa illius ludificatione, et arte vident, quae falsa, et ficta sunt, et ipsae vera putant, si vero testantur de delictis alio tempore commissis tunc aliquam fidem facere possent, non autem probationem, et licet in casibus exceptis admitterentur, tamen non sunt testes omni exceptione maiores Farin. in quaest. crim. quaest. 60 N° 53 lib. 2 quem sequitur Scac. de iudec. cap. 9 N° 357 lib. 2 ex hoc etiam non attenduntur, quia sunt mulieres, quae regulariter in causis crimin. non admittuntur in testes c. mulierem 33 q. 5 fol. mibi 413, c. forus de verb. sign. cum varium, et mutabile cor semper teneant,

unde versus, Foemina fallere falsaque dicere quando carebit, Beccharia piscibus, et mare fluctibus tuncque carebit, et alibi foemina nulla bona quia ter mutatur in hora Jacob. Egid. tract. de reprob. testium N° 5 fol. mihi 87. Bart. cod. tract. par. item mulieres fol. mihi 162; nec in criminibus exceptis, quale putatur istum, admittuntur ad faciendum inditium nisi tres, aut quatuor pro uno viro Delvius disquisit. magicarum lib. 5 sect. 3 ubi 2 inditium est nominatio socij criminis lit. e. fol. mihi 371; quia tanta fides non adhibetur mulieribus etiam de iure civili, quanta iuri Lanfranc. de Oriano tract. de testibus N° 80 fol. 493, ratione instabilitatis Curtius tract. eo concl. 18 N° 38 fol. mihi 177.

Eoque magis hoc vindicat sibi locum in praemissis mulierculis Dominica Graciadea, Dominica Chimolla, et Junipera Chemola infamibus etiam ex hoc, quod se faciunt adulteras, dum asserunt se carnaliter cognitas ab ipso m.o Sancto, Magdalenamque de Andreis, et Chatherinam Baronam huiusmodi delicto ab eo fuisse suppositas, quia illa conclusio quod socius criminis admittatur contra socium in casibus exceptis, sane intelligitur in socio criminis ex alio delicto non infami Marsil. crim. cons. 74 N° 23 quem sequitur Rimin. cons. divers. crim. 106 N° 10 lib. p.o Osasc. dec. 79 N° 38 Gramat. cons. 61 N° 1:2:3 ultraquod non solum se faciunt socias criminis, quarum testimonium non recipitur, cum non sint bonae vitae, et famea Alex cons. 11 N° 6 lib. p.o sed etiam sunt mulieres quoque reijcendae in crim. et ex alijs delictis infames, et specialia tot non possunt in idem concurrere Bart. tract. de quaest. in quaest. p.a fol. mihi 71.

Et non obstaret statutum Tridentinum (si adesset quia non reperij) quod crederetur, aut credi deberet testibus minus idoneis, sociis criminis, et infamibus, quia non ob id tales testes ad facienlam probationem delicti, sed tantum ad qualemqualem fidem prout pensatis pensandis iudici videretur, ut etiam de iure communi in criminibus exceptis supra dictum fuit, et statuti ea interpretatio est facienda, quae ius commune minus laedat Rimin. cons. divers. crim. 107 N° 8 lib. p.o Petrus Caleph. cons. divers. crim. 86 N° 7 lib. 2; Statutaque debent limitari, intelligi, et declarari secundum iuris communis dispositionem Vallesius cons. crim. divers. 82 N° 4 lib. 2 immo in cap. 23 Stat. Trident. in crimin. fol. 6 cavetur in casibus non declaratis, fore procedendum, et cognoscendum secundum ius commune et in capitulo 27 cavetur depositionem testium (ut in praesenti nostro casu nonnullae dicunt) deponentium ut alia dixit, fore nullam, et non probare.

Et agrediendo singulas ipsarum mulierum depositiones, ipsae non obstant eidem m.o Sancto, quia Lucia Cavedena, et Dominicha Graciadea in suis constitutis sunt variae, et vacillantes, ideoque minime probant

text. in c. ecclesia s.s Nos igitur, de causa possess. et proprietas. Delvius disquisit. magicarum lib. 5 sect. 3 lit. e vers. quinto requiritur, Marsil. cons. crim. 88 N° 3; et ratio assignatur quia aut primo loco, aut secundo falsum deposuit, et falsario non creditur. Quod autem sint variae ex hoc patet quia Lucia Cavedana in eius constituto 18 Xbris 1646 (decembris) fol. 114 processus, et fol. p.o huius copiae dixit, «ma con mi non gl'è stato in altri lochi, che quella volta a rovinar li bovi al Scarambea», in processu vero fo. 146, in suo constituto 24 Xbris (decembris) 1646, dixit et viveniva m.o Santo Peterlino a Nomi, et v'era anche m.o Santo Peterlino a faturare m.s Agustino», et fol. 147 «n'erano presenti à tutte trei le fatture», et in suo constituto 26 Jannuarij 1647 «fu presente a fatturare m.s Christopharo Sparamani».

Dominicha Graciadea in eius constituto 18 Xbris 1646 fol. 119 processus, et fol. 2 huius copiae dixit. «anche m.o Santo Peterlino è stato con noi una volta sù dal Scarambea quando andassimo a guastargli li bovi in forma de gatto - Santo non sapeva del striamento fatto à m.s Christopharo Sparamani. - et lui non è stato in altri lochi à guastare alcuno, o far striamenti»; in illius autem constituto 23 Xbris (decembris) 1446 fol. 144 processus, et fol. 6 praesentis copiae dixit, - «mi ricordo ben di certo, che siamo state in casa de m.o Santo perché s'ontassimo tutti in casa de mia madre, et ancor d.o m.o Santo s'ontò con noi altre», nec non fol. 155 processus, «quando andassimo à fatturare Agustino v'era m.o Santo», fol. 172 sive 173, «quando cavassimo la creatura sù à Peresano gli fu anche Santo - Santo fu presente à faturare Christopharo Sparamani», fol. 241, ex quibus satis aparet de periurio, variatione, et falsitate, ac contrarietate ipsarum in ipsarum depositionibus.

Benevenuta Graciadea erat, et est minor annorum 17 ut ex fide illius baptismatis in processu fol. 192 baptizata die 2 Februarij 1630, etiam tempore illius depositionis 21 Xbris (decembris) 1646, et 3 Jannuarij 1647, et minor annorum 17 non probat in crimin. L. in testimonium ff. de testibus. Alex. cons. 99 N° 5 lib. p.o Gramat. dec. 40 N° 17 etiam in crimine magiae Delvius lib. 5 sec. 3.

Se facit sociam criminis, est mulier, et minor, non torturata. Et nulla ex illis deponit de certo die, aut certa nocte, et ubi deponant de actu nocturno, non probant, quia non dicunt ad lumen lunae, vel alterius luminis accensi splendentis, tta. Dec. cons. 429 N° fin., Bal. L. si cum exceptione in hac actione ff. quod metus causa fol. mihi 203, Sas. L. non minorem N° 4 ff. Transact. fol. mihi 93 Farinac. 9, 62 N° 38.39.40. Omnes erant pauperrimae, partim mendicantes, quibus etiam ex hoc capite diminuitur de fide, quia faciles ad peierandum, cum facilius corumpentur pauperes, quam

divites Jacobus Egid. de reprobatione testium N° 8 fol. *mibi* 87; *nec non Dominicha Graciadea mater, et Lucia Cavedena filia erant inimichae, et perturbatrices eiusdem Sancti, et inimicis non creditur* *Crot. tract. de testibus Zillatae, parte 3* N° 97, *tract. in L. 3 in principio ff. de testibus, etiam in crimine Simoniae, et laesa maiestatis, testisque dicitur inimicus, qui iniuriam facit, et etiam qui facere conatur* *Crotus dicto traact, concl. 52* N° 101.

Non obstat Chatherina Barona Fitola in suis depositionibus 19 *Februarij, et 26, rationibus antedictis, et quia deposuit inverisimilia ibi Il Diavolo mi donò mezo ducato, col quale comprai tanta canevella a Roveré, quia Demon nil de suo habet, quod dare possit* *Delvius lib. 2 quaest. 12 lit. D pen. fol. 79 ubi lit. A. recenset loco Scutatorum, aperta capsula, in ea repertum fuisse finum equinum, hinc fit ut illusionibus Demonum sagae decipiantur ad credendum falsum, quod verum putant, nec non quia deposuit de annis 3. aut 4. factae futurae Augustino de Augustinis in suo examine* 19 *Februarij, et tamen si credendum foret eidem Augustino in eius examine* 10 *februarij 1647, constaret tantum de annis duobus, et mensibus quatuor.*

Junipera Chemola nihil facere videtur ex premissis, et quia non deponit de tempore aliquo depositorum ad hoc ut falsitas deprehendi posset ex illius depositi depositione, ubi il Diavol mi pomisse portare (omne adamentum mulierculae pauperrimae re inconueniens, ludibrio tamen valde pertinens) una collana, et un anello d'oro. Demon autem aliquid poliendo, prestare non potest, et si posset nollet *Delvius lib. 6 cap. I sect. 3 lit. e ex quibus Demonis falacia constat.*

Sicuti non habet obstare depositio *Magdalenae de Andreis* 10 et 11 *Januarij 1647 de tempore aliquo non deponentis, et ex alijs antea allegatis.*

Non obstant depositiones Augustini de Augustinis, et Antoniae illius uxoris 10 *Februarij 1647, quia nil concludunt, et sunt interessati, nemoque admittitur pro teste in causa propria* *Nullus ff. de testibus, et uxor pro marito reijcitur* *Crotus tract. de testibus parte 4* N° 122 *gl. in L. 2 c. de testibus. Minusque obstant depositiones D.D. Jo. Antonii mariti et Dorotheae uxoris de Ferrarijs, Scarambearum, 16 Xbris (decembris) 1646 mibi post praemissa scripta delatae, et Susanae Bettinae, quia priores sunt interessati, uxor et maritus, iuribus allegatis, et quaelibet animalia praesumuntur mori naturaliter, nisi probetur contrarium, et Susana est mulier, et singularis, testisque singulari non creditur* *L. iusiurandi c. de testibus, et est contraria in suo dicto d. i. Ferrarij, quia ipse deponit sepelijsse unum bovem, ipsa vero dixit eum humasse duos, ita ut nemini credatur.*

Non officit Laurentius Cortus testis receptus 15 *Februarij 1647 quia circa propriam eius infirmitatem assertam, potius deponit fuisse curatum*

quam maleficiatum, ibi et poi andai miorando, qui plene probat contro Fiscum.

Quod autem atinet ad depositiones D. Ceciliae matris, et Mariae filiae de Sparamanis 6 Xbris (decembris) 1646 et Donati Beltrami servi, ipsae obesse non videntur, quia mater non admittitur pro filiis L. parentes c. detestibus, et soror, et servus repelluntur veluti domestici, indeque nullum probatur maleficium.

Assertae famae quod Sanctus sit Sortiarius, sive maleficus, nulla ratio est habenda, quia nullus ex testibus de illa formiter deponit si bene observentur depositiones assertorum testium 10 feb. 1647 fol. 294 ma de voce, et fama lo posso ben dire, 15 Februarij Laurentii Corti, ma e ben vero che così dale genti ho sentito, m.o Santo è vera, che sete "strion", 27 Martij 1647 fol. 405 de voce, et fama, ho sentito dirlo, che m. Santo è strione, quia oportet fama esse ortam ante inquisitionem, et capturam Delvius lib. 5 sect. 3 Petrus Duena regula 298, et a fide dignis, et non malevolis, vel futilibus personis, debetque probari saltem per duos testes omni exceptione maiores Delvius lib. 5 sect. 2 lit. A. B. Cattus cons. divers. crim. 99 N° p. o lib. p.o. ubi non praecedente infamia inquisitio, et querella dicitur nulla, et testes volentes probare famam, dicere debent audivisse dici à maiori parte populi, aliter non probant Marsil. cons. crim. 88 N° 12 Bart. L. de minore paragr. plurium ff. 99, quam cum non dicant asserti testes, neque ex processu legatur, fama aliqua dici non potest, sed potius vana vox hominum populi colloquentium, quae a prudentibus non est attendenda Marsil. crim. cons. 87 N° 4 et non obstat dictum m. Sancti in suo constituto 27 martij 1647 fol 388-ibi " se Agustino havesse pigliato l' medicamento, che gl'insegnai, sarebbe guarito - se Agostino havesse avanti S. Michele tolto de quelle pomele de zei turchini" qua inde maleficium non infertur, immo beneficium, et ubi essemque in dubiis, ea facienda foret interpretatio delicti exclusiva Marsil. crim. cons. 2 N° 18, et iudex promptior esse debet in absolvendo, quam in condemnando Marsil. dicto consilio N° 17, et praesumptionibus quantumvis urgentibus nemo condemnatur L. absentem ff. de poenis, et L. I c. si quis imperat maledixer; praesertim in persona bonae famae, et progeniei, qualis est ipse Sanctus Calephat. crim. divers. cons. 86 N° 28 lib. 2 text. in L. merito ff. pro socio.

Quemadmodum non videntur officere depositiones testium super assera grandine deposita per ipsas Chatherinam Fitolam fol. 352 processus, et Juniperam Chemolam in illius constituto 20 februarij 1647, quia sunt mulieres, et socias asserti criminis se faciunt, ex aliisque causis infames, ut supra ostensum fuit, ideoque non fide dignae et quia tempus ignorant assertae grandinationis, non ita facile oblivioni tradendae quemadmodum

non attenditur depositio Angeli Curti fol. 351, Berthol. et Joannis Zuambellorum fol. 352, et Margheretae uxoris Simonis Graciadei fol. 356 quia non concludunt in facto, nec tempore grandinationis, suntque singulares, quo casu nil probant, et licet grandinationem probare, attamen inde delictum m. Sancti non probatur, nec praesumitur iuribus allegatis, immo si costeret de tempestate costaret quoque eodem tempore eundem Sanctum non fuisse in nemoribus supra Daianum, sed in agris proprijs in loco a Mior Regula Castellani.

Et non est facienda vis in depositione testium super anguiculis in aerem, dum foenum secaretur, quia Franciscus de Leonardis nihil vidit, et m. Sanctus in suo constituto 7 Januarij 1647 affirmavit ad iocem dixisse, non autem quod re vera res sic se haberet, et verba iocose dicta non trahuntur ad delicta, quemadmodum caeteri testes super hoc nihil affirmant, sed ad ipsum se referunt tamquam authorem, et magis non creditur exemplo quam originali L. signis in aliquo c. de edendo, immo testis fol. 294 satis male affectus m. Sancto, immo instigator, dum dixit ibi, ma V.S. esamina uno poco Batta Miorandi, et Bastiano Agostini, cui non creditur iuribus notis, quodque notissimis. Sicuti nihil faciunt testes super asserto animali recepti dum secarent in loco Cadraos, ubi fol. 404 unus dixit, quod m. Sanctus eos vocaverit dicens, venite quà, movete questo sasso, che vi voglio far vedere un brutto animale - è passata l'ora - quia inde delictum, nec praesumptio delicti inferitur, ut de se patet, et in dubio concluditur pro non delicto, quemadmodum sic dicitur circa signum per eundem Peterlinum membro genitali ad uxoris mamillas iam annis 47 factum, cum actus, qui potest se habere ad bonum, et malum, sit capiendus ad bonum, non autem ad malum ratione delicti evitandi, immo per signum crucis tollitur omne dubium mali, et actus ad bonum interpretatur. Respectu autem eidem m. Sancto impicti coitus cum Dominica Graciadea, Dominica Chemella, Magdalena de Andreis, Chatherina Fitola, et Junipera Chemola lamijs, de hoc nullibi constat, quidquid ipsarum pars dixerit, quia ipsis non creditur uti facientibus se criminis socias, et respectu aliarum, ipsae non deponunt per visum, aut alium sensum, minusque causam redunt earum dicti, nec de loco, et tempore aliquibus affirmant ex supra allegatis, et L. solam c. de testibus, ultra quod aliqua indicia non apparent, et mulieri dicenti se cognitam ab aliquo non creditur Alex cons. 157 N° 1 lib. 5.

Tandem per torturam sibi rigorose, et amare, ac iniuste illatam in constituto 25 Januarij 1647 fol. 245 non praecedentibus legitimis indicijs delicto proximis, vel saltem urgentissimis emotis, quae non evenerunt in caso isto, et remota indicia non faciunt indicium ad torturam Franc. s Cason. tract. de indic. et tortura, tit. de fama reorum cap. 2 N° 3; nec assignato

eidem termino ad faciendum defensiones, quibus ipse renutiare non potuit, ut fuit ostensum, satis purgatus fuit Marsil. cons. crim. 22 N° 10, quia nil occasione artis magicae impositate, et adulterij cum praemissis confessus fuit, veluti puram veritatem dixerit Gramat. dec. 96 N° 2, ubi N° 3. scriptum reliquit esse beatum illum, qui se omnino tenere potiut in tormentis, quoniam absolvetur, et melior quam ante torturam reputabitur, cum prospere, et feliciter se purgaverit ab impositis.

Ei atenta ipsa tortura semel illata ipse amplius eominus erit repetendus sine novis indicijs urgentioribus primis Mancinus tract, de confess. e tit. de confess. e iudiciali incausa criminali cap. 3 act. 4 quaest. 14 N° 72. Grandin. de maleff. tit. de quaest, et tormentis, in verbo tu tamen N° 20. Bal. in sua pract. iudit. tit. utrum quis sit ad tormenta reponendus quaest. 20, et in L. milletes N° 4 c. de quaest. Alex cons. 5 N° 5 lib. p. o. Marsil. crim. cons. 22 N° 10 in fin.; et ubi non repetendus repeteretur, et fateretur, confessio non atenderetur L. poen. de quaest. Ex hoc etiam torqueri de iure non videtur potuisse, nec posse repeti videtur, attenda illius etate senili annorum 70, senesque septuagenarius torqueri non potest Franciscus Casonus tract. de accusat, et inquisit, tit. quae personae torquere possint cap. 10 N° 11:12 fol. mihi 77; quia senex dicitur ab annis 55 usque ad 80 L. non aliter et ibi gl. ff., de legat. 3 et L; fin. c. qui aetate lib. 10; et ratio est quia sicuti impuberes propter minorem aetatem torqueri non possunt, aequae et senes propter imbecillitatem corporis torqueri non debent, cum a pari procedant in praesenti casu, ultra quod dum senes fiunt puerescunt etiam ratione ingenij, et multi propter corporis imbecillitatem in tormentis perierunt innocentes. Quo vero ad commercium assertum habitum cum quadam muliere fol. 344 ut ambo fassi fuere (cuius nomen suppressum defensori dandum non erat) confessio eiusdem Sancti non erit attendenda uti nulla, non praecedente super inde aliqua querella, aut inquisitione, difamacione, et indicijs, potius metu tormentorum emissa, dum erat in actu torturae, quam quod veritas sic se habuisset, et ubi confessio ipsa videretur attendenda, Statuto Tridentino in crim. cap. 66 fol. 14 locus foret, nec non detract. ni quartae partis vigore dicti statuti cap. 15 fol. 3, ubi per confessionem quarta remittitur. Hinc quia in criminalibus probationes apertissimae requiruntur, luce meridiana clariores Anch, cons. 24 N° 2; quae in praesenti casu non leguntur, actoreque non probante reus absolvitur L. qui accusare c. de edendo, attenda bona fama, et progenie eiusdem m. Sancti, et mala qualitate ipsarum lamiarum ipse Sanctus venit e carceribus dimittendus, et prorsus liberandus ab imposita arte magica, attenda illius constantia in tormentis, et concludo cum iureconsulto in L. absentem ff. de poenis melius esse nocentem absolvere, quod innocentem

condemnare; et ita iuris esse censeo, concurrente gratiosissimo rescripto Ill.mi et Em.mi Domini, Domini Gratosissimi iustitiam committentis iam praesentato - salvo saniori iudicio rectus sentientis.

Roboreti 10 maij 1647. Ego Joannes Passarinus I.U.D. (iuris utrisque doctor) minimus ⁽⁶⁾.

Quandoquidem Perillustris et Eccell. mus D. nus Joannes Passarinus adeo docte, et eleganter, ac prolixè enucleavit antelatas iuris allegationes, ut quicumque sapientissimus Iudex legum, iurisque diligens observator non possit non illas approbare, ideo ego infrascriptus pro subscriptione requisitus non possum nec volo eandem petenti recusare, eo magis quia socii criminis etiam in delictis exseptis et in quibus veritas aliter haberi non potest non faciunt indicium at torturam, immo nec ad inquirendum, quotiescumque duos vel plures patiuntur defectus, quod procedit etiam eo in casu, quo ipsi dictum suum confirmarunt in tortura, sic post multos Doctores tenet Farinac. de indicatijs et tort. lib. I tit. 5 quaaest. 43 N° 178. Hinc quia in ocurrenti casu sagae, quae faciunt se socias criminis, multos testificandi defectus patiuntur accurate omnes relatos a praefacto Eccell.mo D.o Passarino, utique illae neque indiciva faciunt ad torturam, minusque ad inquirendum, uti patet ex doctrina Farinac. superius adducta, qui ad rem nostram egregie loquitur: cum itaque praesens inquisitionis processus incoeptus, atque fundatus fuerit in solis depositionibus assertarum sociarum criminis, nempe Luciae Cavedenae. Dominicae Gratiadae, Benvenutae Gratiadae et Dominicae Camelaë, veluti videre est a principio processus usque ad decretum capturae sub die 18 decembris anno 1646 relaxatae contra Sanctum Peterlinum, eundemmet processum corruere necesse est, siquidem inquisitio non subsistit, nisi praecedant legitima indicia, Farinac. d. inquisit. lib. I tit. I qae. 1.2.40 ubi ait neminem esse, qui dubitet, inquisitionem sine praecedentibus indicatijs formatam esse ipso iure nullam et Guazzin. ad defens. reor defens. 9, circa inquisit. cap. I N° 3 tradit, indicia debere praecedere inquisitionem, sive procedatur per viam inquisitionis ex dispositione iuris, sive alicuius statuti, alioquin Iudex ad inquisitionem procedens sine indicatijs tenetur ad damna, et interesse partis, iuxta sententiam Farinac. ibidem, N° 44 et Guazzin. in loco praecit. N° 7. Quo fit, Sanctum Peterlinum e carceribus esse omnino dimittendum, accedente eo fundamento, quod contra ipsum deventum fuerit ad decretum capturae nullis praecedentibus legitimis indicatijs, sine quibus indubitata est iuris conclusio, capturam decerni non posse L. penult. et ibi Glos. c.de

quaest. Rol. à Vall. cons. 17 N° 2 vol. 3 Farinac. de carcerib. et carcerab. lib. I tit. 4 quaest. 27 N° 112 et 113 etiam in delictis atrocissimis, N° 114 et hanc opinionem non solum communem, sed etiam aequiorem esse, ac propterea magis servandam tastatur idem Farinac. N° 116. Quod vero in casu nostro captura fuerit raxata absque indicijs, manifeste arguitur ex eo quia ex depositionibus dictarum muliercularum, quae se faciunt socias criminis, nec minima oriri potuit suspicio contra praefactum Sanctum Peterlinum, tum quia relaxata fuit captura antequam assertae sociae criminis deposuerint ad faciem ipsius Peterlini Farinac. de indic. et tort. lib. I tit 5 quaest. 42 N° 140 videtur etiam summarium ibidem in praeallatis N° 140 cum etiam quia assertae sociae criminis plures defectus patiuntur, uti superius dictum est unde non est mirum si nec indicium, aut praesumptionem faciunt Bursat. cons. 330 N° 172 vol. 3 ubi fatetur se saepius ostendisse hanc opinionem magis esse communem, neque dissentiunt Bec. cons. 85 N° 19, Bertazzol. cons. 251 N° 22 et ita etiam in muliere patiente plures defectus concludit. Farinac. de testb. lib. 2 tit. 6 quaest. 59 N° 24 Quare cum praemissus Sanctus Peterlinus indebite fuerit carceribus mancipatus, infertur necessario, ipsum ab illis esse liberandum Paris. de Rub. in tract. de syndicat. sub N° 1 in illis verbis, ubi captus; fol. mihi 176 à terg. Gabriel. de restit. spoliat. conclus. 1 N° 20 eundemque dimittendum esse etiam sine impensa, tradidit Farinac. de carcerib. et carcerat. quaest. 22 N° 146. Verum supposito sine tamen veritatis praeiudicio, quod non recludantibus praemissis fundamentis antelatae sagae fidem faciunt, me Eerle ipsae ita sufficienter non probant ut possit supradictus Peterlinus condemnari, teste Farinac. de indic. et tort. lib. 1 tit. 5 quaest. 43 N° 39 sed debet cessare non tantum poena ordinaria Farinac. ibidem N° 76 et sub N° 75 verum etiam extraordinaria, quia scilicet ultra depositionem assertarum sociarum criminis non concurrunt aliae praesumptiones plures, et urgentes, quae pro infligenda poena extraordinaria sunt necessariae. Farinac. in praecit. N° 76. Quod vero attinet adulterium, quod praedictus Sanctus Peterlinus confessus est incidenter, sponte, et sine praecedente inquisitione, in omnem peiorem eventum non posset mulctari nisi paena extraordinaria Farinac. de reo confess. et convict. cap. 2 quaest. 81 N° 81 et 82 et cap. 7 d.ta quaest. 81 N° 266 et 268 eamque veniret temperanda, veluti comprobatur Excell.us D.us Passarinus. Sed certe a casu, de quo agimus, etiam poena extraordinaria exulare debet, ut videtur novissime sentire Guazzin. ad defens. reor. defens. 31 circa confess. rei N° 15 maxime quia idem Peterlinus praemissam confessionem expresse non ratificavit, prout voluit Hjer. Giach. relatus à Guazzin sub praecit. N° 15 et sic opinio volens locum habere poenam extraordinariam limitatur ut procedat

iuxta sententiam Hier. Giach. superius allatam, quando intervenit expressa ratificatio. Sed quidquid sit circa defensionem praetensi adulterij non est laborandum, cum tractatur de levi poena statutaria. Quamobrem stantibus fundamentis ob nimiam temporis brevitatem crassa (ut aiunt) minerva à me praenarratis, alijssque argumentis erudite allatis ab Excell.mo D.mo Joanne Passarino, et ab ipso sublatis quibuscumque rationibus, quae possent in contrarium adduci, firmiter, et intrepide concludo Sanctum Peterlinum esse e carceribus liberandum, ac potissimum ob artem magicam cessante omni poena tam ordinaria, quam extraordinaria; et ut eiusdem innocentia eo clarior elucescat, quaecumque motiva, quae animum Judicantis possent ancipitem reddere, exhiberi mihi postulo, offerens illa absque difficultate resolvere ac diluere.

Cosmus de Cosmis I. C. Excelsi Regiminis superioris Austriae provinciarum Consiliarius, Fulgaridae, finiumque Itolorum Commissarius Archiducalis -salvo-

Sanctissimae Trinitatis Nomine Invocato

Et licet ex parte officij magna valde occasio detur multa scribendi circa impertinentia, sophistica, et cavilosa interrogatoria facta testibus ad defensam m. Sancti Peterlini receptis, attamen brevitati studendo, una cum Sighismundo Scacc. de judic. cons. crimin. et haerethicalium lib. 2 cap. 8 N° 882 Alber. de Malet. tract. de testibus cap. 8 N° 4 dico interrogatorium non posse, nec debere continere novum capitulum, et interrogatoria esse formanda ex ventre capitulorum, quemadmodum capitula formantur ex ventre petitionis, et non aliunde ad libitum Domini examinatoris, sicuti etiam resecantur interrogatoria iuris, et ea, quae respiciunt peritiam, et definitionem alicuius rei Scacc. ibid. N° 896; et volens interrogare habere debet ante faciem capitulum, in illudque intueri tamquam in speculum, et inde formare interrogatoria. Hinc est quod depositiones testium super ipsis interrogatorijs in punctis contrarijs attendendae non erunt, quod autem testes sic fuerunt interrogati ut infra patent interrogationes factae, etiam repetitae ad faciendum vacillare idiotas, Jacobo Sguaizerio-in causa scientiae - quomodo sciat: An sagae, et strigones - Se crede che li striamenti - An ipse credat quod fascinationes- Joseph de Aldrighetis -An credat dictum Sanctum-An ipse scit quod strigae - An ipse credat quod fascinationes.

Lazaro de Benevenutis - An sciat quod dictus sit sufficienter edoctus - An credat quod strigae, et strigones - An credat quod strigae, et lamiae.

Jacobo de Benevenutis - An strigones, et strigae solitae sint - An credat quod Sanctus praedictus sit sufficienter edoctus - An credat quod fascinationes, et strigae.

Antoniae Brazzae. Se la tempesta che dice - Ovvero gli sia stato messo in mente da altri.

Monita, et bene hortata, ad dicendum veritatem mandando Sua Spect. as pro favore Fiscii eidem legi depositionem factam per Bartholomeum Dioch famulum dicti Sancti, ex qua aparet quod grandinare coepit post discessum factum per dictum Sanctum. Non erat interroganda super depositione alterius nisi ad cavilandum propriam, per sugestionem prohibitam, quae tamen sugestione non obstante ad rem deposuit quantum ius mulier ad exculpendum, sive ad probandum defensionem admittenda.

Inter.a - vene la patrona de m.Santo - An ipsa sit illa mulier, quae adulterium comisit - quae tamen respondere non tenebatur uti testis, cum sit interrogatorium impertinens, cum nemo teneatur detegere propriam turpitudinem, et quia iam notum erat. - Quae verba Sanctus protulerit dum erat sub arbore - quod interrogatorium continet potius offensionem, et arma non sunt sumenda de domo rei. - An die sequenti operam suam praestitisset etiam dicto Sancto - quomodo hoc fieri potuerit, quod die sequenti incubuerit rebus domesticis, nempe in nendo, et suendo cum fuerit dies festus, ut ante dixit.

Cui, et alijs interrogatorijs satis respondit in haec verba: ma mi racordo però, ch'era una festa, che seguitava.

An fuerit citata, non interroganda, quia iam constabat de citatione per relationem officialis in mandato citatorio 15 Maij 1647; interrogatio autem evenit tantum ad cavilandum, quia id quod superflue fit tendit potius ad involvendum testes, idiotas, et simplices, quam ad rem capitulatum, et licet respondisset se non fuisse citatum, attamen ex relatione constaret contrarium, circa vero modum, et occasionem citationis factae, etiam si prius fuerit requisita à parte attamen hinc non infertur subhornoatio, quia spectat ad reum, et illius defensores perquirere testes examinandos pro veritate.

An fuerit instructa - Et ad generalia iterum -an fuerit instructa.

Ideo nulla habbita ratione ipsarum interrogationum, attenta probatione in substantia pro praedicto Sancto facta per ipsos, et alios testes, tam circa qualitatem, et famam bonam quam innocentiam illius, declaranda erit ipsum fore relaxandum, et absolvendum, quia probatio rei est adeo favorabilis, ut non sint attendendae subtilitates, et apices iuris, sed sint ampliandae, et non restringendae Plot. con. 60 N° 25 lib. p.o et probatio rei praefertur probationi accusatoris, et magis creditur testibus

deponentibus pro non delicto, quam e contra, et iudex facilior esse debet ad absolvendum, quam ad condemnandum. L. Arian. ff. act. et obligat., et inter alia privilegia defensorum, est ea, ut probetur praesumptionibus, et coniecturis Marsil. sing. 19 N° ulto, etiam dubijs, minusque concludentibus, et minus legitimis, Cranet. cons. 2 N° 10 Natt cons. 359 N° 2 ubi quae admittuntur etiam testes suspecti, domestici, et familiares, aliterque inhabiles Plot. cons. 60 N° 25 lib. I; Immo quandocumque ad defensam testes admittuntur non obstante publicatione Natt. dicto cons. 359 N° 1 text. in socias s.fin. ibi reo postulante quoque iterum de quaest. Non obstat asserta imaginaria narratio eiusdem Antoniae Brazzae, quia semper concludit, ma mi ricordo però ch'era una festa, che segiutava. Signor mi sò che la tempesta mi vene à chiappare lì nel campo, et me lo raccordo bene, et vi era anche Borth. predetto con m.Santo.

Ob id concludo iterum eundem fore absolvendum, et liberandum salvo saniori.

Ego Joannes Passarinus J.U.D. minimus

Die Sabbathi 3.mensis Augusti 1647 in Cancellaria.

E' comparso Jseppo Goritiani ufficiale di questa Corte et hà referto si come m.Santo Gratiadei Carcerato per la lunga peggionia forse, è per l'età sua senile si ritrova amalato, et particolarmente le gambe incominciano ad enfiarsi, per il che de commando delli Ill.mi Giudici, cioè del Clar.mo S. Ropele Commissario et del S. Delegato hà trasportato detto carcerato nella stanza dalla parte del Barcho nominata la stanza delli pinteri quale però non stima esser sicuro in detto luogo come si ritrovava nella peggione, essendoche non si può serare con quel modo si deve- et perciò protesta in ogni evento de sinistr'incontro di non essere sottoposto a pericolo alcuno, n'anco d'imputatione.

Cancellarius scripsit ex requisizione (?).

NOTE MANOSCRITTO: 69.7(4)

1.

Il 13 maggio 1647 nella cancelleria della giurisdizione di Castellano davanti all'ill.mo e chiarissimo signor commissario Ropele, comparve un certo Graziadeo Peterlini, intervenente a nome di suo padre Santo e presentò i capitoli che dovevano essere provati a difesa di quello, chiedendo che venissero accettati e che venisse fissato il giorno e l'ora per l'interrogatorio dei testimoni da citare affinché non capitasse che la loro convocazione venisse fatta inutilmente con spese maggiori.

Inoltre esaminati gli stessi testimoni, chiede che gli vengano date da vedere le loro deposizioni e da corroborarle con le citazioni del diritto, e che gli venga prorogato di otto giorni di fatto e di diritto il termine per la preparazione della difesa, perché non capiti che il difensore si trovi alle strette e così salve tutte le eccezioni di qualunque specie.

L'ill.mo e chiarissimo signor commissario rispose di tenere in degna considerazione i punti presentati, nonché le modalità dei testimoni e di deliberare.

2.

Il giorno 15 maggio 1647 nel palazzo di Nogaredo.

L'ill.mo e chiarissimo signor commissario Ropele, visti i punti, e salvi sempre quelli che non c'entrano e non devono essere accolti, da decidere a tempo e luogo, comandò che venissero convocati i testimoni nominati per il giorno di venerdì prossimo al mattino, offrendo di esaminarli tanto riguardo ai capitoli, quanto sopra le interrogazioni da farsi da parte del fisco, riservando di prendere in considerazione qualunque eccezione a tempo e luogo, sia contro le persone, sia contro i loro detti.

3.

Venerdì 17 maggio 1647.

Nella cancelleria davanti al nob. e rispett. signor giudice delegato, con l'assistenza dell'ill. e chiarissimo signor commissario Ropele, comparve l'illustre ed ecc. signor dottor Giovanni Passerini, intervenendo in difesa di mastro Santo Peterlini, detenuto nelle carceri. In nome del detto convocò tra i testimoni da esaminare i sottoscritti:

Giacomo Benvenuti da Villalagarina sopra il 1° ed 8° capitolo
Lazaro Benvenuti da Villalagarina sopra il 1° ed 8°
Giuseppe degli Aldrighetti sopra i capitoli citati
Giacomo Schweizer da Pedersano sopra i capitoli citati
Antonio Caveden da Villalagarina sopra il 3° ed 8°
Tomaso degli Marchi (Demarchi) da Villalagarina sul 4° ed 8°
Pietro Cavaleri di Villalagarina sul 5° ed 8°
Santo Peterlini di Villalagarina sopra il 7° ed 8°
Maria moglie di Valentino Calliari sopra il 2°
Bartolomeo Dioch, servo di mastro Santo sopra il 2°
Giovanna figlia di Bartolomeo Chemolli di Castellano sopra il 2°
Antonia moglie di Ognibene Brazzo sul 2°
Bartolomeo Chemolli di Castellano sul 6° ed 8°
Gio Batta Pederzini sui capitoli premessi

Salvo il diritto di citarne altri se e quanto.

Il nob. e spett. signor delegato in seduta si dichiarò pronto ad esaminare i testimoni introdotti sotto il solito giuramento.

4.

Martedì 28 maggio 1647 in cancelleria.

S'è presentato Graziadeo Peterlini in compagnia dell'ill. ed ecc.mo signor dott. Passarino, difensore del detenuto mastro Santo e poiché per l'innanzi gli era stato riferito che esistevano ancora alcuni indizi sopravvenuti contro il medesimo e che in seguito a sua richiesta gli fossero dati in copia o altro.

Da parte del chiarissimo signor commissario, allora capo della presente cancelleria, era stato detto a me cancelliere che quando avessi tempo li consegnassi poiché non aveva ancora avuto gli atti richiesti a voce, presentò formale richiesta che di quelli non si dovesse tener nessun conto e che per causa degli stessi il medesimo mastro Santo non fosse molestato se non dopo averli avuti e confutati dalle tesi della difesa. Con tutto il rispetto sottolineò la nullità degli atti che verrebbero fatti contro questo e presentò formale contestazione e sottolineò l'umilissimo ricorso e tutte le altre cose impugnabili contro l'ufficio.

Ma nel frattempo riguardo agli indizi a lui prima consegnati, perché non sembri che lui non abbia nulla da obiettare, presentò le sue osservazioni legali, già presentate, chiedendo che siano accolte, esaminate e tenute in considerazione e non avvenga diversamente e poiché tutte sono a favore del detenuto, esso venga dimesso e rilasciato e che si provveda assolutamente che quel vecchio non continui a consumarsi in carcere.

Salvo il diritto di esaminare ulteriormente per la difesa, se e in quanto necessario, nonostante la comunicazione dei testimoni citati dalla difesa fino alla sentenza.

L'ill. e chiarissimo signor commissario, vista l'istanza e dato che erano sopraggiunti altri nuovi indizi che non erano ancora stati appurati, ordinò una copia di quelli con la clausola che entro tre giorni fossero fatte le osservazioni della difesa.

Questo senza pregiudizio di un ulteriore processo e di accogliere nuovi testimoni.

5.

28 maggio 1647.

Atti per la difesa di mastro Santo Peterlini di Villalagarina presentati dall'avvocato Giovanni Passerini.

6.

Ti prego signore di illuminare me tuo servo e di circondare il mio cuore con lo splendore della tua grazia affinché con la tua guida sia in grado di esprimere ciò che è di diritto nel caso presente.

Al reo non si nega mai la difesa anche se non la chiede, secondo i giuristi e non possono essere tolte le difese per mezzo di un decreto, perché sono di diritto naturale.

Donde dal momento che m. Santo Peterlini, querelato o sotto inchiesta o altrimenti accusato di stregone, finora non appare come tale, viene ammesso l'avvocato in suo favore per difenderlo anche nelle accuse più atroci, secondo il parere dei giuristi; e dal momento che lo considero innocente di questo delitto, ho pensato di assumerne la difesa nei limiti delle mie deboli capacità, il che non avrei fatto se ne avessi avuto un'opinione diversa, e così professo davanti a Dio ed agli uomini, perché non intendo difenderlo altrimenti che secondo ciò che è ammesso dalla Santa Madre Chiesa e dalle sacre Costituzioni, poiché è interesse dello Stato difendere i buoni e castigare i reprobri specialmente i colpevoli di tali delitti.

Vista dunque la copia dei pretesi indizi contro di lui, copia che comincia dalla deposizione di Lucia Cavedena fatta il giorno 18 dicembre 1646 e terminante con le interrogazioni sulle questioni generali - confessato e comunicato - sono del parere che deve essere dimesso e rilasciato dal carcere e liberato perché dalla copia a me consegnata non consta che ci sia una qualche denuncia o inquisizione generale o speciale e qualora potesse risultare dagli atti non visti, non si poté pervenire ad essa dal momento che non esistono precedenti diffamazioni né indizi e ciò sempre secondo il parere dei giuristi; poiché, benché i testimoni provino il delitto, tuttavia non danneggiano l'accusato, ed ancora vien detta nulla l'inchiesta perché è ritenuta priva del tempo e del luogo del delitto commesso e poiché in nessun passo consta del «corpus» dei delitti attribuitigli, cioè che i buoi Scarambei, Cristoforo Sparamano e Agostino Agostini siano o siano stati vittime di malefici e malati, e ancor meno che quei buoi e Agostino siano morti per un delitto scelleratamente commesso ed attribuito al medesimo Santo, come sarebbe stato opportuno che fosse stata cosa sabilita prima di ogni altra perché si fosse potuto arrivare ad una qualche accusa od inchiesta speciale e tortura, nella quale si tratta di un pregiudizio irreparabile contro lo stesso Santo, sempre secondo i giuristi; agendo diversamente il giudice incorre nella censura ancora prima di attendere le difese, alle quali il reo non può rinunciare, (come invalidamente sembra aver rinunciato lo stesso Santo il 25 gennaio 1647 e ciò che è peggio la renuncia fu accettata. Perché se si ammettesse il diritto a rinunciare, ne seguirebbe che chiunque sarebbe padrone delle proprie membra, ciò che non si deve dire e ciò secondo il parere dei giuristi; ma se non è accertato il delitto tutto crolla e la tortura inflitta è detta illegale e il giudice deve essere punito anche se per mezzo della stessa tortura si fosse scoperto che il reo ha commesso il crimine attribuitogli, secondo quanto dicono i giuristi; poiché il giudice commette una mancanza contro il suo dovere, e quando

uno commette una azione illegale non è scusato dal subire la stessa pena anche se tale azione illegale sia stata usata per una buona causa, e benché nei delitti più atroci di più difficile prova il giudice debba essere abbastanza pronto alla tortura, tuttavia non si ricorre ad essa se prima non consta dell'esistenza del «corpus» del delitto, vedasi il parere dei giuristi.

E non contrastano con queste conclusioni le deposizioni delle streghe:

Domenica Chemolla Tomasetta, madre

Lucia Cavedena, figlia

Domenica Graziadea, madre

Benvenuta, figlia

Maddalena Andreis

Caterina Baroni Fitola e

Ginevra Chemolli, per diverse ragioni e cause rivoltantisi contro loro stesse, principalmente perché nelle loro deposizioni si fanno complici del crimine ed a loro, in quanto tali, non si presta fede all'effetto del dibattimento, specialmente se non concorrono altri indizi, e questo sempre secondo quanto affermano i giuristi, anche se Santo non godesse di buona reputazione.

Poiché invece gode di buona fama si devono togliere gli indizi a suo carico, concorrendo la presunzione che un cristiano di nome Santo non abbia commesso un delitto di tal natura.

Benché siano state sette le donne che deposero contro di lui, tuttavia non sembra che si debba credere di più a tutte che ad una sola, perché dalla testimonianza di una sola non può essere aiutata la testimonianza imperfetta e difettosa dell'altra; sarebbe infatti assurdo che un teste inabile, che ha lui stesso bisogno di aiuto e appoggio degli altri, possa supplire i vizi ed i difetti di questi stessi. Come potrebbe infatti uno aggiungere credibilità agli altri testimoni, se lui stesso non ne ha?

Affinché un solo teste possa supplire ai difetti dell'altro si richiede che lui stesso sia ben idoneo ed integro, anzi molto degno e superiore ad ogni eccezione e se si considerano bene i dottori che parlano della supplenza, dicono sempre che la non idoneità di un teste viene supplita dall'idoneità degli altri, e poiché tutte queste donne sono inabili, una non può giovare all'altra, poiché nessuno dà quello che non ha, e meno ancora depongono sul luogo, il tempo certo ed il modo tenuto affinché si potesse procedere all'inchiesta.

E, sempre senza pregiudizio della verità, posto che in questo caso siano credibili benché disonorate, tuttavia sarebbero da accettarsi soltanto per fare solo la presunzione, non però come prove tali, per le quali si possa condannare, secondo il parere dei giuristi. Si ritiene che se le streghe testimoniano di delitti commessi nel tempo in cui erano in preda al demonio in tal caso la loro affermazione non solo non dà appoggio alla tortura, ma neppure all'inquisizione speciale, poiché le streghe quando si trovano in quei balli, ingannate dalle illusioni del diavolo, per gioco ed arte di costui, vedono molte cose che sono false ed inventate ed esse le stimano vere, mentre se testimoniano di delitti commessi in altro tempo allora potrebbero avere qualche credibilità, ma non costituire prova, e benché in casi eccezionali si accettassero, tuttavia non sono testimoni al di sopra di ogni eccezione, vedasi il parere dei giuristi.

Inoltre non sono attendibili, perché sono donne, che di regola non si accettano nelle cause criminali come testimoni, dal momento che hanno un cuore vario e sempre mutevole, donde il verso: Quando la donna smetterà di ingannare e di dire il falso, allora anche Beccaria sarà privo di pesci ed il mare di flutti. Ed altrove si dice: Nessuna donna è buona perché cambia tre volte all'ora, vedi i giuristi, e nemmeno nei crimini eccezionali, quale si stima questo, si accettano per fare un indizio se non tre o quattro per un uomo solo, secondo quanto dicono i giuristi, poiché non si dà tanta credibilità alle donne neanche nel diritto civile, stando al parere dei giuristi.

E ciò a maggior ragione ha luogo per le donnette premesse: Domenica Graziadei, Domenica Chemolla e Ginevra Chemolla, disonorate anche per il fatto che si dichiarano adultere, dicendo d'aver avuto contatti carnali con lo stesso Santo e che la Maddalena de Andreis e la Caterina Baroni siano state sottoposte da lui ad un delitto di egual natura, perché quella conclusione che il complice di un delitto venga accettato contro lo stesso complice in casi eccezionali di certo si intende in un complice di un delitto, la testimonianza delle quali non è accettata, poiché non sono di buona repu-

tazione, ma sono anche donne da respingersi pure nei processi criminali poiché ree di altri delitti e nello stesso processo non possono concorrere tante eccezioni.

Ed a ciò non si oppone lo Statuto Tridentino (se esistesse perché non l'ho trovato), che si faccia fede o che si dovesse credere a testimoni meno idonei complici di crimine ed infami, poiché tali testimoni si accetterebbero non per fare una piena prova del delitto, ma solo una certa qual supposizione a discrezione del giudice, come anche nel diritto comune nei delitti eccezionali e dello statuto si deve dare l'interpretazione che meno leda il diritto comune, e ciò secondo i giuristi.

Gli statuti devono essere limitati, interpretati e spiegati secondo la disposizione del diritto comune, vedi quanto affermano i giuristi, anzi nel capitolo 23 lo Statuto tridentino nei processi criminali, foglio 6, esorta nei casi non appurati, a procedere e inquisire secondo il diritto comune e nel capitolo 27 si stia attenti perché la deposizione dei testimoni che depongono sarebbe nulla e non proverebbe niente, come nel presente caso nostro, come è stato detto altrove.

Ed esaminando le singole deposizioni di queste donne, esse non nuocciono al medesimo Santo perché Lucia Cavedena e Domenica Graziadea nelle loro affermazioni sono vaghe ed insicure e perciò non provano niente e la ragione è che deposero il falso ed al falsario non si crede. Che poi siano vaghe appare da ciò che Lucia Cavedena nella sua deposizione del 18 dicembre 1646 foglio 114 del processo e foglio I di questa copia disse: «Ma con me non è stato in altri luoghi, solo quella volta a stregare i buoi al Scarambea»; nel processo invece al foglio 146 nella sua deposizione del 24 dicembre 1646 disse: «Venne anche m. Santo Peterlini a Nomi; e c'era anche m. Santo Peterlini a stregare m. Agostino» e nel foglio 147: «Ed erano presenti a tutte e tre le stregonerie» e nella sua deposizione del 26 gennaio 1647: «Fu presente anche a stregare m. Cristoforo Sparamani».

Domenica Graziadea nella sua deposizione del 18 dicembre 1646 al foglio 119 del processo ed a quello n. 2 di questa copia disse: «Anche m. Santo Peterlini è stato con noi una volta quando andammo dallo Scarambea a stregargli i buoi in forma di gatti. Santo non sapeva delle stregonerie fatte a m. Cristoforo Sparamani e lui non è stato in altri luoghi a fatturare alcuno o a far stregonerie»; nella sua deposizione del 23 dicembre 1646 foglio 144 del processo e foglio 6 della presente copia disse invece: «Mi ricordo bene sicuramente che siamo state in casa di m. Santo perché ci ungemmo tutti in casa di mia madre ed anche m. Santo s'unse con noi» ed ancora nel foglio 155 del processo: «Quando andammo a fatturare m. Agostino v'era anche m. Santo» e nel foglio 172 e 173: «Quando andammo a fatturare la creaturina a Pedersano ci fu anche m. Santo; Santo fu presente a fatturare Cristoforo Sparamani» foglio 21 e da queste cose appare abbastanza lo spergiuo, il cambiamento e la falsità e contraddizione delle stesse, nelle loro deposizioni.

Benvenuta Graziadea era ed è minore di anni 17 (non aveva e non ha ancora 17 anni) e come si deduce dal suo certificato di battesimo al foglio 192 del processo essa fu battezzata il 2 febbraio 1630, anche al tempo della sua deposizione il 21 dicembre 1646 ed il 3 gennaio 1647 e chi ha meno di 17 anni non costituisce prove nei processi criminali, vedi quanto affermano i giuristi. Essa si fa complice del delitto, è donna, è minorenni e non fu torturata.

Nessuna di esse poi fa una deposizione esatta di un giorno sicuro o di una notte determinata e dove depongono di un'azione notturna non provano nulla perché non dicono al chiaro di luna o di un altro lume acceso che splendesse.

Tutte erano poverissime, in parte mendicanti, e ad esse anche per questo motivo si diminuisce la credibilità, poiché facili a spergiuare, dal momento che più facilmente si corrompono i poveri che i ricchi, vedi a questo proposito quanto affermano i giuristi; inoltre Domenica Graziadea, madre e Lucia Cavedena, figlia erano nemiche e disturbatrici dello stesso Santo ed ai nemici non si presta fede e secondo il giudizio dei giuristi un testimone si dice nemico quando reca offesa o tenta di farla.

Non costituisce ostacolo Caterina Baroni Fitola nelle sue deposizioni del 19 febbraio e del 26 per le ragioni dette prima e perché depose cose inverosimili, dove dice: «Il diavolo mi regalò mezzo ducato grosso col quale comperai tanta "canevela" a Rovereto», perché il diavolo non ha niente di suo che possa dare, vedi responso dei giuristi, dove poi alla lettera A riporta che aperta la cassetta in essa vi trovò letame equino, di qui se ne deduce che le streghe dalle illusioni dei demoni sono indotte a credere il falso che esse ritengono per vero; ed anche perché depose dopo tre o quattro anni

dalla fattura fatta ad Agostino degli Agostini nel suo esame del 19 febbraio 1647, sarebbe assodato soltanto di due anni e quattro mesi.

Ginevra Chemola, a mio parere, non ha peso per quello che già si disse e perché non testimoniò sul tempo delle cose deposte e ciò perché la sua deposizione non fosse falsa: «Il diavolo promise di portarmi (ogni ornamento di una donnicciola poverissima è in realtà sconveniente, tendente tuttavia alla derisione), una collana ed un anello d'oro» ma il demonio promettendo qualche cosa non può mantenerla e se lo potesse non lo vorrebbe, da cui consta l'inganno del diavolo.

Così non costituisce ostacolo la deposizione di Maddalena de Andreis del 10 e 11 gennaio 1647 poiché non stabilisce alcuna data e per le ragioni sopra citate.

Né si oppongono le deposizioni di Agostino Agostini e di sua moglie Antonia del 10 febbraio 1647, poiché non concludono nulla e sono parte in causa e nessuno viene accolto come teste in causa propria e la moglie a favore del marito viene ricusata e ciò sempre secondo il giudizio dei giuristi.

Meno ancora si oppongono le deposizioni dei signori Gianantonio e Dorotea de Ferrari, degli Scarambei, del 10 dicembre 1646, deposizioni consegnatemi dopo gli scritti premessi, e di Susanna Bettini, poiché i primi ne sono interessati, essendo poi marito e moglie, per i principi giuridici allegati e perché qualunque animale si presume morto di morte naturale, se non se ne prova il contrario.

Susanna poi è donna singolare, unica teste, e ad un sol teste non si crede; inoltre nel suo detto contrasta col già nominato signor Ferrari, perché questo depone di aver sotterrato un solo bue, mentre essa disse che lui ne aveva inumato due, cosicché non si deve credere a nessuno. Non nuoce poi Lorenzo Corto, teste ammesso il 15 febbraio 1647, poiché a proposito della sua malattia, depone di essere stato curato, più che maleficiato; dice infatti: «... e poi andai migliorando» e ciò prova pienamente contro le obiezioni del fisco.

Per quanto poi riguarda le deposizioni della signora Cecilia, madre di Maria, figlia di Sparamani del 6 dicembre 1646 e di Donato Beltrami, servo, non sembrano nuocere per niente, perché la madre non si accetta come teste in favore dei figli e le sorelle ed il servo si ricusano in quanto di casa, e perciò non si prova alcun maleficio.

Dell'asserita fama che Santo sia indovino o stregone non si deve tener conto perché nessuno dei testimoni ha deposto in modo formale al riguardo; se si considerano bene le deposizioni dei cosiddetti testimoni del 10 febbraio 1647, foglio 294: «... ma di reputazione lo posso ben dire», deposizione di Lorenzo Corto del 15 febbraio: «... E' ben vero che così ho sentito dire dalla gente, che m. Santo è uno "strion"»; il 27 marzo sulla fama e la reputazione: «... ho sentito dirlo che Santo è uno stregone»; poiché è necessario che la fama sia sorta prima dell'inchiesta e della cattura, almeno secondo quanto affermano i giuristi, ed anche da parte di persone degne di fede e non malevoli o futili, e deve essere provata da almeno due testimoni al di sopra di ogni eccezione. Secondo il parere dei giuristi infatti se l'inchiesta non precede l'infamia, l'accusa è detta nulla ed i testimoni che vogliono provare la fama devono dire di aver sentito che era detto dalla maggior parte del popolo, altrimenti non è valida la loro asserzione. Dal momento che i testimoni asseriti non lo dicono, né si legge nel processo, non può essere ritenuta come reputazione, ma piuttosto come voce vana di uomini che chiacchierano, voce che non deve essere ascoltata da persone perbene.

Non offre ostacolo nemmeno il detto di m. Santo nella sua deposizione del 22 marzo 1647 foglio 388: «... se Agostino avesse preso, la medicina che gli consigliai, sarebbe guarito»... «Se Agostino avesse preso, prima di S. Michele, di quelle "pomele de zei turchini" ...» poiché da qui non si deduce alcun maleficio, anzi beneficio e dove si fosse nel dubbio si dovrebbe dare quell'interpretazione che esclude il delitto ed il giudice deve essere più disposto ad assolvere che a condannare e da cose presunte per quanto urgenti non si condanna nessuno, soprattutto se persona di buona fama e famiglia quale è lo stesso Santo e questo anche a parere dei giuristi.

Allo stesso modo non recano danno le deposizioni dei testimoni a riguardo della grandine, di cui hanno parlato le stesse Caterina Fitola nel foglio 352 del processo e Ginevra Chemolli nella sua deposizione del 20 febbraio 1647, poiché sono donne, si fanno complici del delitto asserito, sono infami per altre cause, come si è dimostrato sopra e perciò non degne di fede e perché ignorano il tempo di quella grandinata di cui parlano, grandinata non facile da dimenticare. Così non attendibile la deposizione

di Angelo Corto nel foglio 351, di Bartolomeo e Giovanni Zambelli nel foglio 352, di Margherita, moglie di Simone Graziadei nel foglio 356, poiché non concordano sul fatto, né sul tempo della grandinata e sono discordi, nel qual caso non provano nulla e se poi provassero la grandinata, tuttavia non ne seguirebbe provato il delitto di mastro Santo, né presunto per le argomentazioni legali allegate, anzi se fosse confermata la tempesta, sarebbe assodato anche che nello stesso tempo m. Santo non si trovava nei boschi sopra Daiano, ma nei propri campi nella località a Mior, regola di Castellano.

E non si deve far forza sulla deposizione dei testimoni riguardo ai serpenti nell'aria, mentre si seccava il fieno, perché Francesco Leonardi non vide nulla; m. Santo nella sua deposizione del 7 gennaio 1647 affermò di averlo detto per scherzo e non che la cosa fosse così nella realtà e le parole dette scherzando non si interpretano come delitti. Così pure gli altri testimoni non affermano nulla, ma si riferiscono a lui come all'autore e non si deve dare più credibilità alla copia che all'originale. Anzi nel foglio 294 il teste è alquanto ostile a m. Santo, anzi istigatore, quando dice: «... ma V.S. interroghi un poco Battista Miorandi e Bastiano Agostini», e ad un teste simile non si crede per i diritti noti, anzi notissimi.

Così non hanno valore i testimoni ascoltati riguardo all'animale visto mentre seccavano il fieno in località Cadraos, nel foglio 404 uno disse che m. Santo li aveva chiamati dicendo: «Venite qua, movete questo sasso che voglio farvi vedere un brutto animale - e trascorsa l'ora...» perché da ciò non si deduce un delitto, e nemmeno la presunzione di un delitto come è chiaro per se stesso e nel dubbio si conclude per il non delitto, come pure si dice al riguardo del segno fatto dallo stesso Peterlini col membro genitale vicino alle mammelle della moglie già quarantasettenne, perché un atto che può essere volto sia al bene che al male, si deve interpretare indirizzato al bene e non al male pur di escludere un delitto, anzi con quel segno di croce si toglie ogni dubbio di male e l'atto si interpreta rivolto al bene. Riguardo poi al coito attribuito a m. Santo con le streghe Domenica Graziadei, Domenica Chemella, Maddalena de Andrei, Caterina Fitola e Ginevra Chemolla, non se ne ha prova alcuna, qualunque cosa abbia detto una parte di esse, perché a loro non si crede in quanto si fanno complici di un crimine e riguardo alle altre non depongono per aver visto o constatato coi loro sensi e ancor meno danno prove di quello che dicono, né parlano di qualche luogo o tempo oltre a ciò non appaiono certuni indizi ed alla donna che dice di esser stata conosciuta carnalmente da uno non si crede.

Ed infine attraverso la tortura rigorosamente, amaramente ed ingiustamente inflittagli nella decisione del 25 gennaio 1647 foglio 245, dal momento che non è stata preceduta da indizi riconosciuti dalla legge come attinenti strettamente al delitto, ma estranei e gli indizi estranei non costituiscono motivo di tortura, come asseriscono i giuristi, e come si verifica nel nostro caso; inoltre non essendogli stato assegnato un termine per preparare la difesa, alla quale non poteva rinunciare, espìo a sufficienza poiché in quell'occasione non ha confessato nulla dell'arte magica attribuitagli e dell'adulterio con le premesse, poiché ha detto la pura verità.

E considerata la stessa tortura una volta inflitta, egli sarà ancor meno da esserne sottoposto senza nuovi indizi più urgenti dei primi, ciò anche secondo i pareri dei giuristi. Inoltre nel caso di uno che non dovesse essere sottoposto nuovamente alla tortura, vi venisse invece condannato e confessasse, la sua confessione non dovrebbe essere presa in considerazione.

E non avrebbe potuto essere torturato di diritto, né sembra possa venirne sottoposto nuovamente considerata la sua età senile di 70 anni e sempre a giudizio dei giuristi, un vecchio settuagenario non può venir torturato, per la semplice ragione che come i ragazzi non possono essere sottoposti a tortura a causa dell'età minorile, ugualmente anche i vecchi non possono essere torturati a causa della debolezza fisica, e nel nostro caso sono sullo stesso piano, perché mentre invecchiano si fanno bambini anche nella mente e molti a causa della debolezza fisica perirono innocenti sotto la tortura.

Quanto poi al commercio carnale avuto, a quanto si asserisce, con una certa donna, vedi foglio 44, come tutti e due confessarono (il cui nome soppresso non doveva essere dato al difensore), la confessione di Santo non è attendibile in quanto nulla, non essendoci per di più alcuna querela precedente o inchiesta o diffamazione, o qualche indizio, ma emessa piuttosto per paura dei tormenti mentre era sotto tortura che non per asserire cosa realmente accaduta. Qualora poi la stessa confessione si dovesse ritenere per vera secondo lo Statuto Tridentino foglio 14 capitolato 66, ci sarebbe stato

motivo di non togliere la quarta parte in virtù dello stesso Statuto come al capitolo 15 foglio 3 dove si concede la quarta parte per la confessione.

Per cui dal momento che nei processi criminali si richiedono delle prove chiarissime, più chiare della luce del sole, che nel caso nostro non ci sono, e se l'accusatore non porta queste prove, il reo viene assolto.

Tenuto conto poi della buona fama e della famiglia di Santo Peterlini e della cattiva reputazione delle stesse streghe, Santo deve essere dimesso dal carcere e liberato completamente dall'accusa di arte magica attribuitagli, attesa la sua costanza nei tormenti e concludo con il principio giuridico che è meglio assolvere un colpevole piuttosto che condannare un innocente. Questo è il mio parere legale, concordando anche il graziosissimo rescritto dell'Illustrissimo ed Eminentissimo Signore e Graziosissimo promotore di giustizia, già presentato - salvo il parere più saggio di chi la pensa diversamente.

Rovereto, 10 maggio 1647.

Io Giovanni Passerini, dottore in diritto ecclesiastico e civile minimo.

7.

Dal momento che l'ill.mo ed ecc.mo signor Giovanni Passerini ha elaborato tanto dottamente e con eleganza e diffusamente le surriferite osservazioni giuridiche, tanto che qualunque sapientissimo giudice, diligente osservatore delle leggi e del diritto non possa non approvarle, io sottoscritto, richiesto di sottoscriverle non posso né voglio ricusare la firma a chi me la chiede, tanto più che i complici di un crimine anche nei delitti eccezionali e nei quali la verità non può aversi diversamente, non danno motivo di ricorrere alla tortura, anzi neppure di passare all'inchiesta, ogni volta che due o più incorrono in difetti, il che vale anche nel caso in cui confermarono la loro affermazione nella tortura, e ciò sempre secondo le affermazioni dei giuristi.

Perciò anche nel caso in questione le streghe, che si fanno complici del crimine rivelano molti difetti nel testimoniare, tutti accuratamente riferiti dal predetto Eccell.mo signor Passerini; di certo esse non offrono motivi che consentano la tortura e tanto meno l'inchiesta.

Essendo dunque il processo inquisitorio cominciato e fondato sulle sole deposizioni di complici dichiarate nel crimine, e cioè di Lucia Cavedena, di Domenica Graziadei, di Benvenuta Graziadei e di Domenica Camela, come si può vedere dal principio del processo fino al decreto di cattura del 18 dicembre 1646 emanato contro Santo Peterlini, questo processo deve necessariamente andare in fumo, poiché l'inchiesta non ha fondamento se non sia preceduta da indizi legali, come viene affermato dai giuristi. In qualunque caso gli indizi devono precedere l'inchiesta anche se si proceda per via d'inchiesta per disposizione giuridica o per dettato di qualche statuto.

Il giudice che procede all'inchiesta senza indizi, è tenuto a risarcire i danni e l'interesse della parte, secondo il parere dei giuristi.

Per cui ne segue che Santo Peterlini deve essere assolutamente scarcerato, poiché si verifica il fatto che si arrivò al decreto di cattura contro di lui senza che precedesse alcun indizio legittimo, senza il quale è fuori dubbio la conclusione giuridica che la cattura non può essere decretata, vedi sempre quanto affermano i giuristi in proposito.

Nel nostro caso poi che l'ordine di cattura sia stato rilasciato senza indizi, si deduce facilmente dal fatto che dalle deposizioni di quelle donnuciole predette, che si fanno complici del crimine, non poté sorgere nemmeno il più lieve sospetto contro il predetto Santo Peterlini, sia perché la cattura fu eseguita prima che le complici confessasse di crimine deponessero davanti allo stesso Peterlini, sia perché le complici asserite rivelano più difetti, come sopra s'è detto e perciò non deve meravigliare se non fanno né indizio né presunzione, vedasi infatti le affermazioni di alcuni giuristi.

Per cui essendo stato il predetto Santo Peterlini associato alle carceri indebitamente, si deduce di necessità che deve esserne liberato e deve essere dimesso senza spesa alcuna.

Tuttavia supposto che, senza però pregiudizio per la verità, non opponendosi le ragioni premesse, le surriferite streghe facciano fede, per Giove, esse non provano così sufficientemente che il predetto Peterlini possa essere condannato. Deve così cessare non solo la pena ordinaria, ma anche quella straordinaria, perché infatti oltre alla

deposizione di quelle confesse complici di crimine, non concorrono diverse ed urgenti presunzioni che sono necessarie per infliggere una pena straordinaria.

Per quello che riguarda l'adulterio che il predetto Santo ha confessato incidentalmente, spontaneamente e senza precedente inchiesta, in ogni caso non può essere punito se non con una pena straordinaria e questa dovrebbe essere temperata come prova l'Ecc.mo signor Passarini. Ma certamente dal caso di cui ci occupiamo deve esulare anche la pena straordinaria, come sembra ultimamente pensare il Guazzini nella sua opera, soprattutto perché lo stesso Peterlini non ha ratificato espressamente la confessione.

Ma checché ne sia riguardo alla difesa del preteso adulterio, non bisogna preoccuparsene perché si tratta di una lieve pena statutaria.

Per cui avendo piena validità le argomentazioni da me riportate alla buona (come si dice), data l'eccessiva brevità del tempo, e delle altre argomentazioni riferite con erudizione dell'Ecc.mo signor Giovanni Passarini tolti di mezzo da lui tutti i motivi che potessero concludere al contrario, con sicurezza e chiaramente concludo che Santo Peterlini deve essere liberato dal carcere e soprattutto sciolto dall'accusa di arte magica, cessando così ogni pena sia ordinaria che straordinaria e affinché la sua innocenza risplenda ancor più chiaramente chiedo che mi vengano presentate tutte le ragioni che potessero rendere incerto l'animo del giudicante, offrendomi di risolverle e chiarirle senza difficoltà alcuna.

Cosma de Cosmis consigliere dell'eccelso governo delle province dell'Austria superiore, commissario arciduciale di Folgaria e del territorio italiano.

In nome della S.S. Trinità

Benché da parte dell'ufficio si dia molta occasione di scrivere tante cose sulle domande impertinenti, sofistiche e cavillose fatte ai testimoni convocati a difesa di m. Santo Peterlini, tuttavia per amore di brevità affermo che l'interrogatorio non può e non deve contenere un nuovo capitolato e le domande devono essere formulate dal contenuto dei capitoli e non a capriccio del signor esaminatore; così pure sono tagliate le domande di diritto e quelle che riguardano la perizia e la definizione di qualche cosa e chi vuole interrogare deve avere il capitolato davanti e guardare in quello come in uno specchio e di lì formulare le domande.

Da ciò segue che le deposizioni dei testimoni a risposta delle interrogazioni nei punti contraddittori non saranno attendibili, poiché invero i testimoni sono stati interrogati, come sotto dimostrano le interrogazioni fatte ed anche ripetute, in modo da far vacillare i semplici:

A Giacomo Sguazerio: come lo sa - da dove lo sa - se le streghe e gli stregoni se crede che le stregonerie - se crede che le opere di stregoneria . . .

A Giuseppe Aldrighetti: se crede che il detto Santo - se crede che le streghe - se crede che le stregonerie . . .

A Lazzaro Benvenuti: se sa se il detto Santo sia sufficientemente istruito - se crede che le streghe e gli stregoni - se crede che le streghe e fattucchiere . . .

A Giacomo Benvenuti: se gli stregoni e le streghe siano soliti - se crede che Santo sia sufficientemente istruito - se crede che le fatture e le streghe . . .

Ad Antonia Brazza: se la tempesta che dice - ovvero le sia stato suggerito da altri. Ammonita ed esortata a dire la verità, comandando S. Spett.à che su richiesta del fisco le venisse letta la deposizione fatta da Bartolomeo D'ioch, servo del detto Santo, dalla quale appare che cominciò a grandinare dopo la partenza fatta da Santo.

Non si doveva interrogarla sulla deposizione di un altro con lo scopo di cavillare sulla propria, per suggestione proibita, ma ciò che nonostante la suggestione, depose al riguardo, è da accogliere a disculpa, sia per provare la difesa.

Interrogata: venne la padrona di m. Santo - se lei fosse quella donna che commise adulterio - essa tuttavia non era tenuta a rispondere come teste essendo una domanda non pertinente, poiché nessuno è tenuto a scoprire la propria vergogna e perché ciò era noto.

Quali parole abbia detto Santo mentre era sotto l'albero - e questo interrogatorio contiene piuttosto un'offesa e le armi non si devono prendere in casa del reo. - Se il giorno seguente abbia prestato servizio anche dal detto Santo - come ciò abbia potuto essere che il giorno seguente abbia accaduto alle faccende di casa, cioè abbia cucito e filato pur essendo festa, come disse prima - ed a questa ed alle altre domande

rispose a sufficienza con queste parole: «... ma mi ricordo però che era una festa il giorno che seguiva...».

Se fosse stata convocata non glielo si doveva chiedere perché ciò era palese dalla citazione e attraverso la relazione dell'ufficiale nel mandato di citazione del 15 maggio 1647. La domanda invece fu fatta per cercare cavilli perché ciò che si fa inutilmente tende piuttosto a confondere i testimoni incolti e semplici, più che riguardare il contenuto dei capitoli, e benché abbia risposto di non esser stata citata, tuttavia risultava il contrario dalla relazione dell'ufficiale. Quanto poi al modo ed all'occasione della citazione fatta anche se prima fosse stata ricercata dalla parte, da ciò non segue subordinazione, perché è nel diritto del reo e del suo difensore ricercare testimoni da esaminare a favore della verità. Se fosse stata istruita - e nelle interrogazioni generali nuovamente - se fosse stata istruita.

Pertanto non potendosi tenere in nessun conto queste interrogazioni, attesa la prova in sostanza a favore del predetto Santo fatta da questi e da altri testimoni, sia riguardo la sua qualità e la sua buona fama che la sua innocenza, si dovrà dichiarare che esso deve essere rilasciato ed assolto, poiché le prove portate dal reo a sua difesa sono tanto favorevoli che non si devono sopravvalutare sottigliezze e cavilli del diritto, ma si devono ampliare e non restringere e le prove del reo hanno la preferenza su quelle dell'accusatore e si crede più ai testimoni che depongono a favore del non delitto che viceversa ed il giudice deve essere più propenso ad assolvere che a condannare. Tra gli altri privilegi del difensore c'è anche quello che sia provata la colpa non da presunzioni e congetture anche dubbie e meno concludenti e meno legittime, dove si ammettono anche testimoni sospetti, domestici e familiari, altrimenti inabili, anzi a difesa si ammettono talvolta testimoni non ostante le cose siano di dominio pubblico e ciò secondo i giuristi. Non reca alcun ostacolo l'asserita narrazione immaginaria di Antonia Brazza, poiché conclude sempre: ma mi ricordo che era una festa che seguiva, signori io so che la tempesta mi sorprese nel campo e me lo ricordo bene, c'era anche Bartolomeo con m. Santo. Perciò concludo nuovamente che Santo deve essere assolto e liberato, salvo un più sano giudizio.

Io Giovanni Passerini dottore in diritto ecclesiastico e civile minimo.

Manoscritto: 69.7.(2)

In Xsti nom.e

Die martis 20 Augusti 1647 Nogareti in loco audientiae coram.

Comparuit Ill.s et Ecc.s sig. doctor Joanis Passarinus pro Pedercina detenta petit tandem ac tandem attentis defensionibus praestitis eandem dimitti et relaxari previa plenaria absolute ab impictis et ulterioribus expensis obriari ne diutius personaliter et realiter in carcere consumetur repetita protestatione omnium damnorum et expensarum et aliorum protestabilium contra quoscumque de scire⁽⁸⁾.

In Xsti nom.e

Die veneris 30 Augusti 1647 domi Nob. et Sp. D. Delegati Nogareti.

Multum Nob. et SP.D. Paris Maderninus delegatus ac iudex intendens devenire ad expeditionem contra Chaterinam uxorem Jo Baptistae

Pedercini Castellani occasione procistatorum contra eam tam quam sagam et lamiam super quibus omnibus processatis habito voto et consilio sapientis quod sequitur registratum iuxta illius ordinem sive in eo ordinata mandavit Josepho Goritiano et Joani Zampedro officialibus ut ipsa Chaterina eleveltur e carcere in que reperitur et in carcerem castri Novi reponatur cum in palatio non reperiatur alius locus oportunos et ipsi officinales non permitant ullo modo ab aliquo aloqui ipsi Chaterinae sub poena arbitraria suae pro nob. sp. is auferenda vel imponenda quilibet toties quoties aplicanda, et antequam ex d.o p.o carcere extrahatur denudetur et in quilibet parte corporis abradent eam vel abradi iurent ipsis semper praesentibus et sub vinculo iuramenti observent diligenter an aliquem cartam et prout in ipso voto eisdem ad verbum enarato quod sequitur.

Ego Gullielmus Marinus Notarius ac Cancellarius (°).

Visis copijs processus offensivi atque defensionibus factis, ac praesentatis nomine Chaterinae Pedercinae, attentis inditiis concurrentibus contra ipsam in hac inquisitione atrocissima, sentio ad eruendam veritatem, et né ipsa aliquo modo superstitioso, et sortilego ab ea tegatur, quod omnino, et specificem observetur proxis praescripta ab Ambrosino cap. 7 lib. 4 de modo formandi processum informativum, silicet, quod ipsa Pedercina per diem é carcere, ubi reperitur, eleveltur, et in alio carcere reponatur, ubi nulla suspitio adsit, vel cum aliquo loqui possit, sed antequam ex primo carcere extrahatur, denudabitur, et in una quaque corporis parte, et ani, et vulvae, abradetur, et diligenter observabitur, an aliquam cartulam, character, vel pilulam ibidem, aut in aliis partibus corporis retineret; postmodum aliqua veste, non suspecta, induetur, retinebitur in hoc novo carcere per horas 24 cum victu tradendo per manum non suspectam, né forsitan aliquid complicaretur, diabolica arte constructum pro veritate retinanda; lapsis dictis 24 horis, servatis servandis, inferetur tortura funis per mediam horam, et antequam in altum eleveltur eidem potanda parvula quantitas aquae benedictae exhibebitur, et super eadem recitabitur omni cum devotione psalmum, de quo in off.o Beatae Mariae Virginis ad Matutinum, incipiens: «Comutavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi. - et postea elevabitur, et in tortura, si tamen aliquid repugnans non oriatur, per mediam horam detinebitur, eam semper hortando ad vere veritatem fatendam, et recedendum a mendatijs, cum aliae sociae usque ad extremum vitae spiritum eam in sociam habuisse constanter affirmaverint, et ita mortuae sint. Si vero in negativa perseveraverit elapsa media hora deponetur et fiet decretum, quod tortura scinditur animo illam continuandi in die sequenti hora consimili per aliam mediam horam, et sic die

sequenti iterum per aliam mediam horam torquebitur et diligentissime observando quid dibat, quidne edat et sumat, né aliquo maleficio interim veritas offendatur; dando admodum ad potandam aquam benedictam, et recitando super eadem psalmum suprallegatum; quia aliquando vidi buletinios parvulos cum characteribus et verbis inscriptis - non dicam opera mea Regi - solentque sortilegi custodi carcerum, quum exhuntur, et ducuntur ad tormenta, dicere verba passionis secreta, - Quem quaeritis? ego sum - et ligaverunt eum - consummatum est - non dicam opera ac alia. Verum ego suo, quod aliqui produntissimi iudices observant ultra abrasionem, aquam benedictam, ac et illam baptismatis, et recitare dictum psalmum ad dissolvenda quaecumque sortilegiosa preparata, né veritas eruatur, ita quoque reffero quod scindi possit tortura, et in duabus vicibus inferi omnes hoc affirmant teste Farin.^o de indit, et tort. quaest. 38 N^o 83 segg.

Et quia non inferiora, quinimo maiora inditia contra Santum Peterlinum existunt, ipse quoque torquebitur praemisso modo, et forma per duas medias horas et ita salvo.

Jo Bapta Parthinus C. et Iudex ⁽¹⁰⁾

In Xsti nomine

Die sabbati ult.o augusti 1647 in Nogareti

Praesens Ant.a de Schincharinis ad delationem mei cancell.i rog.ta sic requisita iuravit in forma se hodie radasse Chaterinam Pedercinam carceratam in omnibus partibus corporis, praesentibus officialibus praedictis et invenisse signatum ad formam duorum porarum ex partibus vulvae et nil aliud et alios poros sive botulos in visu petens teneri secreta et sub litera N describi fuit soluta merces Rg. I.

Et sic dicti Josephus Goritianus et Joanes Zampedrus officiales affirmarunt se se astitisse dicto actu et sic fuisse abrasam in quacumque parte et ea partibus vulvae ipsam Chaterinam hebere duos poratos quo peracto eam induerunt interrula quam non habuit unquam pene manibus, et veste di mezalano nero, non suspectaa et eandem Chaterinam duxisse in castrum novum et posuisse in carcere dicta la Tartarota sub clavibus ⁽¹¹⁾.

In Xsti nomine

Die lunae 2 septembris 1647 in castro Novo in loco apud ecclesiam

Nob. et sp. D. Delegatus intendens devenire ad torturam contra d. Chaterinam mandavit duci ad locum superscriptum ad hoc ut eam interrogare valeat an vellit ante actum torturae veritatem dicere.

Sic d. Chaterina ducta ab officialibus in d. locum et a sua praeob. sp.le urbane constituta ed admonita ad dicendum veritatem et ad desistendum a mendacijs respondit io non so niente, non so niente, sono innocente, non so niente, come se fosse batezata adesso, et sibi dicto quod alius dicuntur ipsa fuisse praesentem actibus ut in constitutis sibi lectis, respondit non so niente, non so niente, io dico la verità, né dirò altramente e più presto che dire la bugia morirà, S.r no, non è vero niente, e se mi so niente Dio mi profonda qui; et cum habet ipsa Chaterina anullum argenteum in digito et petiam pagni pro stomagina, ac coronam fuit sibi impositum ut deponat et sic statim deposuit. Ulterius dixit se pati strebura di fatto et ob id ab off.le id intelligente fuit iudicatum non esse impedimentum ad impediendum torturam.

Nob. et sp. D. Delegatus acceptatis, si quae, stante mandat duci ad locum torturae et ligari et funi applicari ad hoc non animo derogandi facultati continuandi. Dicti officiales exeguendo decreto eam duxerunt ad locum torturae et dum ligaverunt admonita ad dicendum veritatem et desistendum a mendacijs respondit io ha detto la verità e se moriro moriro nocente, ho ditto la verità, patientia. S.ri patientia non so niente n'ancho una parolina, ho ditto la verità giusta, non so niente, sono bugiarde quelle che mi hanno tarrada. Quibus habitis coram Mag.is D.D. Jo Ant.o Pecino et Joane de Georgis praesentibus adhibitis loco gastaldionum ac sibi delato iuramento in forma, fuit data ipsi Chaterinae aqua benedicta quam potavit, et ea post fuit recitatus ibidem d. salmus eructavit. Quibus sic peractis sua sp.ae mandavit elevari et eodem instanti fuit a sua sp.le interrogata et monita ad dicendum veritatem et desistendum a mendacijs narrando eidem quod aliae silicet Ginevra Chemolla et Chaterina Barona fitola et altri ch'era presente essa Chaterina quando andettero a ongere Agustino; così essa insieme con l'altri si spoliò nuda in casa del sud.to e si onsero e andorno in forma de gatti a ongere detto Gustino et ch'ancho era presente, quando detta Chemolla renontiò al batesimo e fu batezata per stria, et al atto de far venire la tempesta come nel processo narrato. Et che così tutte l'altre la hanno nominata esser stata presente et esser strega et confirmato con iuramento et tortura; sic ligata et ellevata Respondit dicens S.r no S.r no replicando dicendo S.r no S.r no et sibi dicto ut dicat veritatem, respondit S.r no digo, ho deto la verità e così va replicando S.r no, non so niente, son giusta, S.r no, non sono stata a quell'atti, S.r no, S.r no, il S. Dio m'aiuterà, non so altro.

Nob. et sp. D. Delegatus mandavit altius elevari et eam admonuit ad dicendum veritatem, quia non est verosimile quod aliae eam nominas-

sent tam formaliter, ipsa replicans dixit S.r no, S.r no patientia non so niente, sono bugiardi non so niente di quello che soo tarada, S.r no.

Et sic dum sollicitaretur ad dicendum veritatem respondit Non so, S.r no non so come se fosse dalla madre venuta di quelle cose S.r no, S.r no, no so niente ho detto la verità o Dio mi.

Et cum ipse Nob. et sp. D. Delegatus semper habuerit prae manibus orologium et viderit, quod per mediam horam cum manserit in tortura mandavit eam deponi comode et brachia adaptari animo tamen suadendi torturam, et continuandi in die sequenti mandando duci ad carcerem et custodiri.

Praesentibus dictis Mag. is D.D. loco gastaldionum abibitis uti idoneis.

Et sic officiales duxerunt eam in carcerem ut retulerunt sub custodia clavium.

Ego Gull.us Marinus Cancell.s

In Xsti nomine

Die martis 3 septembris 1647 in castro Novo apud ecclesiam.

Praes. Nob. er sp. lis D. Delegatus iudex intendens devenire ad secundum actum torturae cntra dictam Chaterinam Pedercinam mandavit duci ad locum praedictum pro denuo eam urbane constituendo.

Sic ab officialibus ipsa Chaterina adducta fuit ad locum praed. um et ibi sic praesens fuit a sua Nob. sp. le interrogata an statuerit melius dicere veritatem se fuisse praesentem actui grandinis et renuntiaionis baptismatis, et maliationi factae in persona Agustini, aliter.

Respondit: Io son nocenta, ho detto la verità, non so niente et se avessi saputo qualche cosa l'haverei detto alla p.a., S.r Paris, no so niente, quelle che mi havete nominate l'ho per guidone, et arciguidone, non so far altro che il segno della S.ta Croce. Atenta perseverantia negativae modo praemisso ipsius Chaterinae mandavit officialibus ut eam ducant ad locum torturae quae in dum ducebatur aiebat: Oime, o Dio, aiuteme.

Et dictus Nob. et sp. D. Delegatus mandavit officialibus ut diligenter videant et perquisiscant an habeat in vestibus et circa vitam quicquam novi; qui cum retulerunt nil novi invenisse e sic ducta ad dictum locum praesentibus dictis D.D. Jo Ant.o Pecino et Joane de Georgis adhibitis loco gastaldionum, iuratis ut retro in processu d. Nob. et sp. D. Delegatus mandat eam ligari et funi applicari et sic dum ligaretur dicebat: l'è al torto.

Et fuit sibi data aqua benedicta potanda, quam bibit et dixit: Son morta, ma moriro in gratia de Dio e della Madona.

Et ipse D. Delegatus tenens prae manibus off.um legit intelligibili voce salmum: Exultavit cor meum verbum, et dicta Chaterina dixit: Ha vituperose e sasine mi hanno sasinata a tararme in questo modo. S.r no, non so niente.

D. Nob. et sp. D. Delegatus tenens horoloium manibus mandavit eam sic ligata funi in altum elevari ab officialibus ad solitam formam ligatam et aplicatam funi et sic dum levaretur dicebat: S.r no. S.r no, non so niente. S.r no non so niente; elle che mi hano tarrata sono vituperose, ladre, è vero che non sono mie inimiche, ma non hanno detto la verità. E così replicando dicebat: Non hanno detto la verità, S.r no, S.r no, non so niente, busiadrone, ladrone, non so niente, ho detto la verità, son da bene e sono bugiarde, son giusta che non so niente, si che son dabene; S.r si che mi hanno cusato al torto, ho dito la verità.

Et sic dum sibi recenserentur nomina sociarum, et dicta respondit: Sono bosiadre ladrone; S.r no, S.r no, non so niente. S.r no, S.r no, S.r no; ch'ho detto la verità, ho detto la verità giusta. S.r no non sono stata con elle, sono bugiarde non hanno detto la verità. Et sic dum solicitaretur ad dicendum veritatem dicebat: Mi ho detto la verità, non diro una bugia per verità, l'é vituperose, m'hanno odiata al torto, l'é bugiarde, vituperose. S.r no, che non hanno detto la verità. Per l'avanti erano da bene, hora l'é vituperose. S.r Paris ho ditto la verità. Feme quel che volete, ho ditto la verità, ho ditto la verità. Et admonita ad dicendum verum et ut habeat prae oculis et in mente Deum et timorem Dei respondit: S.r no, che voglio andare in paradiso, se Dio vorra, ho detto la verità. S.ro non dirò quello che non so, o Dio non posso più risponder ho detto la verità. S.r no, S.r no, non sono stata in alcun sito con elle e apurandosi ho ditto la verità se moriro moriro in gratia de Dio, l'é bosiadre. S.r no, non è vero non so negatta. S.r no una parolina ho ditto la verità. Et sibi recensitis actibus et solicitata ad dicendum veritatem respondit: Son giusta, ho ditto la verità, non so niente, bosiadre, bosiadrone, feme tirar dove vole, che sono bosiadre, a ogni modo non diro altro. S.r no non sono stata con elle se non à lavorar in campagna et a cavar fave alli orti.

Nob. et sp. D. Delegatus habens oroloium videns mediam horam in qua stetit in tortura lapsam esse habitis praemissis salvo mandavit eam deponi et dissolvi et duci ad carcerem et custodiri et brachia adaptari.

Officiales prae.i silicet Josephus Goritianus et Jo Zampedrus officiales retulerunt eam adduxisse ad carcerem et claudisse.

Ex post die p.ta D. Josephus Goritianus officialis reutlit ipsam Chaterinam difficile cibum accipere unde ad hoc ut valeat eam facilius gubernare petit licentiam eam reducendi ad carcerem Palatij in qua fuit antea.

Nob. et sp. D. Delegatus concessit petita mandando custodiri. Josephus off. is praed. us, die prae. ta retulit adduxisse eam ad carcerem Platij in qua erat antea et sic sub clavibus reliquisse.

Ego Gullielmus Marinus not. s coadiutor scripsi (si quorum)

Die iovis 19 septembris 1647 Nogareti sera

comparuit Jo Baptista Pedercinus maritus d. Chaterine et praesentat scripturam infrascriptam instando ut in ea.

Nob. et sp. D. Delegatus admisit sic et in quantum et obtulit pro suo posse se pro iustitia (12).

Praesentatus coram 19 septembris 1647 coram.

Joannes Bap. ta Pedercinus maritus Chaterinae atto quod expeditio illius cause adeo defertur, ut brevi ipsa sit peritura ex cruciatu eidem nullius et indebite illato, petit tandem illam dimitti et relaxari e carceribus, protestando de humillimo recurso ad pedes Suae Em. tiae R. mae et exclamando contra diferentes et indebite affligentes quousque clamor exaudiatur ut non dubitat se obtenturum a clementia Suae Em. tiae et ita (omni) petendo copiam praesentis actus, et decreti futuri super inde ad hoc ut rebus suis consulere valeat (omni) (13).

NOTE MANOSCRITTO: 69.7(2)

8.

Nel nome di Cristo.

Nel giorno di martedì 20 agosto 1647 in Nogaredo, nel luogo di udienza, comparve l'ill.mo ed Ecc.mo S. dott. Giovanni Passarini per la parte Pedrazzina carcerata e chiede che finalmente, dopo aver esaminate le difese presentate, venga dimessa e rilasciata con piena assoluzione, senza ulteriori spese, né più a lungo sia trattenuta in carcere in pregiudizio della sua salute, con l'assicurazione di soddisfare tutte le sue richieste.

9.

Nel nome di Cristo.

Venerdì 30 agosto 1647 nella casa del nobile e spett.le delegato in Nogaredo.

Il molto nobile e spett.le Paride Madernino, delegato e giudice, intendendo addivenire alla conclusione del processo contro Caterina, moglie di Gio Battista Pedercini di Castellano, accusata come strega e lamia, sopra i cui atti processuali avuto il

voto ed il consiglio dei sapienti, qui sotto registrato, secondo quanto in esso è espresso comandò a Giuseppe Goriziano e a Giovanni Zampedri, ufficiali, di trasferire la stessa Caterina, dal carcere nel quale si trova, al carcere di Castelnuovo, non trovandosi nel palazzo alcun altro luogo opportuno e gli stessi ufficiali non permettano in alcun modo, sotto pena da stabilirsi secondo suo giudizio, che la stessa Caterina sia avvicinata da alcuno.

E prima che essa venga fatta uscire dal predetto carcere, venga denudata, rasata, sempre però alla loro presenza e, sotto il vincolo del giuramento, osservino diligentemente quanto ordinato ed eseguano quest'ordine alla lettera.

Io Guglielmo Marino, notaio e cancelliere.

10.

Viste le copie del processo e le difese fatte e presentate a nome di Caterina Pederzini, esaminati gli indizi relativi contro la stessa, in questa atrocissima inquisizione, per ricercare la verità, e affinché la stessa verità in alcun modo da essa non sia celata, per superstizione o sortilegio, e poiché completamente e specificatamente venga osservata la prassi prescritta dall'Ambrosino cap. 7 libro 4° sul modo di espletare il processo informativo, ordino specificatamente che la stessa Pederzina venga fatta uscire dal carcere nel quale ora si trova rinchiusa e venga trasferita in un altro carcere dove non vi sia alcun sospetto o possa parlare con qualcuno.

Ma prima che essa venga fatta uscire dal carcere, sia denudata e rasata e venga diligentemente perquisita affinché non nasconda in altre parti del corpo «cartulam, character vel pilulam» e poi venga rivestita di una veste non sospetta e rinchiusa nel nuovo carcere per 24 ore. Le sia dato il vitto da mano non sospetta, affinché casualmente non venga commesso qualche sortilegio, che possa essere ritenuto, per arte diabolica, quale verità.

Trascorse le 24 ore sia sottoposta alla tortura della fune per mezz'ora e prima che venga sollevata in alto le sia portata una piccola quantità di acqua benedetta e sopra quella con ogni devozione sia recitato il salmo riportato nel mattutino dell'ufficio della Beata Vergine Maria, che comincia: «Commutavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi . . .» e dopo sia alzata e nella tortura, se tuttavia non venga udito qualcosa di ripugnante, venga tenuta per mezz'ora, sempre esortandola a dire la verità ed a recedere dalla menzogna, avendo affermato, le altre sue compagne, fino all'estremo respiro, di averla avuta come socia e così fino alla morte.

Se per la verità dovesse rimanere sulla negativa, trascorsa la mezz'ora, venga calata e venga stabilito che la tortura sia interrotta e venga continuata il giorno dopo per un'altra mezz'ora, osservando diligentemente ciò che beve, mangia e prende, affinché non venga offesa la verità con qualche maleficio. Inoltre sia portata acqua benedetta e recitato sopra essa il salmo sopra detto e poiché vidi alcune volte dei piccoli fogli con scritto: «Non dicam opera mea Regi» e sono soliti gli stessi guardiani del carcere essere sottoposti a sortilegi quando trasportano i condannati e li portano al luogo della tortura dicendo segretamente le parole della passione: «Quem quaeritis? Ego sum - Et ligaverunt eum - Consumatum est - Non dicam operam» ed altre frasi. Per la verità io so che alcuni prudentissimi giudici osservano, oltre la rasatura, l'acqua benedetta e quella del battesimo e recitare il detto salmo, per dissolvere qualsiasi sortilegio preparato, affinché non venga nascosta la verità, e così dispongo anche che possa essere interrotta la tortura e come tutti affermano possa essere eseguita in due volte (teste Farin. o de indit, et tort. quest. 38 num. 83 segg.).

E poiché esistono non inferiori, ma per la verità maggiori indizi contro Sante Peterlino, anche lui sia torturato nel modo predetto e nella forma, per due mezze ore. Gio Battista Partini giudice

11.

Nel giorno di sabato 31 agosto 1647 a Nogaredo.

Nel nome di Cristo

Presente Antonia Schincarini chiamata da me cancelliere, così interrogata, giurò di aver ogni rasato Caterina Pederzini carcerata, in tutte le patri del corpo, presenti gli

ufficiali, di aver trovato segnati in forma di due pori nelle parti della vagina e niente altro e altri due pori o protuberanze in viso.

Chiese di essere tenuta segreta e di essere segnata sotto la lettera N, e le fu pagata la mercede di Rg. 1.

E così i detti Giuseppe Goriziano e Giovanni Zampedri ufficiali, affermano di essere stati presenti alla detta operazione e che è stata rasata in tutte le parti del corpo e che nelle parti della vagina la stessa Caterina aveva due pori. Fatto questo la vestirono di una veste ad un sol pezzo, la quale non ha alcun foro salvo che per le mani, e che la veste è di mezza lana nera, non sospetta, e di aver condotto la stessa Caterina in Castelnuovo e di averla sistemata nel carcere detto la «Tartarota» sotto chiave.

12.

Il giorno di giovedì 19 settembre 1647 a Nogaredo comparve Giovanni Battista Pederzini, marito di detta Caterina, presentando lo scritto allegato, chiedendo quanto in esso veniva esposto.

Il nob. e spett. signor Delegato concesse «sic et in quantum» e dichiarò che avrebbe fatto quanto poteva secondo giustizia.

13.

Presentata il 19 settembre 1647.

Giovanni Battista Pederzini, marito di Caterina, constatato che la espletazione della di lei causa veniva ancora differita, nel timore che essa sarebbe presto deceduta per i tormenti inutilmente e indebitamente infertili, chiede che essa venga finalmente dimessa e rilasciata, presentando umilissimo ricorso davanti a Sua Em.za Rev.ma e chiedendo che venga esaudita la richiesta contro coloro che accusano e che indebitamente affliggono chiunque, e che non dubita di ottenere ciò dalla clamenza di S. Em.za richiedendo la copia del presente atto e del futuro decreto sopra ciò, affinché possa giovare ai suoi interessi.

Manoscritto: 69.7.(3)

Die sabbati 23 aprilis 1650 Nogareti.

Simon Gratiadei di Castellano riferisce et denuntia all'off.o criminale che dal S.to Michelle prossimo passato in qua sua moglie Margarita e stata amalata, che era molto travaiaata nella vitta come bastonata, et gli saltava li sudori grandi che bagnava li drappi, et essendo stato à procurar di veder di risanarla et per poter sappere se fosse stata faturata cosi l'ha condota da uno molto Rev.do quale gl'ha detto ch'era stata faturata di fatura à morte et cosi gl'ha benedito aqua sale et altre cose, ne ha fatto cercar nel letto, et cosi g'ha trovato in esso letto strazi et ogni sorta grani, carboni, spinelli spille, et soato et cirese ossi di christiano ossi di biso, et tante altre cose.

Et à questo e stata presente Fiore fq. Zanon Zanoni.

Il manoscritto consta di un solo foglio con la denuncia della morte sospetta di Margherita Graziadei, da parte del marito. Non vi è stata nessuna inchiesta, né alcun interrogatorio, come si è invece avuto per la morte di Anna Carbonari, benché siano stati trovati degli strani oggetti sotto il suo cuscino e sia stata tacciata di strega.

Manoscritto: 69.7.(1)

Die Jovis mensis Martij 1652 in Canc.a Pallatij Nogareti.

*Comp. Joseph Goritianus et denunciavit officio criminalium
Che questa notte e morta repentinamente Anna Carbonara a Brancholino e che potrebbe essere che fosse morta da qualche male violente.*

Ill.us et Clar.mus S. Vic.s accertatis mandavit visitari cadaver, et recipi informt.es.

Ant.s Rosius Canc.s

Die d.ta in Villa Brancholini domi Mariae de Carbonarijs

In executione p.i decreti me contuli ad d.m. locum una cum Cancellario Goritiano, et ibi visum et repertum fuit.

Un cadavere de statura mediocre vestito da Dona, all'aspetto d'anni 25 inc.a vestita con mezalana ranza e maniche dell'istessa robba, grumial di tella di canevo, con faccia gonfia et una tacheta nera sopra l'occhio sinistro, nari stupate con bambagio, capelli, neri, et l'ungie delle mani un poco morelle, con tache rosse per la vita, et l'ongia de piedi bianche. Il che fu visto et osservato adi, anno et loco p.ti alla p.ñtia di Antonio Marsili, Giac.o suo figlio, Martin Paris e Dominico Marzadro, tuti di Brancholino sud.ti testimoni, quali tuti interrogati, hanno per lor coscienza deposto, et asserito, che detto cadavere, mentre viveva, si chiamava Anna, qualera figliola del q. Beneto Carbonaro di Brancholino.

Antonius Rosius Not.s et Canc.s

De mandato dell'Ill.re e Clar.mo Sig.r Gio Antonio Tolloti Vicario delle Giurisd.ni di Castelnovo e Castellano

Si citano e ricercano l'infrascritti, à dover comparire subito doppo l'intimatione del presente avanti S.S.C. nel Pallazzo di Nogare ad informar l'off.o e deponer la verità sopra qaunto saranno interrogati, e saprano e ciò sotto pena di Rg 25 per cadauno e cioè

Martin Paris Massaro di Brancholin

Gio. Batta Schrinz d. il Gianpaol

Catherina mog.e di Gio. Carbonaro

Valentina di Marzadri et

N. La Veronesa et Giacomo Marsili

Dato nel Pallazzo di Nogaré li 14 Marzo 1652.

Antonio Rosio Not.o e Canc.re dem.to

Die antesta

Retulit Cavallerius Goritianus p̄ns m. tum intinasse omnibus retro. tis personaliter, dempto G. Batta Schrinb absente cui ad domum intinasse Canc. e Rosius.

Die Jovis 14 m. is Martij 1652 in aedibus habitatis Ill. mi et Clar. mi D. Vicarj extra et prope Pallatium Nogareti et coram.

Depositio Martini Paris qui testis ex off. o assumptus, citatus, monitus iuratus, examinatus et

Int.: an aliqua persona nocte proxima praeterita fuerit defuncta;

Respondit: e morta Anna fg. Benedetto Carbonaro di Brancholino.

Int. s: de qualitate, fama, et exercitio dictae defunctae.

Respondit: andava operando in quà et là, et habitava con sua madre, qual già otto giorni sono incirca andò à Verona, et ebbe già alcuni anni una creatura ne si sa ancora di chi fosse.

Int. s: an multum decubuerit dicta defuncta, et quo morbo decesserit.

Respondit: hò sentito dire che fù vista hieri all hora di disnare in piedi, e poi s' infermò, e questa notte passata da questa vita passò, si com'anco hieri di notte io la vidi quasi in transito, che strepitava et era infjata nella faccia, con retirarsi la vita.

Int. s: de fama,

Respondit: vien detto e sospettato che habbi incontrato qualche fantastico o diabolico disfortunio.

Cancell. s Rosius

Depositio Catherinae ux. Jois Carbonarj

quae testis ex off. o assumpta, citata, monita, iurata, examinata et Int. quid sciat circa mortem Annae Carbonariae, de fama, et an habuisset aliquam inimicitiam, vitamque, de eius morte contra aliquem suspicio, salten de veneno, cum quasi ex improvviso decesserit.

Respondit mia cugnata Anna e morta questa notte di sua morte di postema, et per haver hauto paura, e smarimento per la morte d'una dona ivi in casa, anzi m'ha racontato l'istessa Anna che dominica prossima passata, che sabbatho pross. o passato di notte, l'aparve una persona pretendendo da lui cosa ilecita, e che doppo mai haveva hauto bene, che perciò non vé suspecto contra persona alcuna, che se vi fosse qualche cosa lo saprei

ancor io, ma solo la mala fortuna, e perché e notorio, ch'in quella casa dove e morta si sentono rumori, e fantasme, e per la puzza che rende e necessario che sia sepolita quanto prima.

Quibus habitis dimisit examen

Antonius Rosius Not.s et Canc.s

Manoscritto: 69.7.(5)

Crim.

Contra Perotinam et Baldessaritam.

Die Veneris 30 m. is Junij 1656 in Cancellaria Palatij Nogareti Comparuit Joseph Goritianus Cavalerius cum Ioanne Zampedro off.le, et denunciavit off.o criminalium Jurisdictionis Castri Novi Helisabetham uxorem Francisci Baldessarini iunioris molitoris in Villa Platij inde, et super eo,

Che sabbatho prossimo passato 24 cadente la sudetta Helisabetha mandò à chiamar la moglie di Pietro Baldessari detto Perotin da Pedersano acciò andasse da lei à Piazza perché aveva seco da discorer, che pero detta Perotina, per nome Catherina il seguente giorno, che fù Dominica andò à ritrovar à Piazza alla casa del sudetto Baldessarini essa Helisabetha, ove giunta et entrata nella casa di detto Baldessarini, questo et detta Helisabetha, sua moglie, insieme, subito veduta essa Catherina, la ricercorno ch'andasse avanti, et entrasse in casa, si come la medesima Perotina senza altro pensar entrò, et entrata che fù l'introdusero in un volto, ove entrò anco essa Helisabetha, et detto Francesco restò fori, et subito s'armò d'archibugio longo, e corto, et ambidue poscia serorno l'uscio di detto volto restando di fori detto Francesco, et di dentro l'antedetta Perotina et Helisabetta, qual Helisabetta dando subito di mano ad un roncone che appensatamente attaccato haveva alla cintura al di dietro, disse verso detta Perotina stria bu: razzonazza b.f. (beca fotua) disfà l'incanti, et striamenti ch'hai fatto à mio figliolo, ch'altrimenti al cospetto ti voglio tagliar le cane della gola, et disfarti qui avanti che parti, mà detta Perotina s'escusava con dire che non haveva commesso tal mancamento, et ch'era persona honorata, mà nulladimeno d.a Helisabetta li minaciava sopra la vita, perilche essa Perotina fù astretta a dimandarli la vita per l'amor di Dio, con racomandarsi à S. Antonio di Padoa, et tutt'hora l'antedetto Francesco stava con mal animo sul ponticello armato com'avanti, finalmente doppò che così l'ebbero tratenuta per trei hore, et più, è continuando essa Perotina à far sue scuse,

et habendo giurato sopra d'un Christo di non haver commesso il mancamto, di cui era imputata, fù rilasciata, é così maltrattata, et tutta smarita, si parti andando verso casa sua.

Perill.is et Clar-mus Vicarius acceptatis pro Fisco proficui mandavit citari antedictam Catherinam Perotinam ad hoc offerens.

Antonius Rosius Not. et Jurisd.is Castri Novi Canc.s

De mandato del Molt Ill.re é Clar.mo Sig.r Dottor Gio:Antonio Toloti Vicario delle Giurisdini di Castel Novo, é Castellano.

Con le presenti si cita d. Catherina moglie di Pietro Baldessari detto Perotin di Pedersano à comparire imediate doppò l'intimazione del presente nella Cancelleria del Palazzo di Nogaré avanti S.S.C. ad informar l'off.o di quanto sarà ricercata sotto pena di Rg 25 al Fisco é così (omni).

Com: die 30 Junij 1656.

Antonius Rosius Not. et Canc.s

Die praed.a

Retulit curialis Zampedrus p.ta intimasse suprad.tae Catherinae, eamque citasse in omnibus et per omnia ut supra.

Idem Can.s Rosius relata retulit

Die Veneris 30 Junij 1656 in Canc.ria coram.

Depositio Catherinae uxoris Petri de Baldessarijs dicti Perotini Pedersani.

Quae Catherina tamquam testis ex off.o assumpta, citata, monita, iurata, examinata, et int. an habuerit amicitiam, et familiaritatem cum Helisabetha uxore Francisci Baldessarini Platij.

Respondit per esser venuta detta Helisabetha in casa mia con la q. Lucia già moglie di Melchior Maffei mia comadre, facessimo amicitia insieme, et un'altra volta venendo da Pomarolo l'anno passato circa il mese di Luglio, dove ero stata à portar delli polastri al Sig.r Don Pasin, é con tal occasione passando da Piazza, detta Helisabetta m'invitò à bere in casa sua insieme con Gioseffo Zanin, é Dominico Benvenuti da Pomarolo, et mi fece beber due biccheri di vino, et haveva una creaturina in braccio, anci che vedendo corerli un pedochio sù per la manica l'elo levai da dosso, et essa m'interrogò cosa l'haveva tolto, et l'elo dissi, et gl'elo diedi, et havendolo veduto disse, ò la pesta, s'haverò di tal robba à torno, io li risposi D. Isa-

betta bisogna haver pacientia, poiche alle volte vi sono delle più brave di noi che n'hà.

Int. an die 24 labentis fuerit vocata ad aedes ipsius Helisabethae

Respondit Dominica passata che fù li 24 come son interrogata andai à Piazza in casa di detta Donna, perché mi mandò à chiamar il sabbatho precedente per Giacomo Anzelin, et Simon Riolfato sartor.

Int. demum quid sciat super denuncia eidem ad claram intelligentiam lecta, et iussa narrare seriem facti.

Respondit la denoncia contiene pur troppo la verità, poichè detto giorno essendo andata à Piazza com'ho acenato sopra per esser stata ricercata con grand'istanza da detta Helisabetta, sotto pretesto che voleva informarsi da me della condittione d'un giovine da Praà che voleva sua figliola, et ch'haveva una lettera qual voleva ch'io la sentissi leggere, gionta che fui in casa comparse detta Helisabetta, et m'introdusse nella stalla, con dire che voleva parlar meco, é mostrarmi la lettera, et entrando essa ancor io la seguitai, et subito entrate vene sul uscio Francesco suo marito et lo serò con un basso, di maniera che non si poteva uscire, ne stando di dentro aprire, é subito serato l'uscio mi prese per il busto, o sij cavezzo della camisa su l'petto con la mano sinistra, et con la destra dando di mano ad un roncone, et havendo di più un cortello in seno, disse hora ti voglia butar via il collo se non disfai questo striamento à mio figliolo, et io rispondendo dissi, ch'ero persona honorata, et non sapeva far simili mancamenti, et mi tené così salda per due hore d'orologio che sentii batere in atto sempre d'offendermi col roncone, violentandomi con parole, minaccie, é bestemmie, et dando delli colpi sopra d'una asse, con dire, che così voleva far verso d'essa, ne voleva che morisse per altre mani, che dalle sue, se non li disfaceva quel striamento, et ch'haveva authorità di farli tal affronte dall'off.o, et dal Sig.r Arciprete, et ch'haveva detto S. Arciprete abbruggiato pien un crivello di robbe ch'haveva trovato nel cussino, et che sua marito frà tanto era andato per tor la Giustitia per condurmi là, et darmi la corda, et io steti salda com'innocente ricordarmi à S. Antonio da Padoa, et alla Madona del S.mo Rosario, finalmente poi chiamò una sua putella, alla quale fori dalla fenestra comandò ch'andasse di sopra da suo padre, et si facesse dar il Christo, et lo portasse ad essa Helisabetta, si com'in effetto portò un Christo et lo diede dentro dalla fenestra della stalla, quale prendendo detta Helisabetta mi disse voglio che tu giuri su questo Christo se sei una strega, et se tu m'hai maleficato il putto, et io risposi che essa Helisabetta non haveva authorità tale, mà che sarei andata dalla Giustitia, ò da chi havesse aut.tà, mà detta Helisabetta disse che se volevo mangiar pane, dovessi giurar, io replicai che giurasse prima essa di qualche attione, et all'hora

tocando il Christo con la mano destra, é facendo la Croce sopra, disse s'io m'hò messo questo pensiero in testa da mia posta, prego questo Christo, che s'apra la terra, et mi sorbisca viva in corpo et anima, mà che l'è stato due homeni et una giovine da Pedersan che l'han dato tal informatione, il che fatto mi porse il Christo, et io lo presi in mano, lo baciai, é poi facendo sopra la Croce, dissi, Sig.re se io son una tale, vi prego in cortesia, che mostrate un segnal avanti che mi parta di quì, é così aspettando qualche segnal mi tratene ancor per spacio d'un'hora, é poi finalmente chiamando la detta putella l'ordinò che levasse il basso dell'usso, come fece, et essa aprì la seradura di dentro, é subito uscì et io la seguitai, et andai à far li fatti miei.

Int. de informatis,

Respondit sentendomi far strepito, venne alla fenestra della stalla la moglie d'Aldrigheto Baron et la figliola del Batiston da Piazza

Int. opportune,

Respondit andai il medesimo giorno dal Sig.r Arciprete per intender s'haveva detto quello ch'haveva asserito detta Helisabetta, et mi disse che nò, mà che bene haveva abbruggiate le robbe, et che non facesse altra molesta sino ch'esso non parlava con detta Helisabetta, et essendo stata io chiamata hogi dal Sig.r Arciprete Braliardi m'ha detto d'haver parlato con detta Helisabetta, et che l'hà confessato il fatto da me raccontato, et che si scusa con dir d'esser stata informata da testimonij, et che è pronta restituirmi l'honore, et che il tutto é rimesso il lui.

quibus habitis acceptatis fuit dimissa

Expost subdit,

Nell'andar à Pomarolo s'accompagnò meco Margaritta sorella di detta Helisabetta, et mi fece andar à far colatione seco, ove andai, et mi disse che di gratia fossi in favore à sua sorella acciò si maritasse con quel da Praa. Et di più hà fatto istanza detta Catherina che d.a Helisabetta sij sententiata à restituirli l'honor suo, et fama levatali, et in tutti li danni de quali protesta.

Antonius Rosius Not. et Can.s

Die Mercurij 12 Julij 1656 in Canc.a

Depositio Simonis Riolfati testis qui testis ex off.o assumptus, citatus per curialem Zampedrum, monitus, iuratus, examinatus, et.

Int. an agnoscat Helisabetham uxorem Francisci Baldessarini Platij. Respondit S.r sì che la conosco.

Int. quantum temporis intercesserit, ex quo eam non viderit.

Respondit l'ultima volta la viddi il giorno di S. Giovanni Batta prossimo passato fori dalla porta della sua casa, con occasione ch'insieme con Andrea Zandonati da Pedersano venivo da Pomarolo.

Int. quid tunc sibi dixerit, et iusserit.

Respondit nel passar com'ho detto per mezo casa sua, mi chiamò per nome, et io me l'acostai, et quando li fui apresso, mi ricercò che li volessi far un favore, à cui risposi che l'el havevi fatto, all'hora mi ordinò che dovessi dir alla moglie di Pietro Baldessari detto Perotin da Pedersano che si transferisse un poco da lei, perché haveva seco da discorer per causa che l'era venuto da maritar una sua figliola nel paese della Perotina, è però voleva da essa informarsi, così mi partij, et gionto à casa ritrovai in strada in Pedersano essa Perotina, et li dissi quanto m'haveva ordinato detta Helisabetha et mi rispose che li sarebbe andata, se poi sij andata non sò dirlo.

Et factis alijs super quibus fuit dimissus.

Canc.s Rosius

De mandato del molt. Illre è Clar.mo sig.r Gio Antonio Toloti Vicario delle Giurisdittioni di Castel Novo e Castellano.

Con le presenti si cittano, ricercano, et admoniscono li sottoscritti à comparir all'hore 20 incirca dimani doppo disnare nella Cancelleria del Palazzo di Nogaré avanti S.S.C. à testificare, et deponer la verità di quello saprano, sopra ciò che sarano interrogati sotto pena di Rg 25 al Fisco per cadauno (é così omni aliter).

c.pti Giacomo Anzelin di Pedersano

Simon Riolfato d.o loco

la moglie di Aldrigheto Baron di Piazzo, et

la figliola del Batiston di d.o loco

Com. die 11 Julij 1656.

Antonius Rosius Not. et Can.s

Die 13 Julij 1656

Jo. Zampedrus off.lis retulit se citasse praed.os omnes personaliter repertos, et ita.

Carolus Betta Can.s Castellani

Die Jovis 13 Jullij 1656 in Cancell.a palatij Nogareti coram Perill.o et clar.mo D. Vica.o

Depositio Antoniae uxoris Aldrigeti de Mafeis testis citatae, monitae, iuratae factis et ex. tae, quae.

Int.a: opportune occasione denuntiae contra Franciscum et Elisabetham jogales de Baldessarini Platij.

R.t viddi la moglie di Pietro de Baldessari d.o Perotino in casa di Francesco Baldessarino molinaro, e poi la vidi dalì à poco andar à casa con cesti vuoti.

Int. an viderit ipsam in stabulo.

R.t andai in casa di d.i Baldessarini per dimandar a D. Isabetta mezon tron in presto, et nel entrar viddi dentro dalla fenestra la moglie di d.o Perotino, la quale mi chiamò per il nome, et io dissi, cosa fe li, et ella rispose, son qui, mi.

Int.a an esset clausa ianua stabuli.

R.t viddi l'ussio della stalla serrato di fuori con una stanga à traverso, ò sia basso, che non poteva uscire, se non gli veniva aperto da gente di fuori.

Int. an viderit aliquem in d.a domo.

R.t non viddi altri, che Anna fig.la di d.a d. Elisabetta, poco discosta dalla stalla, che mi disse, che sua madre non vi era.

His acceptatis.

Depositio Antoniae filiae Bapta Thomasoni Platij, testis citata, monita, iurata factis et ex.ta quae.

Int.a quid sciat, super cosa denunciato et secuto sub die ut in denuntia.

R.t queste feste delle Pentecoste passate andai in casa di Francesco Baldessarino di Piazz per tor un grumial, che gli havevo dato in lissia, et intrata, che fui in casa, viddi la vecchia d. Benegnuda, et Anna, et Christofforo f. di Christel di Aldeno, fameioto, il quale s'è partito la settimana passata, dove osservai, et sentij d. Elisabetta moglie di d.o Francesco, che gridava et contristava con un'altra dona che non viddi, ne conobbi, che erano nella stalla serate, et l'uscio era imbassato di fuori col basso, conobbi bene d. Elisabetta alla voce per la pratica che ho di lei, et altro non so.

Quibus habitis, et acceptatis.

Ego Carolus Betta Canc.s Castellani scripsi, ad referendum

De mandato del molt. Ill.e et Clar.mo Sig.r Gio Antonio Toloti
Vicario delle Giurisd.ni di Castel Novo é Castellano

Con le presenti si citano, ricercano et admoniscono Francesco, fig. d'altro Francesco Baldessarino Molinaro di Piazzo, et Helisabetha sua moglie à comparire dimani matina avanti S.S.C. nel Palazzo di Nogaré à

risponder é scolarsi se dalla denontia é processo contro loro formato per aver infamato, et minacciato, et in diverse maniere offeso et oltragiato in fatti, et in parolle Catherina moglie di Pietro Baldessari di Pedersano sotto li 24 giugno pross.o passato, con haverla a detto effetto, appensatamente introdotta nella loro casa in Piazza, sotto pretesto d'amicitia mentre veniva da Pomarolo et preter altrimenti non comparendo saranno in contumazia prononciati per convinti et confessi di quanto di sopra, et che contro di loro ressulterà dal processo, et susseguentemente senza ulterior citatione si verrà contro i mede.mi all'espeditiione, é sentenza, et conforme sarà di ragione, é Giustitia (é così omni).

Com: 13 Julij 1656.

Antonius Rosius Not. et Can.s

Die 14 dicti

Retulit Joannes Zampedrus curialis praemissum mandatum intimasse antescriptis jugalibus eosque citasse in omnibuss et per omnia ut in eo praescriptum.

Idem Can.s Rosius relata retulit

Die Veneris 14 mensis Julij 1656 in Cancellaria coram

Constitutam D. Helisabethae uxoris Franc.i Baldessarini

Quae Helisabetha constituta principaliter quo ad se, testis verò quo ad alios, citata, monita, iurata, examinata, et

Int. an sciat causam sue citationis

R.t S.r no.

Int. an sub festivitate Pentecoste proxime praeterita vocari fecerit ad se Catherinam uxorem Petri de Baldessarijs per quas personas et sub quo pretextu, aut colore.

R.t Sig.r sì che la mandai à chiamar per Simon Riolfato, poiché trovando à caso detto Simone à Piazza mentre venivo da lavare, lo ricercai che volesse dir à dettaa dona ch'havendomi essa fatto intender che voleva volentieri parlar con me, fosse venuta alla mia volta ch'aponto anch'io desideravo parlar con essa, et haver il suo parere sì come venne la seconda ò la terza festa delle Pentecoste come son interrogata.

Int. per quem fuerit, ut asserit, requisita à dicta Perotina.

R.t due à tre giorni avanti venisse da me, con occasione che passò avanti la nostra porta, ch'andava à Pomarolo, disse à mio marito che cosa facevo io, et che una di queste feste voleva venir à parlar con me, et io facendomi alla finestra la vidi passare.

Int. an aliquid aliud, ultra quod dixit, imposuerit dicto Riolfato, et quale nam consilium, ut asseruit, esset petitura à dicta Perotina.

Respondit S.r sì ch'ordinai anco à detto Riolfatto, che li dicesse, che desideravo parlar con ella, et pigliar il suo parer, é consilio se conosceva una casata nel suo paese credo da Crosan da Brentonico, per causa d'un partito di maritar mia figliola Catherina in un certo di detto loco.

Int. à quibus fuerit proposita occasio coniungendi in matrimonium praed. am filiam suam.

Respondit con occasione che fui con detta mia figliola già trei mesi incirca per riscotter l'affitti d'essa mia figliola, et essendo ragionamento con diverse donne, che non sò il nome, una disse che sapeva un buon partito in detto loco, mà non mi nominò alcun in specie, et dissi al Riolfatto ch'havevo una lettera dal Borgo di Valsugana, con la quale mi si ricerca detta mia puta, et quella posso ancor mostrare che tengo in casa.

Int. quale consilium dicta Perotina ipsi dederit.

Respondit venne la Perotina in casa mia, et mi ritrovò nella stalla dove ero andata à portar un poco d'herba ad una vedella é perché haveva per inanzi chiamato in casa con occasione, ch'andò à Pomarolo, io ch'all'ora non ero in casa, mà poco doppò v'andai, subito entrata la predetta mia figliola mi disse ch'ero stata poco fà ricercata dalla Perotina, e così l'andai dietro et l'arivai al prato delli S.S. Priami, et haveva in compagnia Margarita Folladora mia sorella, la qual mia sorella mi disse ch'era stata à casa, et che non m'haveva ritrovato, rispose poi anco la Perotina con dire son venuta anch'io perché m'havete mandato à chiamar, et io li dissi date volta che faremo colacione che m'havete mandato à dire, che volete anco voi parlar con me, replicò la Perotina credo che non venirà n'anco di lì nel ritorno, mà ch'andarò da Cesoin, et io li dissi nò, venì pur che mi direte ciò che m'havete da dir, é così disse di venire, si come venne et havendomi ritrovata com'ho detto nella stalla, disse é hora che venghi, ho fatto colacione io.

Int. quale colloquium ulterius secum miscuerit.

Respondit doppò d'havermi detto, che ella non sapeva che consilio darmi, se non li nominavo la casa, et la persona, dissi ascoltate v'hò da dir una cosa, mà non vorei che ve n'havesti à male, et havendo risposto che dicessi ciò che volevo, che non haverebbe hauto à male, dissi vi ricordate di quella volta che fosti quì à casa con Domenico che stava servitore col S. Arciprete, et Antonio fq. Zuan Follador ambi miei nepoti, che bevesti, et che dicesti che andavate volentieri dove si beveva, et ch'io havero il mio putino in braccio, rispose, mi ricordo, vi ricordate dissi che voi mi veniste di dietro via et che io m'andavo ritirando indietro, et che voi mi metetti

una mano sù la spalla dove havevo il putino, con dir che m'havevate trovato due pedocchioni, et dissi che me li mostrasti, perché sapevo che non havevo pedochi, ne me li mostrasti, risposte che si ricordava, all'ora sogionsi ch'il putello da all'ora in quà mai stete bene, si come il mede.mo giorno che fù in casa mia, le feste già dette mi morse tutto disfatto, é maleficiato, é fù sepolto l'ultima festa, il giorno di S. Vigilio, poiché le tré feste da me nominate, una delle quali fà da me la Perotina furono il giorno di S.to Gio. Batta che fù in Sabbatho, Dominica, et Lunedì festa di S. Vigilio.

Int. an statim cognoverit aliquid signum maleficij in puero.

Respondit subito che si partì detta Perotina la prima volta che fù da me, se bene il putino era tutto sano, é grasso, cominciò subito à malarci, et li venne nel stomaco un'asma, é tosseta, é sempre é andato in dietro sin alla morte, é tutti hanno detto che sij stato maleficiato, et éra d'età di mesi dieci, é mezo incirca, é finalmente accortami ch'era stato faturato lo portai dalli Padri di Brancolino, et dalli Padri zoccolanti di Roveré li quali lo benedirono, et il Padre Pietro Batista mi diede delli boletini da darli per boca, et m'ordinò che disfacessi li cossini, poi lo portai à S.ta Catherina alli Padri Capucini che me l'unsero con l'oglio di S.to Felice, et finalmente lo portai al Convento delle Moniche, et la madre Abadessa lo tolse dentro, lo guardò, mi diede robba odorifera da darli per boca, é poi mi disse che disfacessi li cossini, et ch'abrugiasse le robbe che trovavo dentro, così disfeci li cossini, é letti, et ritrovai dentro gran quantità di poltronarie, trà quali un'osso con tre punte, carboni, grani d'ogni sorte, et sin'ossi di carobba, scorze di vigne, cirelli di piume infilzate con seta che s'incana, ossi di bisso, scorze di rover, di pino et di tutte le sorti di legname, le qual cose parti n'ha abruciato il S.r Arciprete, é parte il S.r Don Pietro Tazzol.

Int. an audiverit quod dicta Perotina sit malae famae circa genus istorum maleficiorum.

Respondit la moglie di Gioseffo Molinaro da Cesoin m'hà detto con occ.one che mi confortava per la morte del mio putino, che bisogna haver pacienza, é venendo à ragionar di questa Perotina, disse mò guardé perché noi non l'invidassimo alle nozze di nostra figliola, ci lasciò intendere che voleva che li fosseron le care nozze, et che non voleva ch'arivasse al capo dell'anno, sì com'infatti fù così, la quale figliola essendosi gravemente infermata, chiamò sua madre, et li disse di gratia voglio che perdonate à quelle che m'hanno guastata, et ela disse dimmi almeno chi é stata, la qual rispose, la prima che dimani verrà in casa, sarà quella, et essendo morta la notte medesima venne la prima la matina seguente essa Perotina à pianger é condolersi della morte di detta sua figliola. Hò inteso poi anco

da d. Lena da Cesoino, che li minacciò essa Perotina con dire che non sarebbe venuto un'anno che l'accadrà qualche cosa, mà il marito di detta Lena l'and' à trovare, é minacciarli di denonciarla Di più hò inteso ch'una figliola di Gio. Batta Baldessarel detto Bandoria con un bacio faturata da detta Perotina, perilche ha dovuto morire. Et ho inteso anco, da detta d. Lena che detta Perotina haveva dato dell'ovi ad una cugnata d'essa Lena, et ch'haveva trovato dentro della robba nera pelosa, anci per dir meglio, che detta Perotina haveva dato à detta cugnata due polastrelle, é non volendo darli tutto il pagamento conforme dimandava, la Perotina disse se non mi pagarà, voglio bene che li sijno cari l'ovi che farano le polastrelle, é così fù trovata la sud.a cosa nera nell'ovi di dette polastre. Hò inteso da detta Lena ch'una cugnata di d.a Perotina che già stava con la med.ma Perotina, diceva ch'essa sua cugnata Perotina era una strega.

Int. et iussa narrare totam seriem facti, et colouij habiti cum dicta Perotina, quidque responderit dum dixit infantem à tempore quo ipsa eum tetigit, nunquam bené habuit.

Respondit detta Perotina rispose che cosa volete ch'io li faci, et perché li dissi ch'haverebbe meritato che l'havessi denonciata alla Giustitia, rispose che nulla temeua, perché anco pigliava in braccio, et baciava li figlioli del S.r Vicario, et io pregandola per l'amor di Dio che se l'haveva fatto qualche cosa, la disfacesse che li voleva donar ciò ch'essa voleva, essa sempre negò, é disse che non sapeua cosa alcuna, mà che pigliassi dell'oglio de capari é con quello l'ontasse, et l'ene desse da bere, mà non lo feci perché morse subito, all'hora vedendo che stava sù la negativa dissi, vedi rissoluiti di confessar, et disfar la fattura, se nò non partirai fori da quest'uscio, rispose che nulla sapeua, et che non temeua ch'io andassi à denonciarla alla Giustitia, come li protestavo, perché aveva anco tenuto quelli del S.r Vicario.

Int. an esset clausa ianua dicti stabuli dum haec agerentur inter ipsam et dictam Perotinam, et quis eam clauserit.

Respondit io non sò se fosse serato, perché ero dentro, ch'attendevo à contrastare con detta Donna.

Int. et monita ut fateatur veritatem, cum constet quod iusserit claudi ianuam, et dictam Perotinam tenuerit per duas horas et ultra.

Respondit circa un'hora si tratenissimo in stalla serate mà non sò se fosse serato di fori.

Int. an dictam Perotinam non solum detinuerit, verum etiam armis voluerit ipsam offendere.

Respondit io non l'ho violentata in modo alcuno, et non havevo arme de sorte, ne cortello, ne roncone.

Int. an coegerit dictam Perotinam iurare super Christo ipsi alati quo modo et qua forma.

Respondit é veo che mi feci portar per una mia figliola un Christo, é prendendolo nelle mani dissi alla Perotina che giurasse con dir, dite così, s'io hò guastato vostro figliolo, questo S.r Iddio non mi lasci passar fori di quest'uscio, et la Perotina disse che non voleva giurare se prima non giuravo io, é facendo io la Croce col Christo dissi se io m'hò messo questo pensier in testa da mia posta, prego questo Christo che s'apri la terra et mi sorbisca viva in corpo et anima, mà che l'havevo sentito dire (intendendo io di quanto ho già detto d'haver sentito dire) il che fatto prese anco la Perotina il Christo et lo baciò, é poi disse prego Christo che mostri un segnal ch'io non sò, così poi fù finito il contrasto, et la Perotina si partì.

Int. an postea habuerit colloquim cum ipsa Perotina.

Respondit doppio il successo com'avanti, non hò mai parlato con la Perotina, et meno l'hò veduta, ben sì m'hà mandato à dire per il Vesco da Pomarollo ch'io non dichì altro, ch'anch'essa tacerà.

Et factis alijs acceptatis praecepit in faciem dictate constitutae quatenus poena tallorum centum, et arbitrariam non recedat ex Palatio, nisi praestita fideiussione de se representando toties quoties sub eadem poena, deque iudicato solvendo qua fideiussione praestita obtulit ipsam dimettere animo tamen.

Antonius Rosius Not. et Cancell.s

Die ,anno, et loco antedictis coram
Constitutum Francisci filij alterius Fra.i Baldessarini - Platij.

Qui Franciscus constitutus principalis quò ad se, testis verò quò ad alios, citatus, monitus, iuratus, examinatus, et

Int. an de mense proxime praeterito die 25 fuerit in eius domo Catherina uxor Petri de Baldessarijs.

Respondit La dominica 25 del passato, ò sij il Lunedì susseguente 26 mede.mo. Venne in casa nostra detta Catherina, perché io et mia moglie la mandassimo à chiamar per informarsi d'uno da Crosan, che non sò nominar, che voleva pigliar per moglie una mia figliastra, et il messo fù Giacomo Anzelin, et perché non venne quando fu chiamata, mia moglie la mandò ancora à chiamar per Simon Riolfato, anci che alcuni giorni avanti venendo detta Perotina da Pomarolo mi ricercò se era in casa mia moglie, à cui risposi che nò, mà che si trovava à Pomarolo, dove essa Perotina disse che sarebbe venuta una delle prossime feste, é così venne com'hò detto.

Int. an viderit dicta Catherina in domo sua sub die praed.a et quid egerit cum ipsa.

Respondit La viddi venir in casa, é mentre che si tratene con mia moglie, io mi trateni di sopra à far dar la tetta à mio figliolo, é poi mi partij di casa, é non sò altro di quello succedesse trà essa Perotina é mia moglie.

Int. an ipsa clauserit ianuam, et etiam esset armatus.

Respondit io non serrai la stalla, et meno presi l'archibuggio.

Int. quae mulier esset illa, quae lactabat puerum.

Respondit la dona che dava il late alla creatura si chiama Catherina, et é moglie del Gobbo Tartarin.

Int. opportuné.

Respondit non sò cosa alcuna perche mi partij presto verso Villa, della fama poi della Perotina potrà informar il Bandoria da Pedersano, la moglie del Molinaro da Cesoino per nome Iseppo, et Lena moglie di Simon Cavaler ch'habita à Casòin.

Int. quo modo mortuus fuerit eius filius.

Respondit doppo che l'ottava di Pasqua passata la Perotina fù in casa mia à bere, é tocò su una spalla mia moglie che teniva in braccio detto mio figliolo, et che finse di torli da dosso due pedochi, la creatura non è stata più bene, mà é morta, é stimo da fattura, perche s'hà visto dalla poltronaria trovata nelle cossini, et anco li Padri me l'hanno detto.

Quibus habitis acceptatis pro nunc fuit dimissus.

Antonius Rosius Not. et Canc.s

Die Sabbathi 15 m.is Julij 1656 in Canc.a

Comparuerunt Franciscus et Helisabetha iugales Baldessarini, et cupientes liberationem sequestri ipsius D.nae Helisabethae, satisfaciendo decretatis, cum D. Franciscus pater et socer resp.e non potuerit huc se conferre, aut possit, ad pro se fideiubendum, praesentant effectualiter illius promissionem et obligationem, quam instant admitti et acceptari, et subinde eandem D. Helisabetham dimitti, et à sequestro liberari, offerens tamen quandocumque denuo se presentare. Et quatenus non videretur V.C.D. admittere talem obligationem ut in dicta promissionis scriptura, cum ut supra dictum fuit dictus Franciscus pater et socer respective huc accedere non possit, instat per me Cancellarium ad ipsum accedi ad effectum recipiendi, et formiter stipulandi fideiussionem ab eodem patre et socero respective praestandam (et ita omni).

Perill.mi et Clar.mus D. Vicarius admisit prae.sic et in quantum et ad omnem bonum finem mandavit per me Cancellarium accedi Platium ad effectum praemissum ad hoc.

Antonius Rosius Not. et Canc.s (14)

P.ntat. per Franc.m et Helisabetham Jugales Baldessarinos die 15 Julij 1656
Al nome d'Iddio - 15 Lug.o 1656 in cassa del med.mo ms Franc.o Bal-
dessarini.

Per il presente scritto si dichiara ms. Franc.o Baldessarini Molinar, di Piazz si come costituito vero suo Procuratore, suo fig.o Franc.o Baldessarino, che possi trattar, Negottiar, eccitar Procurator tanto in Giudicio, quanto fori, di Giudicio, tanto q.to fosse il sud.to Padre presente lodare refermare, tutto quello fara il sud.to fig.o senza niuna contradicione, facendo per securta, la moglie del sud.to fig.o ciove Mad.ma Isabetta Baldessarina della sua dotte in elezione del sud.to ms Franc.co Padre del sud.to procuratore et cosi ella promette mantinere, senza niuna cotradicione et questo è stato alla presenza di me in sotto scritto et ò fatto il pres.te scritto à pregiere, de Ambe le parti et cossi il sud.to ms Franc.o per non saper scrivere fara il suo solito seg.o cossi parimente la sud.ta D. Isabetta fara il suo segno.

Io Stefano Vicentino detto Spig.ti ho fatto la presente Procura fatta da Ms Fran.co Baldessarini a Fran.co suo figlio.

Die anted.a Sabbathi 15 m.is Julij 1656 platij domi Francisci Baldessarini Molitoris.

D.na Helisabetha antedicta volens, ac intendens omnimodè decretatis satisfacere promisit se praesentare toties quoties sub poena tallerorum centum, et iudicatum solvere obligando proindè omnia bona sua praesentia et futura. Et de praemissis servandis praesentavit in fideiussorem suum Franciscum Baldessarinum socerum suum ibi praesentem. Qui Franciscus ibidem praesens sciens non teneri, sed volens praecibus suprad. a D. Helisabetha se pro ea in fideiussorem principalem principaliter, et insolidum obligando constituit. Promittens quod p.ta D. Helisabetha se praesentabit toties quoties sub praemissa poena tallerorum centum, et indicatum solvet alios ipsa praemissa non servante, servabit et adimplebit dictus fideiussor de suo proprio sub obligatione bonorum suorum praesentium et futurorum. Renuntians, benef.o principale div. Adr. nov: et vet. constit de duob. vel plur: re: deben: authent: praesent. (de fideius. omnique certioratus). Quem fideiussorem suppradicta D. Helisabetha poenibus indemnem conservare promisit sub obligatione omnium bonorum suorum praesentium et futurorum in electione dicti Francisci fideiussoris.

Actum et publ. die, anno, et loco praedictis praesentibus Valentino q. Antonij Gasparini, et Bartho.o Compet ambobus ipsius Platij testibus rogatis

Antonius Rosius Not. et Jurisd.is Castri Novi Can.s rog.s scripsit et pub. (publicavit) ⁽¹⁵⁾

De mandato del molt. Ill.re é clar.mo Sig.r Dottor Gio: Antonio Toloti Vicario delle Giurisdictioni di Castel Novo, é Castellano.

Col tenor delle presenti s'intima, et insinua à D.na Helisabetha moglie di Francesco Baldessarini Molinaro di Piazzo, ch'intendendo far qualche diffese sopra il processo criminale contro essa formato da quest'officio per haver insultato, infamato, é minaciato à Catherina moglie di Pietro di Baldessari detto Perotin di Pedersano et quanto da detto processo contro essa resuscita, quelle debbi fare nel termine di giorni trei prossimi futuri, quali se gl'assegnano per ogni termine perentorio, altrimenti quelli passati si venirà all'espeditiione conforme sarà di raggione, e Giustitia (é così omni).

Com 3 Novembris 1656.

Antonius Rosius Not. et Canc.s

Die praedicta

Retulit Joannes Zampedrus curialis p.ta hodie intimasse sup.ta Helisabethae personaliter.

Idem Canc.s Rosius

Die Sabbathi 2 m.sis Decembris 1656 in Canc.a

Comparuit Franciscus Baldessarinus tamquam maritus D. Helisabeth denuntiatae ut in actis, negando sempre ad omnem bonum finem et effectum, narrata ut narrantur, et petita ut petuntur in asserta denuntia et inquisitione praesentavit scripturam cum iuris alegationibus, instando eam videri et haberi in consideratione, subindeque D. Helisabeth uxorem absolvi et liberari cum expensis de quibus protestatur contra quos ⁽¹⁶⁾.

Prod.: die 2 Decembris 1656. In Xsti Nomine.

Donam Helisabeth uoxrem Francisci Baldessarini Platij à denuntia et processum contra ipsam formatis, quod ipsa insultum fecerit, infamaverit,

fueritque minata Catherinae uxori Petri Baldessari dicti Perotini Pedersani, ut in ipsis denuntia, et processu, ad quos impugnativa habeatur relatio, in casu vere absolutionis esse censeo, cum actore vel accusatore non probante iuxta vulgatissimam peritorum sententiam reus absolvatur, hancque sententiam procedere etiam in causis criminalibus communis est opinio, ut offert Pos: in L. non est novum n° 5 C. de edendo, quem refert Villat. in sua colecta vommunium opinio litt. A n° 47. Ex hoc enim anesso processu criminaliter firmato nil probatum resulatat contra D.nam denuntiatam et depositio Catherinae Perotinae asserentis se offensam atque iniuratum non obstat, cum offenso non credi adversus inculpatum regulare sit, ut adfirmat Bertaz. con. 231 n° 2 Vol. I Alex cons. 54 col. I in fin lib. 3 Alciat: de praesupt: reg.a 3 praesumpt: 44 n° 5 Rol: a Val cons: 24 n° 25 Vol: I, Placa epitome delictuum c. 13 n° 15 immo nec vulnerati assertio existentis in articulo mortis, etiam si obierit facit inditium ad eondem nondum sed solummodo ad inquirendum Jul. clar. fin. q. 21 vers. assertio vulnerati, et si vulneratus convaluit talis assertio habetur loco denuntiae, et si alia inditia non concurrant contra quaerelatum procedi non potest, nisi ad assumendam infirmationem clar: loco citato Farinac: de ind: et tortura lib. I tit. 5 q. 46 n° 25 ubi citat Manard.: de probat conel, 1129 n° 17 Menoch de praesumpt q. 88 n° 15 iuncto n° 22 vers. quintum inditium. Insuper haec Perotina asserens se offensam, ac insultatam deposuit in causa propria contra tex in L. nullus de testibus et L. omnibus C.de testibus ab eo ipso, quod dicit se offensam, et insultatam ab Elisabeth inculpata, dicit etiam se offendentis Elisabeth inimicam, et testi inimico credendum haud ait Alex cons. 14 n° 3 lib. 3 Rolan à Val. cons. 37 n° 10 lib. 3 Natta cons. 354 n° I et et sup. lib. 2.

Et si constitutum Elisabeth denuntiatae atenedere volumus, aliqua poena ea affici minimé potest, licet etiam discisset Perotinae ipsam et filium constitutae maleficiasse, quandoquidem hoc dixit, prius petita venia et postea se declaravit id se audivisse ab alijs, ut ex eiusdem constituto apparet, et referens dicta aliorum cum videretur iniuriam inferre haec cons. 487 n° 5 Oldr. 53 Boss: in tit. de iniur. n° 4 et 13 quos sequitur Bertaz. in cons. 126 in add.e in princ. Quidquid autem dicant Antonia uxor Aldrigetti de Maffeis, ac Antonia Bap.tae filia de Thomasinis, tamquam mulieres tum probant, cum foeminas mendaces, fallaces, periuras, dolosas, mutabiles, et antiqui, et moderni humanarum literarum legalium interpretes undique communiter exclament ut latissime Horat Lucius cons. criminal. divers. 161 n° 20 lib. 2 Moscard: de probat. conclus. 762 n° 3 Vol. 2. Et dato tum autem concessio, quod mulier denuntiata esset plené convincta et confessa poena statutaria veniret tantum multanda ob in cap. 14 in crim. Ex praemis-

sis absolutioem reportaturam esse spero D. Elisabeth, etiam cum expensis cum ipsa Perotina instigaverit et procuraverit inquisitionem, et nihil probaverit ad tradita per Clar. S.C. fen. q. 62 vers sed numquam in fine, et ita iuris esse puto salvo.

Philippus Clusolis V.I.D. ac Numi Comm.s (17)

In Christi nomine

Haeredes q. Elisabethae uxoris q. Franc.i Baldessarini Platij, ex causis, de quibus in processu multamus in libras viginti denariorum fisco, et à coeteris absolvimus, cum iactura omnium expensarum. Reservantes ius fisco procedendi contra Catherinam uxorem Petri de Baldessarini Pedersani ea causa resultante e processu (et ita omni).

I. A. Toloti Vic.s

Lata data et scripta fuit suprad.a sententia per praelibatum Clar.mum D. Vicarium Toloti, et publicata per me Can.m die Saabbathi 17 Septembris 1661 praesentibus sp.ti D. Alexandro Rinaldi et D.nico Zoccolo testibus in aedibus habitationis S.C.D.

Antonius Rosius Not. et Jurisd.is C. Novi Canc.s (18)

NOTE MANOSCRITTO: 69.7(5)

14.

Sabato 15 luglio 1656 in cancelleria

comparvero Francesco ed Elisabetta, coniugi Baldessarini e desiderando la liberazione del sequestro della stessa Elisabetta, soddisfacendo ai decreti, non avendo potuto Francesco, rispettivamente padre e suocero, portarsi colà per prestare fideiussione per loro, presentano la di lui promessa ed obbligazione ed insistono perché venga ammessa ed accettata. Dopo ciò chiedono venga dimessa Elisabetta e liberata dal fermo offrendosi tuttavia di presentarsi tutte le volte che sarà richiesto. Poiché però S. Signoria non riteneva di poter accettare tale obbligazione, come appare nella scrittura, non potendo, come è stato detto, il rispettivo padre e suocero recarsi colà, vada io cancelliere da lui per ricevere l'impegno e stipulare la fideiussione secondo le forme, con lui stesso, padre e rispettivamente suocero.

L'ill.mo e chiar.mo signor Vicario accettò la predetta sentenza e per ogni buon fine mandò me cancelliere a Piazzo per l'atto premesso.

Antonio Rosi notaio e cancelliere

15.

Giorno antedetto sabato 15 luglio 1656 a Piazzo nella casa del mugnaio Francesco Baldessarini.

Donna Elisabetta volendo ed intendendo soddisfare in ogni modo i decreti, promise di presentarsi ogni volta ne fosse richiesta sotto la pena di talleri 100 e sot-

tosare al giudizio, dando inoltre a garanzia per questo tutti i suoi beni presenti e futuri. A garanzia di quanto promesso presentò come suo fideiussore il proprio suocero Francesco Baldessarini, qui presente. Questi, sapendo di non essere obbligato, ma volendo soddisfare le preghiere della nuora Elisabetta, si costituì come suo principale fideiussore obbligandosi in proprio, promettendo che Elisabetta si sarebbe presentata ogni volta ne fosse richiesta, sotto la predetta pena di talleri 100 e sarebbe sottostata al giudizio. Non ottemperando a ciò la predetta, lui stesso avrebbe ottemperato e adempiuto personalmente dando a garanzia i suoi beni presenti e futuri.

Fatto e pubblicato nel giorno, anno e luogo predetti, presenti Valentino fu Antonio Gasperini e Bartolomeo Compet, tutti e due di Piazza, testi citati. Antonio Rosi notaio e cancelliere della giurisdizione di Castelnuovo scrisse e pubblicò.

16.

Sabato 2 dicembre 1656 in cancelleria

comparve Francesco Baldessarini marito di Elisabetta, denunciata come negli atti, narrando sempre per buon fine ed effetto, le cose narrate come si narrano e le cose riferite come si riferiscono nella predetta denuncia e indagine e presentò uno scritto con gli allegati di diritto, richiedendo che essi vengano letti e tenuti in considerazione e inoltre che la moglie venga assolta e liberata con formula piena, per la quale si allega la difesa.

17.

Presentata il giorno 2 dicembre 1656.

Nel nome di Cristo.

Ritengo che donna Elisabetta, moglie di Francesco Baldessarini da Piazza, sia da assolvere dalla denuncia e processo intentato contro di lei, secondo il quale avrebbe insultato, infamato e minacciato Caterina, moglie di Pietro Baldessari detta Perotina, da Pedersano, come appare nella denuncia e processo, contro le quali accuse si terrà la difesa. E infatti opinione comune dei giuristi che allorquando il denunciato o l'accusatore non avesse chiaramente provato per la sentenza dei giudici, il reo dovesse venir assolto e questa sentenza dovesse essere estesa anche ai processi criminali.

Da questo processo criminale infatti non risulta niente provato contro la denunciata e non ostacola questo parere la deposizione di Caterina Perotina, che asserisce di esser stata ingiuriata ed offesa, poiché non è regolare credere all'offeso contro l'incolpato, come affermano i giuristi.

Inoltre questa Perotina asserendo di esser stata offesa ed insultata depose nella propria testimonianza di esser stata offesa ed insultata dalla accusata e dice anche di essere nemica della stessa ed al testimone nemico non è da credere a quanto asseriscono i giuristi.

E se vogliamo attenerci alla testimonianza dell'accusata non si può minimamente procedere contro di lei d'ufficio, poiché anche se ha ingiuriato la Perotina e l'ha accusata di aver stregato suo figlio, qualora avesse detto ciò, già ne aveva chiesto perdono e in un secondo tempo ha dichiarato di aver udito ciò da altri, come appare dalle sue testimonianze e non è possibile ritenere per ingiuria il riferire cose dette da altri, sempre secondo il parere dei giuristi.

Inoltre qualunque cosa dicano Antonia, moglie di Aldrighetto Maffei e Antonia, figlia di Battista Tomasini, poiché donne, non possono aver credito, in quanto, come dicono gli antichi e moderni interpreti delle leggi, le donne sono mendaci, fallaci, spergiure, dolose e mutabili.

Concesso questo, cioè che la donna denunciata è pienamente convinta e confessa, essa deve venir solamente multata.

Da quanto premesso perciò spero che donna Elisabetta venga assolta e senza alcuna spesa, essendo stata la stessa Perotina ad averla denunciata e non avendo provato la sua denuncia

Filippo Chiusole, dottore di ambedue i diritti e commissario di Nomi

18.

Nel nome di Cristo

Condanniamo alla multa di 20 lire per il fisco e assolviamo da tutte le altre denunce gli eredi di Elisabetta, moglie di Francesco Baldessarini da Piazze, nella causa come negli atti precedenti, riservando il diritto al fisco di procedere contro Caterina, moglie di Pietro Baldessarini di Pedersano, come appare dalla causa e dal processo.

Gio Antonio Toloti Vicario

La presente sentenza fu stesa per volere del Chiar.mo Vicario Toloti e pubblicata da me cancelliere, sabato 17 settembre 1661, presenti gli spett.li signori Alessandro Rinaldi e Domenico Zoccoli, testimoni, nella casa di abitazione S.C.D. Antonio Rosi notaio e cancelliere della giurisdizione di Castelnuovo

PAROLE DIALETTALI CHE RICORRONO MAGGIORMENTE NEI MANOSCRITTI

Nel lavoro di ricerca, per reperire l'interpretazione più esatta delle voci dialettali, mi sono valsa in modo particolare dell'AZZOLINI (1976), di DU FRESNE (1884), di PEDROTTI e BERTOLDI (1930). Qui di seguito vengono riportate le parole che ricorrono con frequenza nei manoscritti in italiano:

<i>ammaestrato:</i>	istruito
<i>abrugiate, abbruggiate:</i>	bruciate
<i>andar a dritura:</i>	andar dritto
<i>appensatamente:</i>	di proposito
<i>archibuggio:</i>	prima arma da fuoco portatile, alquanto pesante
<i>astretta:</i>	costretta, obbligata
<i>aver delli luogi:</i>	possedere terreni
<i>apurarse:</i>	gemere ed anche schiarirsi la voce
<i>basso:</i>	legno che si poneva attraverso alle porte per assicurarle, traversa, sbarra
<i>b.f. o béca fotúa:</i>	donna sfacciata, superba, ingannata
<i>bissati:</i>	molto bagnati, fradici
<i>biso:</i>	serpente, rettile
<i>boletino:</i>	porzione di liquido da bere; bollito da «bollire»?
<i>buona voce (aver):</i>	esser stimati
<i>caliar (calià):</i>	calzolaio
<i>caldera (caldéra):</i>	recipiente di rame murato nel quale bollivano i bollivano i bozzoli per trarne poi il filo di seta

<i>canevo:</i>	canapa, corda
<i>cargo:</i>	carico
<i>cargate:</i>	caricate
<i>chiapar (chiàpar):</i>	sorprendere, esser sorpresi (nel nostro caso si tratta della tempesta)
<i>carobba:</i>	carruba, frutto con semi assai duri usati dalle «streghe» nei loro scongiuri; veniva importata dal Meridione come mangime per i cavalli, ma era consumata anche dal popolo per il suo sapore dolciastro
<i>cavezzo:</i>	colletto, collare: <i>prender per il cavezzo della camisa:</i> prendere per il colletto della camicia
<i>cirelli di piume:</i>	circoletti di piume, legate a disco e infilzate nella seta
<i>comadre:</i>	donna che tiene il bambino a battesimo od a cre-sima; comare
<i>coverto:</i>	coperto
<i>crivello:</i>	setaccio, vaglio
<i>famei:</i>	famiglio, servo
<i>fameioto:</i>	servitore giovane
<i>faturare:</i>	far stregonerie, far malie
<i>faturato:</i>	stregato
<i>ferraro:</i>	fabbro
<i>filisello, filesel:</i>	filaticcio di bozzoli ed anche tela fatta di filaticcio
<i>gionto:</i>	giunto, arrivato
<i>grumial (grumiàl):</i>	grembiule
<i>guidone:</i>	(applicato a uomo o donna) furfante, birbante
<i>imbassato:</i>	uscio o porta chiusa col basso, con la sbarra
<i>incanare:</i>	prendere i bozzoli dal paiolo nel quale stanno bollendo e, trovato il bandolo di ognuno, inserirlo nell'apposito attrezzo per dipanarlo
<i>infiate:</i>	gonfie
<i>l'està passato:</i>	l'estate scorsa
<i>lissia:</i>	bucato
<i>maraschalco:</i>	maniscalco
<i>mi racordo:</i>	mi ricordo
<i>massara:</i>	donna di casa, massaia
<i>missere (missère):</i>	suocero
<i>morse o mi morse:</i>	morì, mi morì
<i>mutarsi de' drappi:</i>	cambiarsi d'abito
<i>nogara (nogàra):</i>	noce (pianta)

<i>ontare:</i>	ungere (ungere il corpo con unguenti speciali)
<i>parare al pascolo:</i>	condurre al pascolo
<i>pellare un sachere de foia:</i>	togliere le foglie dal gelso e riempirne un sacchetto per allevare i bachi da seta
<i>poltronaria (poltronarìa):</i>	cianfrusaglie in senso dispregiativo, da «poltrom», come cosa che non serve
<i>postema:</i>	termine antiquato per indicare una raccolta purulenta, ascesso
<i>ragnesi (ràgnesi):</i>	fiorini del Reno, monete d'oro coniate per la prima volta dai principi elettori della Renania nel 1387, prendendo lo spunto dal fiorino di Firenze. Di questi ragnesi o rainosi ne conia pure la zecca di Hall nel Tirolo ed erano diffusi anche nel Trentino perché a partire dal secolo XV la moneta tirolese fu usata in tutto il principato vescovile di Trento. Il loro valore era inferiore al ducato veneziano (ducato = 80 Kreuzer; fiorino renano = 60 Kreuzer). (Dobbiamo queste notizie alla gentilezza del dott. E. de Ferrari di Bolzano che ringraziamo).
<i>ranza:</i>	stantia, nel nostro caso ha significato di vecchia, usata (lana vecchia, usata)
<i>razzonazza:</i>	brutta, maligna, malefica, vecchia
<i>retirarsi la vita:</i>	contorcersi
<i>roncone (roncône):</i>	coltello adunco degli agricoltori
<i>sabbatho cadente:</i>	sabato scorso
<i>saltar li sudori grandi:</i>	sudare abbondantemente
<i>segurta (segurtà):</i>	garanzia
<i>sgozzolar:</i>	gocciolare
<i>soato:</i>	cuoio
<i>spinello:</i>	spillo, zipolo
<i>strenzuto:</i>	legato
<i>stupate:</i>	otturate
<i>tacha, tacheta:</i>	macchia, macchiolina
<i>tant'puoco:</i>	nemmeno
<i>tarrada e tarada (tarràda):</i>	accusata, macchiata di colpa
<i>travaiate:</i>	dolorante

in transitu

(*essere in transitu*): perdere i sensi

uno paro: un paio

vezze: varie specie di vecchie, leguminose, buone foraggiere

cavar le vezze: levare le vecchie dai campi di frumento perché i semi non si mescolino con quelli del frumento

zonzer: giungere

BIBLIOGRAFIA

AZZOLINI GIAMBATTISTA: *Vocabolario vernacolo italiano nei distretti roveretano e trentino*. Coordinamento di P. Chiusole e M. Pola, pp. 1154, Edit. Assessorato Attività Culturali Prov. Trento, 1976.

DANDOLO TULLIO: *La signora di Monaco e le streghe del Tirolo*. Bonardi-Pogliani, pp. 259, Milano, 1855.

FRESNE (DU) CAROLO: *Glossarium mediae et infimae latinitatis*. Vol. 1-9, L. Favre edit., Niort, 1884.

Manoscritti in Biblioteca Civica Rovereto: Brancolino crimini, Ms. 69.7.(1) di 5 fogli; Castellano crimini, Ms. 69.7.(2) di 9 fogli; Castellano crimini, Ms. 69.7.(3) di 2 fogli; Nogaredo giurisdizione Lodron, Ms. 69.7.(4) di 48 fogli; Pederzano crimini, Ms. 69.7.(5) di 29 fogli.

PEDROTTI G., BERTOLDI V.: *Nomi dialettali delle piante indigene del Trentino e della Ladinia dolomitica*, pp. I-XII, 1-588, 100 figg., G.B. Monauni edit., Trento, 1930.

ZOTTI RAFFAELE: *Storia della Valle Lagarina*, vol. 2, pp. 1-520, 1-537. Ristampa anast. Forni edit., Bologna, 1969.

RIASSUNTO – Sono pubblicati in questi cinque fascicoli le inchieste ed i processi indetti dal tribunale comitale di Nogaredo per denunce di morti sospette ed atti di stregoneria a danno di alcuni cittadini e precisamente di: Caterina Pederzini di Castellano, anno 1647, torturata e carcerata; Santo Peterlini di Piazzo, anno 1647, torturato e carcerato; denuncia della morte misteriosa di Margherita Graziadei di Nogaredo nel 1650; Carbonari Anna di Brancolino, anno 1652, deceduta misteriosamente; Elisabetta Baldessarini di Piazzo, anno 1656, per offese a Caterina Baldessarini di Pederzano, detta Perotina ed accusata di stregoneria.

ZUSAMMENFASSUNG – Es sind in diesen fünf Heften die Umfragen und die Prozesse veröffentlicht, die vom gemeinsamen Gericht von Nogaredo angesagt wurden,

infolge der Anzeigen von verdächtigen Toden und von Hexentaten gegen einige Bürger und zwar: Caeterina Pederzini von Castellano, J. 1647, gefoltert und eingesperrt; Santo Peterlini von Piazzo, J. 1647, gefoltert und eingesperrt; Anzeige des geheimnisvollen Todes von Margherita Graziadei von Nogaredo, J. 1650; Anna Carbonari von Brancolino, J. 1652, ihr Tod war geheimnisvoll; Elisabetta Baldessarini von Piazzo, J. 1656, wegen Beleidigungen zu Caterina Baldessari von Pederzano «Perotina», genannt, und von Hexereien angeklagt.

SUMMARY – *In these five numbers are published the inquiries and the trials appointed by the communal court of Nogaredo, for denouncements of suspicious deaths and sorcery deeds to prejudice of some citizens and precisely of: Caterina Pederzini from Castellano, year 1647, tortured and imprisoned; Santo Peterlini from Piazzo year 1647, tortured and imprisoned; denouncement of the mysterious death of Margherita Graziadei from Nogaredo in 1650; Carbonari Anna from Brancolino, year 1652, mysteriously dead; Elisabetta Baldessarini from Piazzo, year 1656, for offences to Caterina Baldessari from Pederzano, called Perotina and accused of sorcery.*

RÉSUMÉ – *Dans ces cinq fascicules sont publiés les enquêtes et les procès convoqués par le tribunal municipal de Nogaredo pour dénonciations de morts douteuses et d'actes de sorcellerie au dommage de quelques citoyens et précisément de: Caterina Pederzini de Castellano, an 1647 torturée et incarcérée; Santo Peterlini de Piazzo, an 1647, torturé et incarcéré; dénonciation de la mort mystérieuse de Margherita Graziadei de Nogaredo en 1650; Carbonari Anna de Brancolino, an 1652, morte mystérieusement; Elisabetta Baldessarini de Piazzo, an 1656, pour offenses à l'égard de Caterina Baldessari de Pederzano, dite Perotina et accusée de sorcellerie.*

Indirizzo dell'Autore: Luigina Chiusole, Via A. Ravagni, 25 - 38060 Isera (Trento)

De M^{ro} del 2006. ex Sp. P. Giudice Solo
della Jurisd: di Castellano S

Ai Presida di Gravate Peterlini di 21^{lla}
succedo il nome di un sano suo padre
Caricato in queste forze S

con le parti saranno citati gli istruitori
e giornalmente Comparsa a deporre,
e deservire di quel stato e si saprà,
e saranno incrociati per ciò che
di giorno la mattina in pena de
5 s. d. d'ammenda

Giac: Benvenuti } di Villa —

Lazaro Benvenuti

Pezzo deli. Florinetti

7^{to} Giacomo
Squallati

Diego Sguarico

Gio: ~~Benvenuti~~ Baldojanni

di Rodolano

Ancor di Villa —

Antonio Cauden —

Tomaso deli. Marchi —

Piccolo Canalevi ;

~~Antonio ~~Benvenuti~~~~

Lorenzo Peterlini Terson —

~~Antonio ~~Benvenuti~~~~

Fig. 1 - Testimoni nel processo a Santo Peterlini.

Uxorina quae ante me sicut etiam et plerumque tua cir-
cunda horum ut te duc. expromere ualeam quo tunc sum in
presenti casu.

Reo namque derogantur definitiones etiam non petendi Marit' L. unius §
cognitum n.º 77. n.º ff. quest. fol. mihi in 3. etiam in delictis magia Per-
grinus cons. 2. n.º 197. lib. 2. Martinus de hinc tract. de suspensionibus ma-
gicis. lib. 5. quest. 34. et per statuta tolli non possunt Marit' dicto
loco n.º 76. quia sunt de iure naturali n.º 77.

Hinc quia m.º Sanctus Peterlinus querelatus, uel iniquitus, aut aliter
delatus pro singulis, hinc, pro tali non aparet. Duo alius pro
eo admittitur ad defendendum etiam in atrocioribus Martua sin-
gul. suo is, quem sequitur Pergrin' dicto cons. 2. n.º 151, et quia
illud huius criminis innocentem existimo, illius defensionem
pro debili facultate mea amplectendum curavi, quod non fecis-
set si aliter de ipso existimasset, et ita profiteor coram Deo, et homi-
nibus, quia non intendo eum aliter eveni nisi secundum ea, quae ad-
mittentur a Sancta Matre Ecclesia, et Sacris Constitutionibus,
ad interitum Respublicae honestati, et infelicitati hominibus preser-
tim huiusmodi delicti complicitus Promissionem expurgare.

Visa itaque copia indiciorum contra ipsius pretensorem, iniquitate, et
constituta Lucia audentia factis sub die 18. Febrii 1696, et
similibus sup. generatibus, confessoris, et licitatus, nec ipse
fore demittendus, et e carceribus relaxandus, ac liberandus.

P.º

Fig. 2 - Inizio della difesa di Santo Peterlini.

Die sabbat 23 aprilis 1650 roganti

genui Graziadei et capellano referre et
 dicitur ad off. emendate

Ms.
69.
f.
(3).

che dal 1^o vicello prossimo pastaro in
 qua sua moglie Margherita e sua
 amata, che era molto traunata nella
 culla come batteuta et gli saltava
 li sudori grandi che bagnava li
 drappi, et esperto collato a procurar
 di veder di videra et per poter
 sapere se fosse stata febrata così
 l'ha detto che era stata febrata di
 febra di morte, et così gli ha mandato
 acqua sale et altre cose, et ha
 fatto un nar nel letto et così si ha
 trovato in esp. letto et ogni sorta
 grandi carboni spinti pelle, et sono
 et altre cose et che sono esp. et no i.
 et altre altre cose. et a questo e stata
 Quia Fux f. 2. and Zanoni

Fig. 3 - Denuncia della morte di Margherita Graziadei.

Ms. 69. 7. (1).
BIBLIOTECA
MUSEO
CIVICO
VERETO

Die Lunis 14. mis Martij 1808 in loco Pat.
latij Gogavet

Com: Joseph Tonianus, et denunciavit officio crimi-
nalem

Die questa notte e morta repentinamente Anna Carbo-
nari a Bramborini, e che potrebbe esser che s'inc
morita da qualche male istante

Mis et Cay. S. M. acceptatis mandavit visitare
cadaver, et recipi informaz.

Ant. Joseph Car.

Die Pa: in Villa Bramborini Domi Marie de
Carbonari

In esecuzione p: decreti me contuli ad d. sua via
ad Cavalieri Toniano, et ibi visum et repertum fuit
In cadavere di statura mediocre vestito da donna, all
apetto d'anni 25. vine vestita con melana roba

Fig. 4 - Denuncia della morte di Anna Carbonari.